

UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Status del Calciatore Professionista:
analisi normativa del contratto e del trasferimento

Relatore:
Prof. MAURIZIO COHEN

Controrelatore:
Prof. PIETRO SIRENA

Tesi di Laurea Magistrale di:
RICCARDO ZEBINI
matricola n. 3001075

Anno Accademico 2019-2020

*Ai miei genitori,
per avermi sempre aiutato e supportato
nella realizzazione di questo mio sogno
e ... in ogni mia scelta.*

Riccardo

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1 - LE FONTI DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA	5
Sezione Prima	
L'Ordinamento Sportivo	
1. IL CONCETTO DI SPORT.....	5
2. ORDINAMENTO GENERALE ED ORDINAMENTO SPORTIVO	11
3. L'ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE	14
3.1 Il Comitato Olimpico Internazionale	14
3.2 Le Federazioni Sportive Internazionali: la F.I.F.A.	17
3.3 Le Confederazioni: la U.E.F.A.....	19
4. L'ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE	20
4.1 Il C.O.N.I.	21
4.2 Le Federazioni Sportive Nazionali, la F.I.G.C.	23
4.3 Le Leghe.....	27
4.4 Le società sportive ed i tesserati.....	28
Sezione Seconda	
Fonti Normative e Regolamenti	
5. LE FONTI ETERONOME	28
5.1 Fonti eteronome sovranazionali	28
5.2 Fonti eteronome di natura statale.....	31
6. FONTI AUTONOME	46
6.1 Fonti autonome internazionali.....	46
6.2 Fonti autonome nazionali, Statuto C.O.N.I., e N.O.I.F.....	53
CAPITOLO 2 - STATUS E CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA	57
1. LE PARTI DEL CONTRATTO	57
1.1 La figura del calciatore professionista.....	57
1.2 La società sportiva come datore di lavoro.....	74
2. INQUADRAMENTO GIURIDICO	77
3. LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA CALCIATORE E SOCIETÀ SPORTIVA	78
3.1 Elementi essenziali del contratto	81
3.2 La Durata.....	86
3.3 Ulteriori requisiti formali ed il contratto tipo.....	88
4. OBBLIGAZIONI A CARICO DEI CONTRAENTI	99
4.1 Diritti ed obblighi del calciatore professionista.....	99
4.2 Diritti ed obblighi della società.....	104

5. INADEMPIMENTO DELLE PARTI	107
6. CAUSE DI INVALIDITÀ DEL CONTRATTO	112
CAPITOLO 3 - IL PRINCIPIO DI STABILITÀ CONTRATTUALE E IL DIRITTO DI RECESSO	115
1. IL PRINCIPIO DI STABILITÀ CONTRATTUALE ED IL "DIRITTO DI RECESSO": DUE OPPOSTE ESIGENZE	115
2. LO SCIoglIMENTO UNILATERALE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE SECONDO LA DISCIPLINA NAZIONALE	117
2.1 <i>Il recesso unilaterale nel contratto di lavoro del calciatore professionista.....</i>	<i>120</i>
3. LA C.D. "CLAUSOLA RESCISSORIA"	122
3.1 <i>L'origine della clausola rescissoria ed i problemi internazionali.....</i>	<i>122</i>
3.2 <i>La "clausola rescissoria" in Italia</i>	<i>126</i>
3.3 <i>La predeterminazione del quantum nella "clausola rescissoria" e possibili rimedi.....</i>	<i>129</i>
4. IL RECESSO UNILATERALE NEL F.I.F.A. REGULATIONS ON THE STATUS AND TRANSFER OF PLAYERS (R.S.T.P.).....	133
4.1 <i>Il recesso per giusta causa</i>	<i>133</i>
4.2 <i>Il recesso ex articolo 17 R.S.T.P.</i>	<i>135</i>
CAPITOLO 4 - LA CESSIONE DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA	155
1. CENNI STORICI.....	155
1.1 <i>Il caso Donà v. Mantero.....</i>	<i>156</i>
2. LA CESSIONE IN ITALIA.....	159
2.1 <i>La cessione ante 1981</i>	<i>159</i>
2.2 <i>La cessione nella L. 91 del 1981 e nelle N.O.I.F.....</i>	<i>161</i>
2.3 <i>Considerazioni sulla cessione del calciatore professionista</i>	<i>165</i>
3. IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE NEL PANORAMA CALCISTICO EUROPEO ED INTERNAZIONALE.....	169
3.1 <i>L'importanza della sentenza Bosman.....</i>	<i>169</i>
3.2 <i>La cessione nel F.I.F.A. R.S.T.P.</i>	<i>172</i>
4. CENNI SULLA FIGURA DEL "PROCURATORE" E INTERVENTI DELLA F.I.F.A. .	183
CONCLUSIONI	187
BIBLIOGRAFIA	189

Introduzione

La mia tesi si propone di studiare la figura del calciatore professionista nella sua evoluzione storica e sociale, attraverso l'analisi del contratto di lavoro e la disciplina della sua cessione tra le società sportive.

Lo sport ha rappresentato una costante nel mio percorso di vita, portandomi ad esserne protagonista sia come atleta che a seguirlo come vera e propria passione. La mia particolare predilezione per il mondo del calcio mi ha spinto da sempre ad interessarmi alle problematiche sportive, portandomi a seguire soprattutto le dinamiche del calciomercato, l'evoluzione delle regole del giuoco e, più in generale, tutto quello che concerne l'aspetto gestionale e manageriale del calcio, delle società sportive e dei calciatori.

La mia passione nasce da bambino, quando con i miei compagni di scuola si giocava a chi conoscesse meglio i trasferimenti dei calciatori avvenuti durante l'estate e poi lo scandalo "Calciopoli", con le sue conseguenze sul calciomercato, ha sancito il momento in cui questa passione si è definitivamente radicata in me, portandomi oggi ad interessarmene in ambito accademico da un punto di vista giuridico, attraverso l'analisi dell'istituto del contratto di lavoro sportivo e dell'istituto della cessione, che sono alla base di queste dinamiche.

All'interno della vastità della materia sportiva, ho cercato di seguire un percorso di analisi per capire come la figura del calciatore abbia, attraverso la sua evoluzione in un tempo relativamente breve, emancipato la sua posizione, passando dall'essere oggetto del contratto di lavoro, a soggetto del rapporto in questione, capace spesso di dettare le proprie condizioni.

Nello svolgimento dell'elaborato, ho introdotto, dapprima, il concetto di sport come elemento di aggregazione sociale e di mezzo di emancipazione culturale, soffermandomi sulla specialità dell'ordinamento sportivo

nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle Istituzioni e alle fonti normative.

Ho proseguito con l'analisi del contratto di lavoro sportivo, tenendo conto sia delle sue implicazioni civilistiche, che della specialità dello stesso; e quindi sul ruolo del calciatore e della società sportiva, sui loro obblighi e sui loro diritti. Successivamente, portando ad esaurirsi il discorso sull'inadempimento delle parti, ho incentrato l'interesse sul principio di stabilità contrattuale, effettuando un *focus* sul recesso senza giusta causa, disciplinato dall'articolo 17 del *Regolamento F.I.F.A.*, attraverso un'analisi giurisprudenziale con il ricorso a casi concreti, seguendo in tal senso anche l'evoluzione dell'approccio del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna.

Ho dedicato l'ultima parte dell'elaborato all'evoluzione del trasferimento del calciatore professionista; partendo dal caso *Donà v. Mantero* che, per primo, ha messo in dubbio la solidità delle normative *F.I.F.A.* sul trasferimento dei calciatori, arrivando ad analizzare, quindi, come il trasferimento si sia modificato alla luce della *sentenza Bosman*, che ha rappresentato una sorta di spartiacque nell'ambito di questa disciplina. In particolare, mi sono soffermato sull'analisi giuridica delle modalità di trasferimento e degli istituti peculiari introdotti dai vari emendamenti al *F.I.F.A. R.S.T.P.*, portando anche qui riferimenti a casi di cronaca.

L'analisi effettuata ha portato, infine, ad evidenziare l'importanza di una figura peculiare che, negli ultimi decenni, sta avendo un ruolo chiave sia nel calciomercato che nella gestione a 360° del calciatore: il procuratore sportivo.

Il calcio in senso moderno, inteso come sport business, presuppone l'intervento di queste figure che dovrebbero riuscire a far mantenere al calciatore un ruolo di soggetto protagonista.

CAPITOLO 1

LE FONTI DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

Sezione Prima

L'Ordinamento Sportivo

1. Il Concetto di Sport

Troviamo testimonianze che ci portano a pensare che, già in epoca preistorica, si praticasse sport. A quell'epoca le esercitazioni sportive erano parte integrante della vita quotidiana ed avevano una forte utilità pratica: l'esercizio più diffuso era la corsa, alla quale si aggiungevano i lanci ed i salti, tutti utili sia per la caccia sia per la guerra. Ad esse si aggiungevano altre attività, divenute nel tempo indispensabili, come il nuoto e la lotta che venivano considerate come essenziali per la sopravvivenza. Al carattere prettamente utilitaristico dello sport, si affiancava quello dell'aspetto ludico ed inerente al divertimento e all'intrattenimento. Mentre in Oriente si sviluppa una concezione di sport legata a manifestazioni spirituali e religiose, in Occidente prevale l'aspetto atletico, di cura della resistenza e forza muscolare.

Fu soprattutto grazie ai Greci e alla loro predilezione per l'attività sportiva, che essa si sviluppò ben presto in tutto il bacino del Mediterraneo. I Greci

erano fortemente influenzati dalla cultura militare che si rifletteva anche a livello sportivo; non a caso gli sport maggiormente praticati erano la corsa, il salto in lungo, la lotta, il pugilato, il tiro del giavellotto, il lancio del disco, la gara dei carri da guerra e il pentathlon. Anche se essi avevano una grande considerazione della forma fisica e dell'armonia delle forme, lo sport non era sicuramente legato dalla pratica religiosa. In particolare i Greci erano soliti celebrare le loro divinità attraverso competizioni sportive: i Giochi Panellenici. Con tale termine si era soliti indicare quattro grandi eventi: i Giochi Pitici che si svolgevano a Delfi ed erano dedicati ad Apollo, i Giochi Istmici dedicati a Poseidone, i Giochi Nemei in onore di Zeus e i Giochi ad Olimpia, tenuti ogni cinque anni, in corrispondenza dell'inizio del quinto anno lunare, anch'essi in onore di Zeus.

Fu nel 776 a.C. che Ifito, Re dell'Elide, riorganizzò i Giochi di Olimpia e stabilì che si svolgessero ogni quattro anni. La peculiarità di questo evento era quella di stabilire una tregua sacra, la c.d. Tregua Olimpica o *ekecheiría*, al fine di cessare qualsiasi ostilità bellica e permettere tanto ai cittadini Greci di recarsi ad Olimpia per assistere a tale evento, quanto agli atleti di muoversi tra i vari territori dell'Ellade senza essere molestati. Generalmente, questa edizione viene considerata come la prima edizione dei Giochi Olimpici. Il diritto a partecipare ai Giochi spettava solamente ai maschi liberi, di discendenza greca che non avessero violato la sacra tregua e che non avessero mai commesso omicidio o sacrilegio; erano quindi esclusi sia i barbari sia gli schiavi e alle donne non era consentito neppure assistere alle gare. I Giochi Olimpici duravano quattro giorni e venivano svolte varie gare in diverse specialità. Le gare iniziavano al terzo giorno nell'ippodromo con gare ippiche e corse dei carri. Successivamente si svolgevano le gare del pentathlon ed infine vi erano le gare di corsa: *Stadion*, *Dioulos* e *Dolichos*. Il vincitore della gara dello *Stadion* era considerato l'atleta per eccellenza, l'eroe dell'Olimpiade. L'ultimo giorno, tutti i vincitori venivano incoronati con ulivo selvatico che sanciva il loro

ingresso nella magnificenza divina e nella fama eterna. Al ritorno in patria, gli atleti vincitori sarebbero stati celebrati con odi dei grandi poeti che avrebbero raccontato le gesta della loro forza e della loro virtù, innalzandoli per sempre nell'Olimpo dei vincitori¹.

Ma è presso i Romani che assistiamo ad una radicale mutazione del concetto di sport: infatti dalla sacralità dell'evento sportivo, si passa allo sport inteso come spettacolo, attività *ludica* al fine di un intrattenimento collettivo. Per i Romani, al contrario che per i Greci, le forme e le proporzioni fisiche non erano fondamentali: ciò che era ritenuto imprescindibile nell'atleta romano era la *vis*, ossia la forza bruta e violenta, componente fondamentale in ambito militare. Questo è facilmente ravvisabile in relazione agli sport maggiormente praticati dai romani, tra i quali spiccano il pancrazio ed i giochi dei gladiatori. In particolare i *Ludi gladiatoria* erano considerati uno dei maggiori momenti di intrattenimento collettivo per i cittadini romani. A tale riguardo lo Stato romano si fece carico della costruzione di numerose arene nelle quali potevano essere svolte tale manifestazioni. Questi giochi erano sponsorizzati dallo Stato e consistevano in combattimenti tra differenti classi di gladiatori. I combattenti potevano essere schiavi, prigionieri ma anche uomini liberi in cerca di fortuna. L'addestramento di questi soggetti avveniva in scuole dedicate, tra cui la più importante era la *Ludus Magnus* a Roma. Essi erano sottoposti ad un vero e proprio allenamento quotidiano, seguivano una dieta ferrea e venivano educati ai valori dell'etica professionale. Lo *status* di gladiatore aveva una grande attrattiva: sempre più giovani decidevano di intraprendere questa carriera, per ottenere i privilegi derivanti dall'appartenenza a tale casta, godendo di fama non soltanto tra il pubblico ma anche tra i potenti.

¹ TSAKOS, *Olimpia, Guida dei monumenti e del Museo*.

Ai Romani va quindi attribuito il merito di aver "... *créé le sport moderne, avec ses spectacles de masse, ses clubs puissants et ses enjeux financiers colossaux*"².

Anche in epoca moderna si discute circa la natura della nozione di sport. In tale ambito si può distinguere una duplice valenza: l'aspetto ludico, di svago che anima etimologicamente lo stesso termine "sport", derivando dall'inglese "disport", inteso come divertimento, che connatura la semplice attività motoria (sforzo fisico semplice), opponendo la nozione di sport in senso tecnico, ossia una specifica attività motoria finalizzata al rispetto di specifiche regole tecniche.

Tali regole si distinguono in regole "di gioco" e regole "di gara". In particolare, è la previsione di una serie di regole "di gara" che caratterizzano lo sport in senso tecnico, in quanto esse hanno il compito di favorire la prevenzione di infortuni e lesioni che possono realizzarsi a carico dell'atleta, inficiando le sfere dei diritti inviolabili, nell'ambito della prestazione sportiva. Dall'altro lato, la previsione di semplici regole "di gioco" caratterizza i meri "giochi", ovvero l'attività motoria di per sé considerata. Si configurerebbe, dunque, un'attività sportiva in senso tecnico quando siano presenti un complesso di regole sia di gioco che di gara.³

Il praticare attività sportiva implica l'accettazione di un rischio di lesione di alcuni dei beni personalissimi come l'incolumità fisica o la salute; tale rischio assume un carattere probabilistico. A tale riguardo si è dubitato circa la configurabilità della "sportività" di un evento, nel quale la probabilità di verificarsi dell'evento lesivo assuma i caratteri della assoluta certezza a causa della mancanza di specifiche regole sportive che dettino quali siano le condotte ammesse, o l'inadeguatezza delle stesse⁴.

² DECKER, THUILLIER, *Le sport dans l'Antiquité. Égypte, Grèce, Rome*, p. 2

³ Tesi sostenuta da PITTALIS, *Sport e Diritto l'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*.

⁴ In questo senso si veda la Massima della Cass. Pen., 15 febbraio 2016, n. 15170, secondo cui "La cd. *scriminante del rischio consentito è operativa nell'ambito delle competizioni sportive, che si svolgono secondo regole stabilite dagli organismi di categoria - se ed in quanto quelle regole vengono rispettate - e ricevono protezione statutale in considerazione dei benefici che la pratica sportiva è suscettibile di arrecare a coloro che la praticano; la scriminante non opera invece nell'ambito di*

In sede giurisprudenziale è stata inoltre affermata la *"sicura nullità dell'accordo tacito concretatosi nell'accettazione dell'eventualità di lesioni con postumi permanenti o di morte provocate da un intervento regolare"*⁵. Tuttavia, nell'inquadrare la nozione di sport, non si può solamente far riferimento ad un formale rispetto dei partecipanti delle regole tecniche, per questa ragione in determinati sport, seppur si richiama ad un rispetto rigoroso delle regole, viene introdotto il c.d. "rischio del fallo", cioè la possibile violazione colposa delle regole che rientra comunque nell'ambito del carattere sportivo dell'attività praticata.

Secondo alcuni, ciò che quindi caratterizzerebbe l'attività sportiva sarebbe lo stato di tensione del partecipante al rispetto di regole tecnico-preventive, anche se in concreto le stesse risultino a posteriori non effettivamente rispettate.⁶ Secondo altri⁷, si ravviserebbe un sostanziale collegamento tra il concetto di sport e la finalizzazione agonistica della stessa prestazione sportiva.

Non essendoci tuttavia un pensiero comune sul concetto di sport, manca anche l'esistenza di una precipua definizione.

Da un punto di vista formale, l'unica definizione di sport la si può ricavare dall'art. 2 della Carta Europea dello Sport secondo la quale lo sport è *"qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"*.

Tale definizione, mette in risalto sia il carattere organizzato dell'attività sportiva, per esempio attraverso l'organizzazione in Federazioni Sportive,

manifestazioni, più o meno folkloristiche, impregnate su comportamenti violenti che mettono a rischio l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori".

⁵ DELLACASA, *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed antigiuridicità*, Nota a Cass., 8 agosto 2002, n. 12012, in *Danno e responsabilità*, p. 529

⁶ PITTALIS, *op.cit.*, p. 8

⁷ *Ivi*, p. 9. Nella misura in cui cita DI NELLA, *Manuale di diritto dello sport*, p. 14

sia quello non organizzato, sia l'attività svolta in un contesto agonistico, sia non.

È di attualità il dibattito circa la natura sportiva o meno del fenomeno *eSport*. Gli *eSport* o sport elettronici occupano i video-giocatori in tornei a livello competitivo e professionistico oppure in singolo per ottenere un punteggio (*hype*) più elevato.

Nel dibattito la teoria che ha avuto più riscontro è quella emersa da una nota del C.I.O. con la quale si eleva l'uso del *joypad* ad una vera e propria disciplina agonistica in quando "*the players involved prepare and train with an intensity which may be comparable to athletes in traditional sports*", sottoponendosi ad una preparazione sia fisica che mentale⁸.

Alla luce dell'eterogeneità riguardo la nozione di sport, e all'art 2 della Carta Europea dello Sport, ritengo che gli *eSport* non si possano classificare come un'attività sportiva; infatti, giocare ai videogames seppur in una competizione organizzata non integra né un complesso di regole tecniche "di gara", né una tensione agonistica della prestazione sportiva propriamente detta, semmai una tensione ludica che talvolta può assumere i connotati di un vero e proprio disturbo⁹.

Per essendo un fenomeno relativamente recente, gli *eSport* hanno nel mondo milioni di seguaci e attorno ad essi si sviluppano interessi economici di tutto rilievo¹⁰.

A mio avviso, queste caratteristiche non devono comunque indurre a pensare che quest'attività possa assumere i connotati di una vera e propria

⁸ *Communique of Olympic Summit, 28 October 2017*, in olympic.org, in traduzione: "i giocatori si allenano con un'intensità paragonabile a quella degli atleti delle discipline tradizionali" <https://www.olympic.org/news/communique-of-the-olympic-summit>

⁹ Come sostenuto dall'OMS in tema di *gaming disorder*, <https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/> . In passato il CIO aveva mantenuto posizioni contrarie all'ingresso degli *eSports* nel mondo degli sport propriamente intesi, a tal riguardo si veda RIZZI, Olimpiadi: Il Cio pronto ad incorporare gli *eSports* <https://www.sporteeconomy.it/olimpiadi-il-cio-pronto-ad-incorporare-gli-esports/>

¹⁰ Si stima che al 2019 gli introiti generati dal mondo degli *eSport* fossero superiori al miliardo di euro

attività sportiva ma, seppur lo sforzo dei gamers sia lodevole, debbano rimanere nell'area ludica.

2. Ordinamento generale ed ordinamento sportivo

La configurabilità del sistema sportivo come ordinamento giuridico¹¹ è possibile solamente in applicazione del principio del pluralismo delle autonomie, che rende possibile la collocazione in una cornice di ordinamento statale di una pluralità di ordinamenti, tra cui quello sportivo. In origine, la nozione di ordinamento giuridico venne teorizzata sulla base della dottrina normativistica, capace di attribuire allo Stato un ruolo centrale come unico produttore di norme vincolanti per i consociati. Solamente lo Stato attraverso la normazione poteva costituire un sistema normativo. Tale impostazione venne successivamente superata attraverso la teoria istituzionalistica di cui Santi Romano fu il maggiore esponente.

Egli riteneva che l'elemento della normazione non fosse sufficiente per esprimere il concetto di ordinamento giuridico, riconoscendo negli elementi del tessuto societario e dell'ordine sociale due fattori parimenti importanti; questi due elementi concorrono con l'elemento della normazione alla costituzione dell'ordinamento giuridico e in questo modo vi sarebbe una piena sovrapposizione dello stesso con il concetto di società: "*ubi societas, ibi ius*". Il pensiero di Santi Romano non si esaurisce nella delineazione di questa dipendenza funzionale tra momento sociale e momento normativo, ma, come conseguenza di ciò, si viene a delineare, secondo il giurista palermitano, una pluralità di ordinamenti giuridici. Secondo tale impostazione, accanto all'ordinamento giuridico statale verrebbero ad individuarsi una serie di ordinamenti particolari, che perseguono interessi autonomi e specifici.

¹¹ MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, p. 329

In riferimento allo specifico settore sportivo, il lavoro di Santi Romano venne ripreso da Cesarini-Sforza, che intuì l'autonoma capacità normativa e giurisdizionale di tale settore, attribuendogli la qualifica di "ordinamento". In quest'ottica Massimo Severo Giannini, riconoscendo l'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, ne individua gli elementi costitutivi: plurisoggettività, normazione ed organizzazione.

Si configura, dunque, uno specifico ordinamento sportivo che si colloca all'interno dell'ordinamento statale come da esso derivato. Questo elemento della derivazione si connatura di due elementi cardine:

- il finanziamento, anche attraverso consistenti contributi pubblici;
- che i soggetti degli ordinamenti settoriali sono soggetti anche dell'ordinamento statale, il quale rimane al vertice della gerarchia istituzionale.

Si delinea, quindi, un'autonomia degli ordinamenti settoriali, le cui Istituzioni possono agire in libera autonomia, tuttavia sempre rispettando la supremazia dell'ordinamento statale e la relativa "gerarchia delle fonti". Da un punto di vista generale, si può attribuire all'ordinamento sportivo un carattere internazionale.

In primo luogo esso è un ordinamento superstatale, poiché i singoli Stati rappresentano le sue "propaggini nazionali"; pertanto si può escludere sia la territorialità che la sovranità di tale ordinamento. Esso è pur tuttavia un ordinamento originario *"poiché fonda la propria efficacia esclusivamente sulla propria forza, e non su quella di altri ordinamenti che diventano arbitri della sua esistenza o validità"*¹².

Gli ordinamenti sportivi assumono poi una dimensione nazionale come derivazione dai singoli ordinamenti statali *che "non si limitano a tollerarli ma gli riconoscono il carattere della giuridicità"*¹³.

¹² VALORI, *Il Diritto nello Sport. Principi, soggetti, organizzazione*, p.6

¹³ Ivi, p. 7

In Italia il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale è disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 ("Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano"), che ha abrogato la legge istitutiva del C.O.N.I., n. 426/1942. Si può quindi intendere l'ordinamento sportivo come un ordinamento settoriale originario, in quanto *"collegato all'ordinamento giuridico internazionale, donde attinge la sua fonte"*¹⁴; non sovrano¹⁵; caratterizzato da un'ampia sfera di autonomia¹⁶ che si articola sul piano dell'organizzazione e della normazione interna¹⁷.

Sebbene a livello normativo si trovi riferimento all'ordinamento sportivo già nel testo modificato dell'art. 117 della Costituzione, la consacrazione legislativa dell'ordinamento sportivo è sancita dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, che ha convertito con modificazione il D.L. 19 agosto 2003, n. 220 ("Disposizioni Urgenti in materia di giustizia sportiva"), dove, all'articolo 1, comma 1, si sancisce che *"la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale"*. Il merito di questa legge è, non solo l'aver riconosciuto l'esistenza di un ordinamento sportivo autonomo ma, di aver ridisegnato l'area di autonomia dello stesso ordinamento sportivo in ambito giurisdizionale, predisponendo un sistema normativo capace di tracciare l'area di legittima competenza propria del sistema sportivo. In particolare, l'articolo 2 riserva agli organi dell'ordinamento sportivo la disciplina di natura tecnica e disciplinare¹⁸,

¹⁴ Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in PITTALIS, *op. cit.*, p. 31

¹⁵ LUBRANO, *Note critiche in tema di autonomia dell'ordinamento sportivo (tra sovranità e sudditanza)*, p. 612 ss.

¹⁶ *Id.*, I rapporti ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, p. 9 http://www.studiolubrano.it/articolo_sport-stato_giuffre.pdf

¹⁷ QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale*, p. 9

¹⁸ Articolo 2, "Autonomia dell'ordinamento sportivo", comma 1: "In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti". Tuttavia tale riserva può considerarsi "temprata" dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011 nella misura in cui, in ambito di

mentre l'articolo 3 sancisce il confine tra la giustizia sportiva e la giurisdizione statale¹⁹²⁰.

3. L'ordinamento sportivo internazionale

Caratteristica peculiare dell'ordinamento sportivo è quella di essere regolato da principi e criteri uniformi a livello mondiale, pur con le specificità che possono caratterizzare i singoli ordinamenti sportivi. Tale omogeneità si realizza mediante l'adesione di questi ultimi ad enti di natura sovranazionale che pongono le basi delle regole delle singole discipline e competizioni sportive²¹. Nel mio lavoro analizzerò, in primo luogo, l'organo apicale, il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), soffermandomi successivamente sul ruolo della F.I.F.A. (Fédération Internationale de Football Association) e della U.E.F.A. (Union of European Football Associations).

3.1 Il Comitato Olimpico Internazionale

Al vertice della struttura piramidale dell'ordinamento sportivo mondiale si trova il Comitato Olimpico Internazionale, C.I.O, fondato il 23 giugno 1894 al termine del "Congresso Atletico Internazionale di Parigi", tenutosi tra il 16 e il 23 giugno dello stesso anno, e costituitosi per iniziativa del barone Pierre de Coubertin, al fine di far rivivere lo spirito dei Giochi Olimpici dell'Antica Grecia²².

Merito del C.I.O. è aver approvato e promulgato, nel 1908, la prima versione della Carta Olimpica.

sanzioni disciplinari, ha sancito che l'eccessiva onerosità di una sanzione disciplinare può essere impugnata di fronte ad un giudice amministrativo.

¹⁹ PITTALIS, op. cit., p. 40

²⁰ Articolo 3, comma 1: "Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [...]".

²¹ TORTORA, Diritto sportivo, p. 14.

²² LUBRANO, op. cit., p. 12 ss.

Essa nella Regola 19, definisce lo stato giuridico del C.I.O: *"Il C.I.O. è un'organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, costituito come associazione dotata di personalità giuridica, riconosciuta dal Consiglio Federale svizzero e la cui durata è illimitata"*.

In ambito dottrinale, detto Comitato *"è un ente associativo avente fini di natura sociale, morale e culturale, con specifico riguardo all'organizzazione quadriennale delle Olimpiadi"*²³; ne viene riconosciuta la natura privatistica, escludendone la natura di soggetto di diritto internazionale sia in quanto sprovvisto del potere di concludere accordi internazionali, sia in quanto l'efficacia delle norme che esso emana è rimessa all'osservanza delle stesse da parte dei soggetti del Movimento Olimpico.

È la stessa Carta Olimpica, nelle Regole 1 e 2, a definire il C.I.O. come *"autorità suprema del movimento olimpico"* che ha come funzione *"quella di gestire la diffusione dell'Olimpismo"*. Il C.I.O. ha, inoltre, il compito di diffondere i valori etici dell'Olimpismo, in quanto esso, come recita il secondo dei Principi Fondamentali *"è una filosofia di vita, che esalta in un insieme armonico le qualità del corpo, la volontà e lo spirito [...] si propone di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali universali"*. Compito del Movimento Olimpico è quello di favorire *"il coordinamento, la diffusione e lo sviluppo dello sport e delle competizioni sportive"*, di garantire la celebrazione periodica dei Giochi Olimpici, *"dedica i propri sforzi a fare sì che lo spirito di fair play regni nello sport e che la violenza ne sia bandita"*, *"dirige la lotta contro il doping nello sport"*, favorendo in generale lo sviluppo dello sport per tutti.

La sede del C.I.O. si trova a Losanna, in Svizzera.

È composto da un limite massimo di 115 membri e tre sono gli organi principali: Sessione, Commissione Esecutiva e Presidente.

²³ DI NELLA, Manuale di diritto dello sport, p. 87

"La Sessione è l'organo supremo del C.I.O. Adotta, modifica e interpreta la Carta Olimpica. Le sue decisioni sono definitive. Su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O., elegge i membri del C.I.O."²⁴.

La Commissione Esecutiva, viene eletta a scrutinio segreto dai membri dalla Sessione. I suoi compiti principali sono: vegliare che la Carta Olimpica sia rispettata; si assume la responsabilità dell'amministrazione del C.I.O., approvandone l'organizzazione interna, il suo organigramma e tutti i regolamenti interni relativi alla propria organizzazione; è responsabile della gestione finanziaria del C.I.O.; sottopone alla Sessione del C.I.O. i nomi delle persone che raccomanda per l'elezione in seno al C.I.O.; dirige la procedura di accettazione e di selezione delle candidature all'organizzazione dei Giochi Olimpici; emana nella forma che ritiene più adatta tutte le disposizioni necessarie all'applicazione della Carta Olimpica e all'organizzazione dei Giochi Olimpici²⁵.

Infine, il Presidente viene eletto a scrutinio segreto per un periodo di otto anni e presiede tutte le attività del C.I.O., rappresentandolo in maniera permanente²⁶.

Il C.I.O. riconosce delle Federazioni Sportive Internazionali, organismi non governativi che hanno il compito di amministrare uno o più sport a livello mondiale e che comprendono, a loro volta, delle organizzazioni che amministrano tali sport a livello nazionale: le Federazioni Sportive Nazionali. Per essere riconosciute, le Federazioni Internazionali *"devono applicare il Codice Antidoping del Movimento Olimpico e procedere ad efficaci controlli fuori gara secondo le regole fissate"*²⁷. Il C.I.O. riconosce soltanto una Federazione Internazionale come competente a regolare l'attività in uno specifico ambito sportivo e pertanto *"conserva la propria indipendenza ed autonomia nell'amministrazione del proprio sport"*²⁸. Le

²⁴ Carta Olimpica, Reg. 22

²⁵ *Ivi*, Reg. 23

²⁶ *Ivi*, Reg. 24

²⁷ *Ivi*, Reg. 29, comma 1

²⁸ *Ivi*, Reg. 29, comma 2

Federazioni Internazionali agiscono come associazioni di diritto privato, sulla base delle regole dello Stato in cui hanno propria sede legale.

3.2 *Le Federazioni Sportive Internazionali: la F.I.F.A.*

Nell'ambito calcistico opera la F.I.F.A., *Fédération Internationale de Football Association*, che è il più importante organo. Istituita a Parigi nel 1904, oggi ha sede a Zurigo.

Essa viene definita come un'associazione di diritto privato, iscritta nel "*Commercial Register of the Canton of Zurich*" in conformità con gli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Tra i suoi obiettivi la F.I.F.A. si propone di promuovere l'integrità, l'etica e il fair play al fine di prevenire tutti i metodi o le pratiche abusive che mettano a repentaglio l'integrità delle gare, delle competizioni, ed in generale, dell'associazione stessa. Per fare ciò, essa ha facoltà di redigere regolamenti e disposizioni che disciplinino il gioco del calcio e le questioni connesse. Mira, inoltre, a promuovere il gioco del calcio a livello globale, alla luce dei suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari, prendendo misure appropriate per prevenire le violazioni degli Statuti, dei regolamenti o delle decisioni della stessa Federazione o delle *IFAB Laws of the Game*²⁹. Queste ultime sono menzionate nell'Articolo 7 dello Statuto F.I.F.A., il quale stabilisce che solo l'IFAB può statuire o modificare dette regole attraverso decisioni dei suoi otto membri, che sono divisi in quattro membri nominati dalla F.I.F.A. e quattro designati dalle federazioni calcistiche del Regno Unito.

Da un punto di vista organizzativo, il Congresso è l'organo supremo e legislativo della F.I.F.A.. Composto dai 211 membri della F.I.F.A. che godono di diritto di voto, può essere convocato nella sua seduta ordinaria, che si riunisce annualmente, o straordinaria qualora almeno un quinto dei

²⁹ F.I.F.A. Statute, Art. 2 in particolare ai punti a); d); g).

membri ne facciano pervenire richiesta scritta. Compiti del Congresso sono eleggere o revocare il Presidente, il Segretario Generale e degli altri membri del Comitato Esecutivo; approvare provvedimenti relativi all'affiliazione delle Federazioni alla F.I.F.A. e modifiche allo Statuto e ai Regolamenti; ed inoltre l'approvazione del bilancio³⁰.

Altro organo della F.I.F.A. è il Consiglio, composto da trentasette membri, un Presidente, otto vice-Presidenti e ventotto altri membri. Esso è considerato come il principale organo decisionale. Compiti del Consiglio sono definire la missione, direzione strategica, politiche e i valori della F.I.F.A. e organizzare lo sviluppo del calcio a livello mondiale e tutte le questioni correlate; in particolare, il Consiglio regola lo *status* dei calciatori e le disposizioni per il loro trasferimento, nonché le questioni relative a tali materie, tra cui l'incoraggiamento della formazione dei giocatori da parte dei club³¹. Si occupa, infine, di definire le questioni di natura commerciale e finanziaria, con la possibilità di istituire commissioni *ad hoc* in qualsiasi tempo.

All'esterno la Federazione viene rappresentata dalla figura del Presidente F.I.F.A. che ha il compito di promuovere l'immagine della F.I.F.A. ed assicurare la missione, la direzione strategica, le politiche e i valori della F.I.F.A. stessa. Egli inoltre si occupa di mantenere i contatti tra la F.I.F.A., le Confederazioni e le associazioni affiliate³².

All'interno della F.I.F.A. troviamo tre organi giudiziari: il Comitato Disciplinare che pronuncia sanzioni verso associazioni affiliate, club, funzionari, giocatori, intermediari e agenti di gara autorizzati, in accordo con gli Statuti F.I.F.A. ed il Codice Disciplinare, emanato dal Consiglio; il Comitato Etico che pronuncia sanzioni nei confronti di funzionari, giocatori, intermediari e agenti di gara autorizzati, per la violazione degli Statuti F.I.F.A., del Codice Disciplinare e del Codice Etico F.I.F.A.; la Commissione

³⁰ *Ivi*, Art. 25

³¹ *Ivi*, Art. 6

³² *Ivi*, Art. 35

d'Appello che è competente per l'audizione dei ricorsi contro le decisioni del Comitato Disciplinare e del Comitato Etico.

Le decisioni della Commissione d'Appello sono irrevocabili e vincolanti per tutte le parti interessate, fermo restando la possibilità di ricorso presso *la Court of Arbitration for Sport (CAS)* di Losanna. La F.I.F.A., infatti, ritiene quest'ultimo competente per la risoluzione delle controversie tra la stessa Federazione, le federazioni affiliate, confederazioni, leghe, club, giocatori, funzionari, intermediari e agenti di corrispondenza autorizzati³³.

3.3 *Le Confederazioni: la U.E.F.A.*

All'interno dello Statuto F.I.F.A. vengono riconosciute e normate le Confederazioni che sono delle associazioni tra le singole Federazioni Nazionali appartenenti ad una medesima area continentale³⁴. Esse sono: la *Confederación Sudamericana de Fútbol (C.O.N.M.E.B.O.L.)*, la *Asian Football Confederation (A.F.C.)*, l'*Union des associations européennes de football (U.E.F.A.)*, la *Confédération Africaine de Football (C.A.F.)*, la *Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (C.O.N.C.A.C.A.F.)* e l'*Oceania Football Confederation (O.F.C.)*³⁵. In linea generale i compiti di queste Confederazioni possono riassumersi nel far rispettare le leggi, i regolamenti e le decisioni della F.I.F.A.. Organizzano le proprie competizioni, lavorando a stretto contatto con la stessa F.I.F.A., nella quale svolgono anche un ruolo attivo nell'elezione dei vicepresidenti e dei membri del Consiglio F.I.F.A.³⁶.

³³ *Ivi*, Art. 57

³⁴ Tuttavia l'appartenenza di uno Stato ad una medesima area geografica non è sempre sinonimo di appartenenza alla Confederazione di quell'area geografica; questo per svariati motivi: storici, etnici, culturali. Si possono annoverare varie eccezioni, per esempio: Israele che, pur essendo in territorio asiatico, e quindi nella sfera territoriale di appartenenza della A.F.C., dopo una travagliata storia della propria Federazione calcistica, nel 1991 è entrato a far parte stabilmente della U.E.F.A. Altra menzione merita il caso dell'Australia che nel 2006 scelse, per questioni di titolo sportivo, di affiliarsi all'A.F.C.

³⁵ F.I.F.A. Statute, Art. 22

³⁶ *Ivi*, Art 33, comma 4

Tra di esse la U.E.F.A. è quella che sicuramente ha un maggior peso da un punto di vista economico e geopolitico; infatti è in Europa che ha origine il gioco del calcio ed è qui che si trovano i principali club che attirano i migliori giocatori ed il maggior numero di tifosi da tutto il mondo.

La U.E.F.A. è l'organo di governo del calcio europeo. È un'associazione di diritto privato, con sede a Nyon, in Svizzera, e comprende le 55 Federazioni calcistiche Nazionali europee.

I suoi obiettivi sono: gestire le questioni relative al calcio europeo, promuovendolo con uno spirito di unità, solidarietà, pace, intesa e fair play, senza discriminazioni politiche, razziali, religiose, di genere o di altro tipo³⁷.

L'adesione alla U.E.F.A. è aperta alle Federazioni calcistiche Nazionali situate nel continente europeo, responsabili dell'organizzazione e dell'attuazione delle questioni relative al calcio nel territorio del loro paese; tuttavia, in circostanze eccezionali, una Federazione Nazionale di calcio situata in un altro continente può essere ammessa a farne parte, a condizione che non sia membro della Confederazione di quel continente, o di qualsiasi altra Confederazione, e che la FIFA approvi la sua adesione alla UEFA³⁸.

4. L'ordinamento sportivo nazionale

Come al vertice dell'ordinamento internazionale si ha il C.I.O., a cui sono affiliate le varie Federazioni Sportive Internazionali, sulla base del già citato concetto di "pluralità degli ordinamenti sportivi", a livello nazionale si hanno i singoli Comitati Olimpici Nazionali, a cui fanno riferimento le varie Federazioni Sportive.

³⁷ Come si desume dal sito della U.E.F.A. <https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/what-uefa-does/>

³⁸ U.E.F.A. Statutes, Art 5

4.1 Il C.O.N.I.

In Italia, al vertice troviamo il C.O.N.I., Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il Comitato fece la sua prima apparizione nel 1907 in occasione della decisione di creare un ente nazionale che organizzasse la partecipazione degli atleti italiani ai Giochi Olimpici di Londra del 1908; tuttavia, fu soltanto nel 1914 che nacque formalmente il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per i Giochi Olimpici, il quale, oltre a programmare la preparazione degli atleti italiani per questi Giochi, assunse funzioni di coordinamento a livello nazionale dell'ampio settore delle attività riconducibili in senso lato alla sfera sportiva³⁹.

Fu nel 1942, attraverso la L. 16 febbraio, n. 426, "Costituzione e Ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)", che il C.O.N.I. ottenne pieno riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico statale. Agli artt. 1 e 2, infatti, si legge che *"È costituito sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), avente personalità giuridica con sede in Roma"*, il cui compito principale è *"l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale"*. Con particolare riguardo a quest'ultimo articolo, autorevole dottrina⁴⁰ ha ritenuto che il riconoscimento del C.O.N.I. sia avvenuto attribuendo allo stesso personalità giuridica di diritto pubblico che emergerebbe dal fatto che l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale avvenga in relazione a scopi di interesse collettivo dei cittadini, con una forte cooperazione tra lo Stato e lo stesso Comitato. Non da ultimo, a sostegno di questa tesi, è da considerare anche il contesto storico-sociale in cui tale riconoscimento avviene: lo sport aveva rappresentato per il Fascismo un veicolo attraverso cui diffondere la propria ideologia.

³⁹ COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, p. 31

⁴⁰ *Ivi.*, p.32

Tuttavia, è solo con il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, conosciuto come "Decreto Melandri", che si afferma esplicitamente la natura pubblicistica del Comitato⁴¹. Tale decreto è stato adottato nell'ambito di una delega conferita al governo circa il riordino *"degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione del sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale"*. Se, nell'articolo 1 viene definita la natura e la posizione del C.O.N.I., rendendo esplicita la posizione dello stesso all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, è con il successivo articolo 2 che si rende esplicita la posizione del Comitato nell'ordinamento sportivo internazionale, stabilendo che *"Il C.O.N.I. si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO"*. Quest'articolo è oggetto di una forte critica da parte di alcuni esponenti della dottrina⁴² i quali ritengono che il Governo, in tal caso, non si sia limitato ad un riordino della materia, bensì abbia ecceduto i limiti della delega dettando *"una nuova disciplina diretta a mutare le regole fondamentali e la configurazione stessa dell'ordinamento sportivo nazionale"*.⁴³ L'articolo 2 prosegue enunciando alcuni dei compiti del C.O.N.I. che vengono ripresi ampiamente nel suo Statuto, all'articolo 2 "Funzioni di disciplina e regolazione"⁴⁴. Da ultimo al "Decreto Melandri" va

⁴¹ D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, Art. 1 - "Comitato olimpico nazionale italiano": *"Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato C.O.N.I., ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali"*.

⁴² SANINO, *Giustizia Sportiva*, p. 45

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Art. 2 - "Funzioni di disciplina e regolazione",
1. Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.
2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.

3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.

4. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale e

attribuito il merito di aver avviato il processo di privatizzazione delle Federazioni Sportive portandole a perdere il loro carattere pubblicistico quali organi del C.O.N.I. e a conseguire personalità di diritto privato⁴⁵.

Sarà nel 2004 il D.Lgs. 8 gennaio, n. 15, denominato "Decreto Pescante", che provvederà a meglio disciplinare le aree toccate dal precedente riordino, integrando le norme sopravvenute⁴⁶. Il Decreto Melandri era infatti riuscito solo in parte nell'intento di riordinare l'ambito sportivo e, seppur aveva portato una ventata innovativa sotto vari aspetti, altri ambiti avevano subito un'involuzione. In particolare, in relazione al rapporto tra C.O.N.I. e Federazioni Sportive, si era venuto a creare un problema sistemico nella misura in cui il C.O.N.I. assumeva natura pubblicistica mentre le Federazioni Sportive erano associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

4.2 Le Federazioni Sportive Nazionali, la F.I.G.C.

Le Federazioni Sportive Nazionali hanno il compito di rappresentare le singole discipline sportive; esse pur godendo di un'ampia autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, per ottenere il riconoscimento da parte del C.O.N.I. devono possedere alcune caratteristiche: svolgere un'attività sportiva sul territorio nazionale e sul piano internazionale, affiliandosi ad

assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport.

4-bis. Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.

5. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale.

6. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva.

7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo."

⁴⁵ D.Lgs. n. 242/1999, Art. 15, c. 2, "Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo".

⁴⁶ Ad esempio il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in L. 8 agosto 2002, n.178. In particolare all'art. 8 di detta legge nella misura in cui si prevede la costituzione di "C.O.N.I. Servizi S.p.a." deputata a sostenere economicamente l'operato del Comitato Olimpico.

una Federazione Internazionale di appartenenza al C.I.O., dotarsi di un proprio statuto basato su principi di democrazia interna, di pari opportunità e uguaglianza tra donne e uomini⁴⁷.

Fin dalla sua nascita il C.O.N.I. aveva mantenuto con le stesse uno stretto rapporto, in quanto esse costituivano non soltanto un'emanazione dello stesso Comitato, ma dei veri e propri strumenti operativi in grado di espletare il compito istituzionale della massima diffusione dello sport nel Paese. Uno dei compiti principali del Decreto Pescante era proprio quello di ripristinare il legame tra le due Istituzioni, inevitabilmente minato dal connubio forzoso tra articolo 1 e 15 del Decreto Melandri. Questa riunificazione viene attuata attraverso la ridefinizione di cui dell'articolo 1 del Decreto Pescante, per cui: *"Il C.O.N.I. è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate [...]"*, sostituendo il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Melandri. In questo modo viene ad affermarsi che la natura privatistica delle Federazioni, non solo merita di essere mantenuta, ma deve essere accentuata ai fini di un miglior espletamento delle funzioni gestionali e organizzative; allo stesso tempo la ridefinizione del C.O.N.I. quale Confederazione delle Federazioni impone la necessità di sottolineare il potere di controllo del C.O.N.I. sulle Federazioni stesse, anche in relazione agli aspetti pubblicitici della loro attività e all'utilizzo dei contributi alle stesse destinati⁴⁸.

Tuttavia, all'articolo 23 dello Statuto C.O.N.I. è presente una previsione per cui sembrerebbe che la natura pubblicitica delle Federazioni Sportive venga mantenuta in relazione al compimento di una vasta serie di atti. Tale previsione statuisce che *"hanno valenza pubblicitica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di*

⁴⁷ Statuto C.O.N.I., Artt. 20 e 21

⁴⁸ *Contesto legislativo-normativo dell'ordinamento sportivo italiano*, <http://www.csnaces.it/wp-content/uploads/2015/06/Lordinamento-sportivo-italiano.pdf>

ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici".

La compresenza di elementi propri del diritto privato e del diritto pubblico ha indotto la giurisprudenza ad aderire alla tesi della natura ibrida o mista delle Federazioni Sportive⁴⁹. A sostegno di tale tesi, la giurisprudenza si è espressa, con la sentenza della Suprema Cassazione 25 febbraio 2000, n. 46 per cui *"Avendo le federazioni sportive ambivalente natura giuridica, ora pubblicistica, quando esse assumono la qualifica di organi del Coni, ora, invece, privatistica, quando tale qualifica non viene in considerazione ovvero esse esercitano l'autonomia tecnica, organizzativa e gestoria loro espressamente riconosciuta, è possibile affermare che, in ordine al riparto di giurisdizione, mentre le controversie, ricollegabili alla natura privatistica delle federazioni, sono in ogni caso attribuite alla cognizione del giudice ordinario, dalla veste, al contrario, pubblicistica delle stesse ne discende, invece, la generale competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, essendo anche al riguardo decisivo il criterio del petitum sostanziale, il quale attiene all'individuazione dell'effettiva consistenza della posizione soggettiva fatta valere in giudizio".* A sciogliere questo nodo gordiano tra natura privatistica e pubblicistica ci ha pensato anche il comma 1-bis dell'articolo 23 Statuto C.O.N.I., secondo cui *"Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse".* In generale, dunque, le

⁴⁹ PEPE, *Brevi considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni Sportive Nazionali*, in *La voce del dir.*, 2017. <https://www.lavocedeldiritto.it/index.php/altri-diritti/item/860-brevi-considerazioni-sulla-natura-giuridica-delle-federazioni-sportive-nazionali>

Federazioni Sportive sarebbero soggetti di natura privatistica ma, limitatamente al novero di attività elencate nel sopra citato articolo, assumerebbero una dimensione pubblicistica, soggiacendo alle regole proprie della Pubblica Amministrazione⁵⁰. La valenza pubblicistica di queste attività non modificherebbe, tuttavia, in nessun modo il carattere prettamente privatistico delle Federazioni. Quest'ultimo infatti è predominante⁵¹, ed ha conseguenze notevoli in relazione alla configurazione giuridica degli atti adottati dagli enti federali che si caratterizzano per la loro natura privatistica, poiché in nessun caso, la valenza pubblicistica delle attività, di cui all'art. 23 dello Statuto C.O.N.I., può modificare in alcun modo l'originario regime di diritto privato dei singoli atti federali e delle situazioni giuridiche soggettive connesse⁵².

In Italia, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., è l'organo deputato a promuovere e disciplinare il gioco del calcio.

Da un punto di vista formale, essa è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, federata al C.O.N.I., dotata di un proprio Statuto approvato dal Presidente del C.O.N.I. In esso si legge che la F.I.G.C. *"è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dall'Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) e dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale"*⁵³, e pertanto deve svolgere la propria attività in perfetta coerenza con le deliberazioni di tali organi, in piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale⁵⁴.

Tra i principali compiti nell'attività di promozione del gioco del calcio, la F.I.G.C. cura le relazioni calcistiche internazionali, armonizzando ad essa

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ D.Lgs. n. 242/1999, Art. 15, c. 2

⁵² COLANTUONI, *op. cit.*, p. 64

⁵³ Statuto Federale F.I.G.C., Art. 1, comma 4

⁵⁴ *Ivi*, Art. 2 comma 5

l'attività interna; la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali, assicurando, infine, le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società⁵⁵.

La F.I.G.C. si avvale della collaborazione di vari soggetti per l'attività cui è deputata; tra di essi, all'articolo 9 di detto Statuto, troviamo le Leghe.

4.3 Le Leghe

Il ruolo delle Leghe si attua nell'ambito organizzativo-gestionale dell'attività sportiva, da svolgersi in collaborazione con la F.I.G.C..

Le Leghe hanno il compito di curare l'aspetto organizzativo dei vari campionati e coppe nazionali, stabilendone i calendari e i criteri di iscrizione, promozione e retrocessione di serie. Parimenti importante è il ruolo che esse svolgono nel tutelare, attraverso copertura assicurativa, gli sportivi professionisti dai rischi che possono incorrere nell'attività sportiva e forniscono agli stessi, al termine della loro attività, trattamento pensionistico. Rappresentano, inoltre, le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.

Le Leghe possono assumere una dimensione professionistica o dilettantistica, a tale riguardo si possono citare, nell'ambito della F.I.G.C., le quattro differenti Leghe del settore calcio: la Lega Nazionale Professionisti A, B, la Lega Calcio Professionisti, conosciuta anche come Lega Pro e la Lega Nazionale Dilettanti.

Le Leghe pur occupando una posizione gerarchica di basso rango, talvolta rivestono un ruolo trainante per l'economia italiana e dell'intero settore sportivo. Si pensi al caso della Lega di Serie A, che genera ogni anno ricavi per 3 miliardi di euro, con un indotto di 8 miliardi, contribuendo all'1% del PIL nazionale⁵⁶.

⁵⁵ *Ivi*, Art. 3

⁵⁶ Lega Serie A, *Nota* del 29 marzo 2020. <http://www.legaseriea.it/it/sala-stampa/notizie/info/nota-lega-serie-a-6>

4.4 Le società sportive ed i tesserati

Alla base della struttura gerarchica sportiva si trovano le società e le associazioni sportive, enti di diritto privato dalla cui presenza e capillarizzazione sul territorio dipende la diffusione di un'attività sportiva. Esse entrano a far parte dell'ordinamento sportivo attraverso la procedura di affiliazione che gli permette di esercitare legittimamente l'attività connessa all'attività sportiva di interesse.

Società ed associazioni agiscono secondo lealtà sportiva nel rispetto di principi, norme e consuetudini sportive, avendo altresì cura della funzione educativa, popolare, sociale e culturale riconosciuta allo sport⁵⁷ nei confronti dei loro tesserati.

Sezione Seconda

Fonti Normative e Regolamenti

Il diritto sportivo è governato da un vasto novero di fonti normative e regolamentari. In quanto risultato di un'interazione fra più ordinamenti, le fonti del diritto sportivo possono essere suddivise in due grandi categorie: le c.d. fonti eteronome, ossia fonti di produzione normativa che provengono da soggetti esterni all'ordinamento sportivo stesso, e le fonti del diritto sportivo propriamente dette, ossia quelle che esso stesso genera.

5. Le fonti eteronome

5.1 Fonti eteronome sovranazionali

Sin dal Trattato di Roma del 1957 che istituiva la Comunità Economica Europea, il mondo dello sport è stato oggetto di un totale disinteresse. In

⁵⁷ SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*

questo senso si può ritenere che le Istituzioni europee avessero focalizzato primariamente la loro attenzione sull'obiettivo di disciplinare il nascente mercato unico europeo, attraverso uno sviluppo armonico e sostenibile. Lo sport, invece, che da sempre ha rappresentato un fenomeno di unione dei popoli, negli anni in questione emergeva anche come importante fenomeno economico. Va da sé che ben presto, anche le Istituzioni comunitarie si accorsero, e riconobbero, la rilevanza dello sport nei vari settori dell'economia. In tale senso la pronuncia della Corte di Giustizia sul caso *Walrave* del 1974 sancisce l'assoggettività dello sport al diritto comunitario solo in quanto attività economica, ai sensi dell'art. 2 del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea⁵⁸.

Il diritto a praticare sport, come diritto di tutti i cittadini, sarà sancito nel 1975 con la Carta Europea dello Sport per Tutti, adottata nell'ambito del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. In essa lo sport viene inteso come attività volta a promuovere lo sviluppo umano, e per tale ragione deve essere sostenuta ed incoraggiata attraverso fondi pubblici.

Diversamente, a livello internazionale, lo sport aveva da sempre trovato una propria collocazione ed un proprio riconoscimento. Nel 1978 la comunità internazionale adotta la Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione fisica dell'UNESCO, che consacra a diritto fondamentale dell'essere umano la pratica dell'educazione fisica, e da ultimo, nella versione del 2015, ribadisce la fondamentale importanza dello sport e afferma che esso va praticato senza discriminazione alcuna, riconoscendogli valore inclusivo e di autodeterminazione⁵⁹.

Questi principi vengo ripresi nel 1992 nelle Carte di Rodi: la Carta Europea dello Sport e il Codice Europeo di Etica Sportiva, emanati nell'ambito della

⁵⁸ Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 dicembre 1974. Causa 36-74, *B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo*. In particolare "Considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del trattato"

⁵⁹ Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione fisica dell'UNESCO, Art. 2

settima Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport. In esse viene ribadito il valore etico e morale dello sport, inteso come veicolo per migliorare la condizione fisico-psichica e mezzo per migliorare le relazioni sociali⁶⁰. Il merito del Codice Europeo di Etica Sportiva va soprattutto all'aver riconosciuto il valore del "*fair-play*" come essenziale nell'attività sportiva, e nell'aver specificato le condotte che devono essere tenute dai singoli Stati, dagli enti sportivi e dai singoli atleti.

Sarà poi nel 1997 che verrà posta una pietra miliare attraverso la stipula del Trattato di Amsterdam.

In esso si afferma che il principio di non discriminazione, che prima della stipula copriva solo le discriminazioni basate sulla nazionalità, viene esteso ad ogni sua altra manifestazione.

Bisognerà aspettare il XXI° secolo, e precisamente la conferenza intergovernativa di Nizza del 2000 che, attraverso la "Dichiarazione sulla specificità dello sport e la sua funzione sociale in Europa", manifesterà la volontà di tutelare quelle caratteristiche peculiari e proprie dello sport, di cui si dovrà tener conto nell'attuazione delle future politiche comunitarie.

Nel 2007 la Commissione Europea adotta il Libro Bianco sullo Sport, documento nel quale verrà definito il ruolo sociale dello sport, la sua dimensione economica e l'organizzazione nei singoli Stati europei, in particolare, si evidenzia la necessità da parte degli Stati membri di cooperare e combattere il fenomeno del doping.

Nello stesso anno, il Parlamento europeo, con la Risoluzione 2130/2006 "Futuro del calcio professionistico in Europa" del 29 marzo, stabilisce il primario ruolo del calcio nel panorama sportivo internazionale, affermando le sue potenzialità in tema di educazione, promuovendolo quale collante sociale e attribuendo, infine, ai singoli Stati membri il compito di diffonderlo attraverso le proprie federazioni.

⁶⁰ Carta Europea dello Sport, Artt. 1 e 2

Da ultimo è con il Trattato di Lisbona, in vigore dal 2009, che lo sport diviene una competenza specifica dell'Unione Europea; così come recita l'articolo 165 del TFUE l'Unione contribuisce *"alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa [...] promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi [...]"*.

5.2 Fonti eteronome di natura statale

5.2.1 La Costituzione

Quando nel 1948 i Padri Costituenti dotarono l'Italia di una Carta Costituzionale, manifestarono, in linea con l'Europa, il loro disinteresse per lo sport. Questo atteggiamento potrebbe essere ricollegato alla volontà degli stessi di segnare una netta cesura rispetto al recente passato, nel quale la strumentalizzazione della pratica sportiva era uno dei pilastri della propaganda fascista. Tuttavia, in forma implicita lo sport viene riconosciuto come strumento per la promozione umana e sociale, e si affida alla Repubblica il compito di diffonderlo. Ciò viene previsto all'articolo 3 comma 2 della Costituzione, laddove si prevede che *"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"*. Parimenti nell'articolo 2 si puntualizza che *"La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]"*. Il fenomeno sportivo trova collocazione implicita anche negli articoli 18 e 31. Il primo fissa il principio di associazionismo inteso come libertà di associarsi anche senza autorizzazione per fini non contrari alla legge, mentre nel secondo nella misura in cui la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo è da garantirsi alla scelta di vita che il soggetto ha effettuato. Anche

l'articolo 33, inoltre, prevedendo la libertà di insegnamento può facilmente essere collegato con la funzione formativa ed educativa dello sport praticato a tutti i suoi livelli.

Si possono collegare alla pratica sportiva, intesa come attività lavorativa professionale, alcuni articoli del Titolo III della nostra Carta Costituzionale, e precisamente l'articolo 35 nella misura in cui "*La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*" e ne garantisce i diritti connessi; l'articolo 36 laddove si riconosce al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato. Meritano menzione anche gli articoli 39 e 40 che pongono i principi di libertà sindacale, contrattazione collettiva e diritto di sciopero.

Si può infine citare l'articolo 117, così come modificato dalla riforma costituzionale del Titolo V del 2001, che, prevedendo espressamente un ordinamento sportivo, lo colloca tra le materie su cui lo Stato ha competenza concorrente con le Regioni; in questo articolo si ribadisce inoltre la competenza esclusiva dello Stato sul C.O.N.I quale ente pubblico nazionale al vertice dello sport.

5.2.2 *Fonti di rango legislativo, la L. 91 del 1981*

Proseguendo con la trattazione delle fonti dell'ordinamento statale in materia sportiva sicuramente meritano di essere ricordati il Decreto Melandri, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ed il Decreto Pescante, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

Ad essi si aggiunge come fonte di importanza centrale in quest'ambito, la L. 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo.

L'entrata in vigore di questa legge segna una data fondamentale per il riconoscimento dello *status* dello sportivo professionista. Questa legge, rubricata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", vede la luce in seguito ad un laborioso *iter* parlamentare incentrato sulla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo.

Merito di questa legge va riconosciuto nell'aver finalmente regolamentato il rapporto di lavoro tra sportivi professionisti e società sportive, dando certezze e tutele giuridiche ai lavoratori di questo settore, con particolare riguardo al mondo del calcio.

Anteriormente a tale data il mondo sportivo era disciplinato solamente sotto il profilo organizzativo con la L. 426/1942, lasciando ampia libertà di azione alle singole Federazioni Sportive. Il legislatore, infatti, aveva tralasciato di disciplinare specificatamente l'ambito sportivo che, tuttavia, per il sempre maggior numero di partecipanti e il crescente interesse economico, necessitava di certezze.

Tale vuoto normativo cerca di essere colmato da dottrina e giurisprudenza, soprattutto laddove si cerca di chiarire il problema della natura giuridica del rapporto che vincola lo sportivo professionista all'associazione sportiva.

Un primo intervento chiarificatore a riguardo, si rese necessario in seguito alla Tragedia di Superga del 1949, nella quale perì il Grande Torino. In quell'occasione, la società piemontese sulla base del concetto del vincolo sportivo, sostenne la tesi che il calciatore fosse un bene della società di appartenenza e che quindi, in caso di perimento a causa di terzi, in quel caso un vettore aereo, si configurasse un diritto al risarcimento del danno in favore della società stessa ex art. 2043 c.c.. La Cassazione, in quella circostanza, qualificò il contratto come una prestazione d'opera, respingendo quindi le richieste della società granata e concludendo che la morte dell'atleta per responsabilità di un terzo non costituiva violazione diretta di un interesse dell'associazione sportiva in quanto datore di lavoro⁶¹.

Questo indirizzo giurisprudenziale fornito dalla Suprema Corte è successivamente mutato con la sentenza n. 2324 del 21 ottobre 1961, che ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro poiché, sulla

⁶¹ Cass. 4 luglio 1953, n. 2085

base del dettato dell'art. 2094 c.c., sussistevano per i calciatori professionisti i requisiti della continuità, esclusività e professionalità della prestazione oggetto del contratto.

Un ulteriore intervento della Corte di Cassazione con la sentenza del 2 aprile 1963, n. 811 ha rimescolato le carte.

Partendo dal presupposto che lo status di atleta professionista richiedeva il tesseramento presso una federazione sportiva, riconosciuta e affiliata al C.O.N.I., che portava quest'ultima a detenere un diritto pressoché esclusivo sull'atleta stesso, si configurava tra le parti la costituzione di un vincolo, il c.d. vincolo sportivo. Questa situazione porta gli ermellini a considerare che lo sport, inteso come forma di lavoro, *"difficilmente possa collimare con il concetto tipico del lavoro subordinato⁶²"*, proponendo per esso una *"veste certamente atipica⁶³"*. In questo senso al contratto di lavoro dello sportivo professionista non si poteva applicare la L. 29 aprile 1949, n. 264 in tema di collocamento dei lavoratori.

In questa sentenza si affronta anche, per la prima volta, la differenza tra sportivo professionista e dilettante, riconoscendo come *"il professionismo sorge solo da un particolare sviluppo di alcuni sport, come il gioco del calcio, [...] sia dal punto di vista della loro diffusione, sia da quello dell'organizzazione dello spettacolo, incontrando essi un particolare favore nella massa del pubblico, più che per le doti intrinseche di atletismo che sviluppano, per la loro idoneità indubbia a suscitare passioni di parte tra i sostenitori dei rispettivi atleti e a interessare come vero e proprio spettacolo, sicché di conseguenza sorgono e si incrementano interessi patrimoniali [...]"⁶⁴*.

Una svolta decisiva nel senso della subordinazione del rapporto giuridico dello sportivo professionista si ha nel 1971, quando la Corte di Cassazione

⁶² Cass. Civ. Sez. III, 2 aprile 1963, n. 811, esprimendosi in relazione alla precedente sentenza Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

è nuovamente chiamata ad esprimersi, con la sentenza n. 174 del 26 gennaio. La questione era relativa, ancora una volta, ad un fatto funesto: in seguito alla scomparsa del giovane numero 7 del Torino, Luigi Meroni, morto in seguito ad un incidente stradale, la società adite le vie legali per ottenere un risarcimento, si era vista, in un primo momento, opporre una decisione negativa come 18 anni prima⁶⁵.

Giunti all'ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, tuttavia, confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo, uniformandosi ai suoi precedenti orientamenti, e ha quindi ammesso il principio della tutela aquiliana del credito.

La giurisprudenza si era definitivamente espressa con una propensione per la natura subordinata del rapporto di lavoro dello sportivo professionista, ma rimaneva chi, in dottrina, si manteneva su posizioni differenti.

Tale squilibrio venne definitivamente colmato con la L. 91/81.

Le vicissitudini che portarono alla promulgazione della L. 91/81 sono da ricercarsi in ciò che accadde nel luglio 1978, quando l'allora Pretore di Milano, il Dott. Costagliola, bloccò lo svolgimento del "calciomercato", dichiarando illegittima la procedura di trasferimento di un atleta da un sodalizio sportivo ad un altro e vietando l'intervento di qualsivoglia forma di mediazione privata nell'ambito della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. Tale provvedimento venne assunto sulla base del fatto che le pratiche del trasferimento tipiche del calciomercato fossero in netto contrasto con la L. 264/1949, sostenendo la tesi giurisprudenziale della natura subordinata del contratto di lavoro sportivo, trascurando, così, la pronuncia della Suprema Corte del 1963. Avendo tale provvedimento dichiarato illegittime le pratiche del calciomercato, come conseguenza di ciò si ebbe la nullità di tutti i contratti stipulati in quell'estate, si paventava

⁶⁵ In occasione della già menzionata sentenza della Cassazione n. 2085/1953

pertanto il rischio che la stagione sportiva calcistica 1978-79 non si disputasse.

Si rese necessario un intervento urgente del Governo, che emanò il D.L. 14 luglio 1978, n. 367 "Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria"; esso stabiliva che la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra atleti, tecnici, anche se professionisti, e società sportive, sono regolati dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.. Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche di specialità ed autonomia dei questi rapporti, in particolare quelli *"relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni"*⁶⁶.

Successivamente questo Decreto Legge venne convertito nella L. 4 agosto 1978, n. 430 che confermò l'inapplicabilità della disciplina comune in tema di lavoro subordinato in rapporto al lavoro sportivo, invitando però il Governo a disciplinare in modo organico tale materia.

Fu il Governo Andreotti a presentare un disegno di legge che, dopo la canonica navetta parlamentare, fu tramutato nella L. n. 91 del 1981, che segnava il riconoscimento degli atleti professionisti, pur considerando le specificità della loro attività, come lavoratori subordinati, salvo alcune eccezioni, regolamentando per la prima volta in modo organico il rapporto lavorativo con le società sportive.

La L. 91 del 1981 è suddivisa in quattro capi:

- I. Dall'articolo 1 all'articolo 9, "Sport Professionistico";
- II. Dal 10 al 14, "Società Sportive e Federazioni Sportive Nazionali";

⁶⁶ Art. 1 D.L. 14 luglio 1978, n. 367

- III. L'articolo 15, "Disposizioni di Carattere Tributario";
- IV. Dal 16 al 18, "Disposizioni Transitorie e Finali".

L'articolo 1 recita testualmente: "*L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero*". Il principio di libertà sancito in questo articolo pare riferirsi all'attività sportiva in qualsiasi forma essa venga svolta, sia agonistica sia amatoriale. Tuttavia, la libertà cui fa riferimento l'articolo 1 è fortemente limitata: l'esercizio dell'attività sportiva è libero ed effettivo solo quando essa viene praticata come attività ricreativa e quindi nell'ambito di impiego del tempo libero. Essa non è altrettanto libera quando si intende praticata a livello agonistico, in quanto la presenza di Federazioni nei vari settori sportivi, implica per l'atleta l'obbligo di affiliarsi presso di esse attraverso il tesseramento⁶⁷.

Pertanto si viene a delineare un duplice ordine: il soggetto libero di esercitare attività sportiva nella disposizione del proprio tempo libero ed il "professionista" che esercita attività agonistica e che non può prescindere dal tesserarsi nell'esercizio della propria libertà.

Alcuni⁶⁸ hanno ravvisato in quest'articolo un'integrazione dell'articolo 2 della Costituzione, in particolare un inviolabile diritto della personalità che non può essere né soppresso né limitato senza andare a minare le basi democratiche dell'ordinamento⁶⁹. In particolare si verrebbe a delineare una problematica convivenza tra la libertà dell'atleta, sia a livello sportivo che contrattuale, e il c.d. vincolo sportivo derivante dal tesseramento. Precedentemente al 1981, l'atleta, una volta tesserato, era legato a tempo indeterminato al sodalizio sportivo anche oltre la scadenza del suo contratto di lavoro e non era libero di trasferirsi presso una nuova compagnia sportiva senza preventivo assenso della società di appartenenza. Con la legge in

⁶⁷ VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*

⁶⁸ Si vedano VIDIRI, *op. cit.* e DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*

⁶⁹ DURANTI, *op. cit.*

questione, in particolare all'articolo 16, si attua la graduale eliminazione, e precisamente entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di tale legge, di tutte le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo", rimanendo tuttavia in vigore per gli atleti dilettanti, non assoggettati al regime della L. n. 91/81. In particolare per coloro che hanno ravvisato in quest'articolo una connessione con l'articolo 2 della Carta Costituzionale, si verrebbe a creare, con riferimento allo sport dilettantistico, una notevole compressione della libertà del singolo atleta.

Con riferimento, invece, allo sport dilettantistico giovanile è mia opinione che si possa delineare un profilo di conflittualità tra il concetto di vincolo sportivo e i diritti dei minorenni sanciti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nella misura in cui una società possa impedire ad un giovane di esercitare liberamente sport in un'altra società.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge ai soli professionisti sportivi, fornendone una definizione: *"gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica"*.

Rientrano nella categoria dei soggetti a cui la legge va applicata soltanto gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici; ne deriverebbe, quindi, un'elencazione tassativa nella quale non potrebbero essere ricomprese ulteriori figure⁷⁰.

⁷⁰ In tale senso si è espressa la Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9551, in merito al contratto di lavoro del massaggiatore che, non rientrando nel novero dell'elencazione di cui all'art. 2 L. n. 91/1981, rientra nell'ambito di applicazione delle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato.

Lo *status* di professionista viene a sussistere in base alla presenza di alcuni elementi oggettivi: lo svolgimento di un'attività sportiva a titolo oneroso e continuativo, nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e definite come professionistiche dalle rispettive Federazioni⁷¹.

Circa l'elemento dell'onerosità, la prestazione deve risultare remunerata in proporzione pari alla qualità e quantità della stessa, in accordo con l'articolo 36 della Costituzione. Il compenso viene solitamente pattuito tra le parti contraenti nei limiti dei minimi collettivi.

La dottrina ha ampiamente criticato il carattere della continuità come elemento di circoscrizione della definizione di professionista sportivo; infatti la continuità caratterizza anche l'attività dello sportivo dilettante, come sostenuto dal Duranti, che afferma che più che l'elemento della continuità, andrebbe richiamato quello della prevalenza, nel senso che il "*professionista sportivo è [...] certamente è colui che pratica lo sport per professione e per il quale, dunque, l'attività sportiva è attività prevalentemente esercitata rispetto ad altre e dalla quale ricava un reddito*". Paradossalmente, infatti, se ci si limitasse al dato testuale della continuità della prestazione, ne deriverebbe un contrasto con l'articolo 3 della stessa legge, nella misura in cui si prevedono prestazioni lavorative sportive caratterizzate dal carattere della non-continuità.

L'articolo 3, comma 1, individua che "*La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge*".

Con tale previsione il legislatore ha statuito una presunzione assoluta di lavoro subordinato riferendosi solo al rapporto contrattuale dell'atleta.

Per gli altri soggetti, elencati all'art. 2, il compito di determinare la subordinazione dell'attività svolta spetta al giudice che, nel caso concreto, si avvarrà dei criteri ordinari, di cui agli artt. 2094 e 2222 del Codice Civile, per la determinazione della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

⁷¹ DURANTI, *op. cit.*

Assumendo, quindi, che il rapporto di lavoro dello sportivo sia di natura subordinata, quest'articolo ci indica alcune ipotesi nelle quali si può configurare un rapporto di lavoro autonomo, elencando, al secondo comma, i requisiti necessari affinché una prestazione lavorativa possa identificarsi come tale. Tali requisiti sono che:

"(a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
(b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a seduta di preparazione od allenamento;
*(c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno"*⁷².

In accordo con parte della dottrina⁷³, il termine "requisito" utilizzato nella norma dal legislatore, non starebbe ad indicare delle caratteristiche intrinseche che l'attività sportiva deve assumere, bensì delle mere casistiche nelle quali si può identificare una prestazione di lavoro autonomo. A sostegno di quanto affermato proviamo a pensare all'attività del calciatore professionista esercitata nell'ambito di *club*: in questo caso la prestazione di lavoro dello stesso viene a qualificarsi come subordinata. La stessa attività sportiva prestata dal calciatore professionista, convocato dalla propria Selezione Nazionale, si qualifica invece come lavoro autonomo, poiché *"configura un'attività lavorativa, ma difetta dei connotati della subordinazione, non essendo, in particolare, ricollegabile a "comando" o "distacco" da parte delle singole società sportive di appartenenza"*⁷⁴.

Ai fini del mio elaborato merita una dettagliata analisi l'articolo 4 della suddetta legge.

L'articolo 4 è l'articolo di riferimento della L. 91/81 in materia di rapporto di lavoro sportivo subordinato; esso è suddiviso in 9 commi e va a dettare la

⁷² L. 91/1981, Art. 3, comma 2

⁷³ DURANTI, *op. cit.*

⁷⁴ Cass. Civ., 14 luglio 1999, n. 5866

disciplina speciale per questa categoria di contratti di lavoro, normandone contenuto, modi di costituzione, validità, forma, derogando alla disciplina generale.

I primi due commi fissano le caratteristiche generali che il contratto di lavoro dello sportivo professionista deve assumere: assunzione diretta, forma scritta *ad substantiam*, a pena di nullità, rispettando il contratto tipo stipulato tra sindacato sportivo e federazione di riferimento. Inoltre *"La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione"*.

Il comma 3 prevede che le clausole peggiorative siano sostituite di diritto con le clausole del contratto tipo, delineando un meccanismo di protezione per il contraente debole, cioè l'atleta.

Si può delineare, quindi, un parallelo con l'articolo 2077, comma 2, del Codice Civile, nella misura in cui anch'esso prevede che le eventuali clausole difformi dei contratti individuali siano sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Al successivo comma 4, si prevede che lo sportivo abbia diritto-dovere di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite dalla società per il conseguimento degli scopi agonistici. Si può delineare un parallelo con l'articolo 2094 del Codice Civile, nella misura in cui il lavoratore ha l'obbligo di prestare il proprio lavoro *"alle dipendenze e sotto la direzione"* della parte datoriale; quest'ultima, per contro, dovrà assicurare all'atleta la partecipazione alle sedute di allenamento, non essendovi alcun obbligo specifico di partecipazione alle gare.⁷⁵

Al comma 5 si prevede la facoltà delle parti di inserire, per le controversie contrattuali insorte fra la società sportiva e l'atleta, una clausola

⁷⁵ Dalla lettura dell'Art. 15 del F.I.F.A. R.S.T.P, si ricava che al solo professionista *"established"* spetti il diritto di partecipare almeno al 10% delle gare della stagione sportiva, altrimenti configurandosi una *"giusta causa sportiva"* per la risoluzione del contratto, a contrario se ne deduce che per tutti gli altri giocatori non vi sia un *"diritto"* a partecipare ai matchs.

compromissoria, che devolve tali questioni ad un collegio arbitrale le cui caratteristiche vengono specificate nella clausola stessa.

Proseguendo nell'analisi, il comma 6, va a disciplinare, l'esplicito divieto di inserimento di clausole contrattuali limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, le c.d. clausole di non concorrenza. Tale previsione, in antitesi con la disciplina generale di cui all'art. 2125 del Codice Civile, viene giustificata considerando lo sport come un'attività concorrenziale e quindi competitiva dunque non è possibile prevedere clausole che limitino un carattere intrinseco dell'attività stessa.

Merito del comma 7 è l'aver previsto la facoltà per le federazioni di istituire un fondo, ex articolo 2123 c.c., che permetta ai professionisti sportivi di vedersi corrisposta, al termine della loro attività sportiva, una indennità di anzianità, fino ad allora negata⁷⁶. Parrebbe che questo comma con "*termine dell'attività sportiva*" facesse riferimento a fondi di previdenza, anziché riferirsi ad un'indennità di anzianità, risultando ambigua nel definire la possibilità per i calciatori professionisti di ottenere una indennità di anzianità, come sostenuto dal Cantamessa⁷⁷.

Il comma 8 dispone che: "*Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1996, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.*"

Tale comma fornisce una lista di norme che, sebbene siano normalmente applicate a tutti i lavoratori, sono inapplicabili al rapporto di lavoro sportivo, in virtù della specialità e dell'unicità di tale rapporto di lavoro.

In particolare, con riferimento all'articolo 4 della legge del 20 maggio 1970 in tema di utilizzo di impianti audiovisivi per il controllo a distanza

⁷⁶ Si veda Pretura di Napoli, 6 febbraio 1980, n. 365

⁷⁷ CANTAMESSA RICCIO, SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*

dell'attività dei lavoratori, viene sancita la sua inapplicabilità in virtù della spettacolarizzazione dell'attività sportiva; infatti la forte attrattiva mediatica che lo sport ha, necessita che le manifestazioni sportive siano riprese e diffuse tra il pubblico.

Parimenti non applicabile al rapporto di lavoro sportivo è l'articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui *"sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente"*. L'inapplicabilità di tale norma va a vantaggio sia della società sportiva che potrà monitorare la salute e lo stato fisico dei propri tesserati, monitorando così anche l'investimento fatto; sia per gli atleti stessi che potranno godere delle migliori cure laddove necessitino, sia per migliorare la loro forma psico-fisica sia per recuperare da un infortunio. L'atipicità della prestazione sportiva di lavoro si manifesta anche in relazione al carattere proprio di duttilità delle prestazioni fornite dai lavoratori. In questo senso si può leggere la scelta del legislatore di escludere l'applicabilità dell'articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori⁷⁸. Nell'ambito del settore sportivo è infatti difficile poter inquadrare i concetti di mansione e di categoria di lavoro; può esserci di aiuto pensare al ruolo dei calciatori nei rispettivi club: un calciatore ben potrebbe venirsi a trovare fuori ruolo per necessità di campo, o ben potrebbe essere usato in un ruolo differente dall'abituale.

Il potere di *ius variandi* del datore di lavoro sportivo non è, tuttavia, da considerarsi come un potere assoluto. In tale senso si è espressa la Pretura di Prato con la sentenza del 2 novembre 1994, n. 61, con la quale si è stabilito che un allenatore che viene assunto per allenare la prima squadra

⁷⁸ *"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo"*

di una società e viene invece adibito a svolgere le mansioni di preparatore tecnico, configuri un inadempimento da parte della società sportiva.

Infine, in riferimento all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e a tutte le altre norme in tema di licenziamento, l'inapplicabilità delle stesse, con riferimento all'ambito di lavoro sportivo, vede propria *ratio* nella volontà del legislatore di creare un regime di maggiore libertà contrattuale e mobilità rispetto ai lavoratori subordinati classici che permetta agli atleti di ricevere proposte contrattuali da altre società, potendosi cimentare in nuovi ambienti ove poter trovare nuovi stimoli agonistici⁷⁹.

Da ultimo, il comma 9 prevede la non applicabilità dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in tema di sanzioni disciplinari, poiché ostacolerebbe la celerità delle procedure sportive.

Merita inoltre menzione anche l'articolo 5 della L. 91/81 che ha visto l'introduzione dell'istituto della cessione del contratto, di cui tratterò successivamente nel corso del mio elaborato.

In conclusione all'analisi della L. 91/81, si possono elencare le numerose positività che in essa troviamo: il pregio di aver riconosciuto alla prestazione dello sportivo professionista una natura di vero e proprio rapporto lavorativo, affiancandogli una serie di tutele previdenziali, assistenziali e sanitarie previste per la maggior parte dei lavoratori, ed ancora aver riconosciuto all'impegno, al tempo, alla dedizione dell'atleta un vero e proprio obbligo contrattuale⁸⁰. Risulta necessario altresì ricordare che, questa legge ha iniziato il graduale procedimento per l'abolizione del vincolo sportivo, seppur limitatamente alla sfera del professionismo.

Tuttavia, una parte della dottrina si è espressa negativamente, soprattutto considerandola una "*legge malfatta non tanto per i fini perseguiti, quanto per le soluzioni tecnico-giuridiche adottate*"⁸¹. In particolare sono state

⁷⁹ CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, *op. cit.*, p. 168

⁸⁰ SPADAFORA, *op. cit.*

⁸¹ BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*

criticate, sia da un punto di vista applicativo che interpretativo, le scelte del legislatore riguardo all'articolo 3 e al silenzio sul mondo del dilettantismo. Sulla figura del dilettante non si ha menzione alcuna, e pertanto risulta difficile qualificare la prestazione dello stesso⁸².

Sull'articolo 3, in merito alla previsione dei tre "requisiti" nei quali si identificano altrettante ipotesi di fattispecie di lavoro autonomo, si discute se essi possano qualificarsi effettivamente come lavoro autonomo o siano da considerarsi come "*ipotesi di lavoro subordinato sottratte all'applicazione della disciplina di riferimento*" e quindi qualificate come autonome⁸³.

Ulteriore critica è stata mossa circa la possibile sussistenza di una questione di legittimità costituzionale nella misura in cui la legge prevede che l'attività sportiva, anche professionistica, sia libera. Stante l'inesistenza di un pluralismo sindacale di categoria, ci si è domandati come si possa garantire la libertà al professionista che, per esercitare tale attività lavorativa, si veda costretto a firmare un contratto di lavoro conforme al contratto tipo stipulato tra federazione e associazione di categoria. Infatti l'atleta sarebbe obbligato a seguire l'accordo collettivo e lo schema tipo del contratto predisposto, anche se non aderisse alle politiche sindacali, diventandogli altrimenti preclusa la pratica dell'attività sportiva.

Altro demerito di tale legge è quello di non aver previsto la categoria del semiprofessionismo. Questa scelta, soprattutto a livello calcistico, ha causato numerosi problemi; con la riforma dei campionati di Serie C e D, molte squadre, prima semiprofessionistiche, ammesse nella categoria del professionismo, hanno risentito dei più gravi costi finanziari e controlli che tale categoria imponeva.

La gran parte della dottrina si auspicherebbe una revisione della L. 91/81, in particolare si richiede al legislatore di non prevedere espressamente la

⁸² A riguardo si veda PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981, n. 91* laddove sostiene che nel momento in cui non si fa riferimento né alla gratuità o meno della prestazione, né all'esistenza o meno di un vincolo di subordinazione che "*costituisce al contrario il punto di riferimento fondamentale tipico secondo il diritto comune del lavoro*".

⁸³ *Ibid.*

natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro sportivo, bensì di lasciare ampia autonomia alle parti nel decidere quale schema contrattuale seguire *"in funzione del tipo di sport praticato e della relativa natura, di squadra o individuale"*⁸⁴.

La L. 91 del 1981 è stata, sotto certi aspetti, radicalmente novellata con l'introduzione del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, conosciuto come Decreto Bosman, successivamente convertito nella L. 18 novembre 1996, n. 586. In particolare quest'ultima conclude definitivamente il processo di abolizione del vincolo sportivo, iniziato dall'art. 16 della L. 91/81, derivante dal tesseramento e modifica l'articolo 3 nella misura in cui *"prevedeva l'obbligo del pagamento di una indennità di preparazione e promozione con riferimento ad ogni tesseramento di atleta professionista"*⁸⁵ ed infine le va attribuito il merito di aver consentito la quotazione delle società sportive nei mercati regolamentati.

6 Fonti autonome

Le fonti autonome costituiscono le fonti del diritto sportivo propriamente dette, cioè quelle emanate da soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo. Ai fini della trattazione si riprende la divisione tra fonti emanate da organismi di livello internazionale e nazionale.

6.1 Fonti autonome internazionali

Nel novero delle fonti autonome internazionali si trovano le raccomandazioni del C.I.O., gli statuti delle Federazioni Sportive Internazionali ma, la fonte di vertice, è sicuramente la Carta Olimpica.

⁸⁴ SPADAFORA, *op. cit.*

⁸⁵ PITTALIS, *op. cit.*

6.1.1 La Carta Olimpica

La prima versione della Carta Olimpica venne adottata nel 1908 con il titolo di *"Annuaire du Comité International Olympique"*, essa conteneva alcune delle norme precedentemente scritte da Pierre de Coubertin sul finire del XIX secolo.

Nel 1978 assume per la prima volta la denominazione di Carta Olimpica e la versione attualmente in vigore è quella adottata a seguito delle modifiche del 2 agosto 2016.

Essa è un codice composto da sei capitoli e 61 articoli e le sue lingue ufficiali sono il francese e l'inglese.

Di particolare rilevanza sono i "Principi fondamentali" in cui si ha la definizione specifica della Carta Olimpica che *"è il codice che riassume i Principi Fondamentali, le Regole e le Norme di Applicazione adottati dal C.I.O. Essa sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Movimento Olimpico; essa fissa inoltre le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici"*⁸⁶.

La Carta Olimpica ha tre obiettivi principali, come si legge dall'introduzione alla stessa:

- a. in quanto documento di base di natura costituzionale, stabilisce e ricorda i principi fondamentali e i valori essenziali dell'Olimpismo;
- b. serve da statuto per il Comitato Olimpico Internazionale;
- c. definisce i diritti e gli obblighi reciproci delle tre parti costitutive del Movimento olimpico: le Federazioni Internazionali, i Comitati Nazionali Olimpici, i comitati organizzativi dei Giochi Olimpici, che devono conformarsi tutti alla Carta Olimpica⁸⁷.

⁸⁶ Carta Olimpica, Principi Fondamentali, punto 9

⁸⁷ Carta Olimpica, Introduzione, nella misura in cui si legge che: *"In essence, the Olympic Charter serves three main purposes:*

a) *The Olympic Charter, as a basic instrument of a constitutional nature, sets forth and recalls the Fundamental Principles and essential values of Olympism.*

A fondamento dell'Olimpismo, come specificato dalla stessa Carta, possiamo annoverare il principio di uguaglianza, lo spirito di amicizia, la solidarietà e il fair play, così come, al punto 6 dei Principi fondamentali, possiamo leggere che scopo del Movimento Olimpico è quello di *"contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play"*.

Il grande merito del barone De Coubertin è stato quello di aver precorso i tempi: il suo fine era quello di rendere lo sport un mezzo attraverso il quale poter unire, uno strumento attraverso cui promuovere la crescita degli individui, un mezzo di educazione universale dei popoli. Egli sdogana lo sport facendolo passare da svago per soli nobili, ad una vera e propria filosofia a disposizione delle masse, uno stato dello spirito.

La realizzazione dell'Olimpismo è affidata al Movimento Olimpico, capitanato dal C.I.O., cui spetta la titolarità dei Giochi Olimpici.

Restando in tema C.I.O. possiamo citare le direttive e le raccomandazioni che esso emana come fonti del diritto sportivo internazionale. La differenza tra le due si rifà alla classica distinzione che si ha tra direttive come atti normativi vincolanti in merito a specifici obiettivi e le raccomandazioni come atti privi di efficacia vincolante.

6.1.2 F.I.F.A. Regulations

Fanno parte delle fonti autonome internazionali anche gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali. Questi devono

-
- b) *The Olympic Charter also serves as statutes for the International Olympic Committee.*
 - c) *In addition, the Olympic Charter defines the main reciprocal rights and obligations of the three main constituents of the Olympic Movement, namely the International Olympic Committee, the International Federations and the National Olympic Committees, as well as the Organising Committees for the Olympic Games, all of which are required to comply with the Olympic Charter".*

conformarsi con i principi posti dalla Carta Olimpica e uniformare la disciplina a livello sovranazionale, dando degli standard comuni in ogni disciplina sportiva, per permettere a tutti gli Stati di poter partecipare alle competizioni organizzate.

Fonti internazionali nel mondo del calcio sono certamente le *F.I.F.A. Regulations*.

Esse sono un insieme di regolamenti, codici e statuti, posti dalla stessa Federazione ed hanno il compito di disciplinare in mondo uniforme, a livello sovranazionale, i vari aspetti che governano il mondo del calcio.

In particolare il *F.I.F.A. Statute* che, tra le altre cose, pone i principi generali perseguiti dall'ente federale, la sua organizzazione ed il rispetto delle *IFAB Laws of the game*. Il *F.I.F.A. Disciplinary Code* e *Code of Ethics* che ricomprendono il complesso di norme disciplinari e di giustizia interna; il *F.I.F.A. Regulations on Working with Intermediaries* che disciplina il ruolo degli intermediari ed infine il *F.I.F.A. R.S.T.P.* ossia il *Regulations on the status and transfers of players* che regola lo status e i trasferimenti dei calciatori sul piano internazionale.

Quest'ultimo vide la luce successivamente agli eventi che seguirono l'emanazione della storica Sentenza Bosman. Questa sentenza aveva messo il mondo del calcio di fronte alla necessità di riformare le regole fino ad allora osservate nell'ambito dei trasferimenti internazionali.

Dopo numerose critiche e pressioni da parte della Commissione Europea, l'Unione Europea e la F.I.F.A. stipularono, il 5 marzo 2001, l'Accordo di Bruxelles. In esso si stabiliva che la F.I.F.A., in accordo con la U.E.F.A., si impegnava a modificare il regolamento nella versione del 1997, con la previsione di: un sistema di indennizzo della formazione per i calciatori di età inferiore a 23 anni, con l'intento di premiare la società che si era occupata della formazione del giovane; una maggiore tutela nel trasferimento internazionale dei calciatori minorenni; l'introduzione di una "finestra" per i trasferimenti; durata minima e massima dei contratti; il

ricorso ad un sistema arbitrale per la soluzione delle controversie ed infine il necessario bilanciamento del principio di stabilità contrattuale con la possibilità di prevedere un recesso unilaterale⁸⁸.

Sempre nel 2001 vi fu l'emanazione del *F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfer of Players (R.S.T.P.)*.

Questo Regolamento si articola in nove sezioni e otto allegati finali.

Una prima sezione dedicata alla parte introduttiva, seguita da disposizioni sullo status dei giocatori, sul tesseramento e la registrazione degli stessi; segue la parte sul mantenimento della stabilità contrattuale tra professionista e club; *third-party ownership* dei diritti economici dei calciatori; trasferimenti internazionali dei minorenni; indennità di formazione e meccanismo di solidarietà ed infine giurisdizione e disposizioni finali.

Per quanto concerne gli allegati essi sono: l'allegato 1, dedicato al rilascio dei calciatori per le nazionali; l'allegato 2 alle procedure per le richieste di primo tesseramento e di trasferimento internazionale di minori; l'allegato 3 al Transfer Matching System e 3a, procedura amministrativa per il trasferimento di giocatori tra associazioni esterne al TMS; l'allegato 4 alle modalità di pagamento delle indennità di formazione per giovani calciatori; l'allegato 5 dedicato al contributo di solidarietà; l'allegato 6 che disciplina la procedura di richiesta di risarcimento relative alla formazione e al meccanismo di solidarietà ed infine l'allegato 7 che contiene le regole per lo status ed il trasferimento dei giocatori del futsal (calcio a 5).

L'articolo 1 delle Disposizioni Introduttive definisce la natura di tale Regolamento come un insieme di "*regole generali e vincolanti relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare al "calcio organizzato", e il loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti*". Pur restringendo esplicitamente il suo ambito di applicazione ai soli

⁸⁸ Commissione Europea, Esito delle discussioni tra la Commissione e la FIFA/UEFA sul regolamento FIFA relativo ai trasferimenti internazionali di calciatori.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_01_314

trasferimenti internazionali, il R.S.T.P. prevede che, comunque, anche nei trasferimenti nazionali le singole Federazioni debbano rispettare alcuni dei principi fissati dal regolamento stesso.

In virtù della grande mobilità che caratterizza il mondo del calcio, questo Regolamento è stato e sarà sempre oggetto di aggiornamenti e modifiche, sia da un punto di vista di regole del gioco che di norme giuridiche propriamente dette. L'ultima versione è stata adottata nel marzo del 2020, a seguito della Circolare n. 1709 emessa dalla F.I.F.A., deliberata in seguito al *F.I.F.A. Council* di Shanghai dello scorso 24 ottobre⁸⁹

Da ultimo, in seguito all'emergenza Covid-19⁹⁰ che sta attualmente stravolgendo il mondo, si è tenuta il 18 marzo 2020 una conference-call del *Bureau* del *F.I.F.A. Council* presieduto dal Presidente F.I.F.A., Gianni Infantino, che ha preso misure eccezionali per combattere una situazione altrettanto eccezionale. Sono state previste nel calendario delle partite internazionali nuove date per la CONMEBOL Copa América e UEFA EURO (dall'11 giugno all'11 luglio 2021), rimandando a data da destinarsi il nuovo format della Coppa del Mondo per club F.I.F.A., che avrebbe appunto dovuto svolgersi nel mese di giugno/luglio 2021. Inoltre in materia di trasferimento di giocatori si è stabilito di procedere ad una valutazione della necessità di emendamenti/deroghe o dispense temporanee ai regolamenti FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (R.S.T.P.), allo scopo di proteggere i contratti sia per i giocatori che per i club e di adeguare i periodi di registrazione dei giocatori⁹¹.

⁸⁹ MACCHI, *2020 Amendments to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, <https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/2020-amendments-to-the-fifa-regulations-on-the-status-and-transfer-of-players>

⁹⁰ In seguito ad una pandemia che coinvolge la gran parte degli Stati del mondo, sono vietati tutti i tipi di contatto fisico, gli spostamenti non per causa di necessità, gli assembramenti ed è stata disposta la chiusura delle attività commerciali non indispensabili. Sul piano del mondo sportivo questi divieti si sono tramutati dapprima nello svolgimento delle gare a porte chiuse, successivamente nella sospensione dei campionati e delle coppe internazionali e nazionali. Alcuni eventi sono stati rinviati a data certa, si veda il caso degli Europei, di altri ne è stato disposto il termine, come nel caso della Pro League belga dove si è sancita la fine del campionato pur avendo alcune partite da disputare.

⁹¹ COVID 19 – Riunione FIFA 18 marzo 2020. Misure eccezionali d'intervento in materia di competizioni, trasferimenti calciatori ed eventuale istituzione fondo di sostegno economico, in dirittosportivo.com

6.1.3 U.E.F.A. Statute

A livello europeo, l'organismo confederale della U.E.F.A. presenta un proprio Statuto, che ne disciplina la funzione, l'organizzazione, regolamentando l'affiliazione e prevedendo le misure disciplinari in caso di violazione delle relative norme. Una particolare menzione merita la X sezione del U.E.F.A. Statute, rubricata "Competitions", nella quale si statuisce che ogni singola competizione organizzata dalla U.E.F.A. deve avere un proprio regolamento, nel rispetto delle norme e dei principi posti dallo stesso Statuto.

Tra le più importanti competizioni U.E.F.A. per club possiamo annoverare la U.E.F.A. Champions League e la U.E.F.A. Europa League.

Esse costituiscono i due tornei più ambiti dai club europei, ad essi partecipano alcune tra le squadre più blasonate ed importanti d'Europa e quindi del mondo. La loro importanza non è soltanto in ambito puramente sportivo ma, anche a livello economico, considerando che l'avanzamento nelle varie fasi del torneo comporta premi in danaro sempre maggiori. Per partecipare a queste competizioni non basta, tuttavia, eccellere nei rispettivi campionati nazionali; la U.E.F.A. ha infatti stabilito una serie di norme finanziarie che i club devono rispettare per potervi partecipare. Tale novero di norme costituisce il progetto del Fair Play Finanziario.

Introdotta nel 2009, essa ha come obiettivo la tutela della sostenibilità a lungo termine nel calcio europeo, attraverso l'introduzione di una disciplina più razionale delle finanze dei club calcistici, riducendo la pressione sui salari e sui trasferimenti al fine di limitare gli effetti dell'inflazione, incoraggiando i club a compiere investimenti a lungo termine sul settore giovanile e sulle infrastrutture, contando principalmente sui propri profitti.

Per raggiungere questi obiettivi si obbligano i club a chiudere i bilanci in parità o in attivo in un determinato periodo di riferimento, ponendo quindi limiti di spesa ai club stessi. In osservanza di queste norme la U.E.F.A. prevede una pluralità di sanzioni, fino all'esclusione dalle coppe europee.

6.2 *Fonti autonome nazionali, Statuto C.O.N.I., e N.O.I.F.*

In ambito nazionale al primo posto nella gerarchia delle fonti troviamo lo Statuto del C.O.N.I, fonte pubblicistica di cui si è già ampiamente trattato. In questa sede basterà ricordare che esso, conformandosi ai principi propri del C.I.O., li cala in una dimensione nazionale.

In ambito privatistico tra le fonti di produzione nazionale vi sono gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali.

In particolare si può citare lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) che, all'articolo 27, prevede la possibilità di introduzione da parte del Consiglio Federale delle norme organizzative interne (N.O.I.F.) al fine di disciplinare l'organizzazione, la struttura e l'attività della Federazione; il tesseramento e il trasferimento dei calciatori; la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro tra atleta e società, nonché il trattamento economico delle parti nello stesso.

Le N.O.I.F. sono un insieme di 118 norme suddivise in due parti, i Soggetti e le Funzioni, articolate in vari titoli. I primi tredici articoli vanno a disciplinare le modalità di funzionamento ed elezione degli organi della F.I.G.C.. L'articolo 14 individua il soggetto cui sono indirizzate tali norme: le società, definendole come *"tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio"*. Nei successivi articoli e precisamente fino al 23, vengono definiti i tratti essenziali delle società, evidenziandone le figure peculiari per il loro funzionamento.

Particolare menzione meritano gli articoli, dal 27 al 35, del Titolo VI "I Calciatori". Nell'articolo 27 si definiscono le categorie dei calciatori tesserati presso la F.I.G.C., suddividendoli in professionisti, non professionisti e giovani. Il successivo articolo 28 definisce i "professionisti" come *"i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella*

Lega Professionisti Serie C". L'articolo 29 definisce i "non professionisti" come "i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il "Calcio a Cinque", svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile⁹²". Merito di questa norma è l'aver dedicato attenzione diretta alla figura del calciatore dilettante che, nel restante novero di norme che definiscono l'attività calcistica, tra cui nello stesso R.S.T.P., non era mai stato preso in considerazione.

Ulteriore merito è quello di aver dettato le specifiche per definire il giovane calciatore: "i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno".

Nella parte II "Le Funzioni", sono contenuti gli articoli dal 36 al 118.

Dall'articolo 36 all'articolo 42 si trova il Titolo I dedicato al tesseramento. In esso si prevede che tutti i soggetti che esercitano un'attività, non solo sportiva⁹³ nell'ambito della Federazione, siano tesserati.

Successivamente troviamo il Titolo II dedicato alla tutela dei tesserati, Titolo III dove si disciplinano i campionanti e lo svolgimento delle gare, Titolo IV "Disciplina dei Calciatori in campo", Titolo V "Ordinamento delle squadre nazionali" e Titolo VI "Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche".

Particolare menzione meritano gli articoli del Titolo VII "Rapporti tra società e calciatori".

L'articolo 91 rubricato "Doveri delle società" prevede che "Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e

⁹² A tal riguardo si può citare il Comunicato Ufficiale n. 81 del 27 giugno 2018 della FIGC che ha introdotto, nelle N.O.I.F., l'art.94 *quinquies* inerente agli aspetti giuridici degli accordi economici delle calciatrici. Quest'articolo riveste un ruolo chiave nel processo di equiparazione del calcio professionistico femminile a quello maschile.

⁹³ Oltre ai calciatori, si annoverano i tecnici, i dirigenti federali, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva dei club e gli arbitri.

dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. L'inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari".

Si prevedono, tuttavia, anche dei doveri per i tesserati che trovano espressa elencazione nell'articolo 92: *"I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti. [...]"*.

Gli articoli 93 e 94, che si occupano rispettivamente dei contratti tra società e tesserati e degli accordi in contrasto con le norme, rivestono una particolare importanza ai fini della mia trattazione e quindi verranno ripresi successivamente.

Ad avvalorare il ruolo centrale e gli ampi poteri di cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio gode, si possono prendere ad esempio le modifiche ad alcune articoli delle N.O.I.F., introdotte nel 2019.

In particolare, all'articolo 39 "Il tesseramento dei calciatori" si è prevista una semplificazione della procedura di tesseramento con l'eliminazione dell'obbligo di allegare alla richiesta di tesseramento del giocatore l'elenco dei tesseramenti pregressi.

All'articolo 40 la previsione di un aggiornamento normativo che favorisca il tesseramento dei giocatori extracomunitari per le società dilettantistiche e per quelle del campionato di calcio a 5, potendo sostituire il permesso di soggiorno, richiesto per il tesseramento, con un documento equipollente ed il certificato di residenza con l'indicazione che attesti la *"dimora presso un*

centro autorizzato”, facilitando in tal modo la possibilità dei rifugiati di poter liberamente giocare a calcio⁹⁴.

Ulteriori modifiche riguardano gli artt. 101, 102, 103, 103 bis, soprattutto laddove sono previste novità in relazione ai trasferimenti temporanei in prestito dei calciatori, al diritto di “recompra” e ai suoi effetti contabili ed infine alla possibilità di risolvere il prestito⁹⁵, di cui si dirà più ampiamente nel corso dell’elaborato.

⁹⁴ COMUNICATO UFFICIALE F.I.G.C. N. 135/A, (2019). <https://www.figc.it/media/93257/135-modifica-artt-39-40-40-quater-40-quinquies-63-103-bis-noif.pdf>

⁹⁵ COMUNICATO UFFICIALE F.I.G.C. N. 155/A, (2019). <https://www.figc.it/media/96611/155-modifiche-noif-artt-101-102-103-103bis-105-110-117.pdf>

CAPITOLO 2

STATUS E CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

La prestazione del calciatore professionista può essere letta, alla luce del già citato articolo 3 della L. 91 del 1981, come una prestazione di natura subordinata. Il calciatore infatti può essere considerato, alla pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato, come un soggetto che svolge il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro, in cambio di una retribuzione. Le due parti del rapporto, calciatore e società sportiva, sono legate quindi da un contratto di lavoro.

In questo capitolo andrò a soffermarmi su questo specifico istituto contrattuale analizzandolo dettagliatamente.

1. Le parti del contratto

Dal punto di vista soggettivo, le parti del rapporto di lavoro in questione sono il calciatore professionista, in qualità di lavoratore dipendente, e la società sportiva come parte datoriale.

1.1 La figura del calciatore professionista

La figura del calciatore professionista ha avuto nel corso degli ultimi cento anni un'evoluzione significativa, direttamente correlata alla crescita di quel mondo del calcio che si è trasformato da un passatempo dopolavoro

all'attuale modello di show-business. L'evoluzione del mondo del calcio è sicuramente legata alla crescita dell'interesse popolare, che ha fatto sviluppare così, il forte interesse economico che gira oggi intorno ad esso. In Italia, fino a quando non venne emanata la normativa sul professionismo sportivo del '81, lo sportivo, e quindi anche il calciatore, non aveva una propria forza contrattuale nei confronti della società sportiva di appartenenza; infatti, succedeva che attraverso il tesseramento con la società sportiva si creava un vincolo a vita, il c.d. vincolo sportivo previsto dai regolamenti federali, che permetteva alla società di detenere un diritto di proprietà sul cartellino del giocatore, senza che questo avesse alcuna possibilità di recedere. La società, quindi, poteva liberamente decidere sulle sorti del calciatore, il quale era in balia delle decisioni del Presidente-padrone che, godendo di una forza contrattuale pressoché assoluta, poteva decidere se cederlo e a che prezzo cederlo⁹⁶.

Nel 1968 nasce il sindacato di categoria, l'A.I.C, Associazione Italiana Calciatori, ed è in quegli anni che il calciatore inizia a prendere consapevolezza del proprio ruolo anche economico all'interno del mondo del calcio.

Con il 1981 e l'emanazione della legge n. 91 sul professionismo sportivo, si entra nella fase più moderna del calcio inteso come show-business, che porta ad una conseguente emancipazione della figura del calciatore, culminata nel 1996 con l'emanazione del c.d. Decreto Bosman; con la graduale abolizione del vincolo sportivo, il calciatore passa dall'essere un oggetto di proprietà della società, ad un soggetto di un rapporto di lavoro subordinato con la società stessa, con i relativi diritti e doveri conseguenti. Una volta che il contratto di lavoro sia scaduto il giocatore è libero di accasarsi presso una nuova società, accettando la proposta contrattuale

⁹⁶ A tal riguardo si può citare l'esempio dell'allora diciottenne Luigi Riva che, nel 1963, venne ceduto dal Legnano al Cagliari senza poter opporre la sua volontà di rimanere nel club lombardo più vicino alla sua Leggiuno

della stessa, senza che essa debba pagare alcun indennizzo alla precedente società.

Questo ha indubbiamente accresciuto la forza contrattuale del calciatore, il quale in virtù della consapevolezza del proprio ruolo e servendosi di abili soggetti che lo rappresentano e tutelano, è in grado di fare un gioco al rialzo con la società che gli propone la miglior offerta economica⁹⁷.

La figura del calciatore professionista è definita, in ambito internazionale, dall'articolo 2 del *Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul trasferimento dei calciatori* e, in ambito di legislazione nazionale, dall'articolo 28 delle Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.) della F.I.G.C..

Esse ci forniscono due diverse definizioni circa lo *status* del calciatore professionista, che talvolta possono dare adito a controversie e problemi interpretativi.

La normativa nazionale di riferimento recepisce quanto già espressamente previsto dall'articolo 2 della Legge 23 marzo 1981, n. 91⁹⁸, e ai sensi del primo comma dell'articolo 28 N.O.I.F., stabilisce che possono definirsi professionisti i calciatori che esercitano l'attività sportiva:

- a titolo oneroso;
- con carattere di continuità;
- che sono tesserati per società di calcio appartenenti a una delle due Leghe professionistiche, ossia la Lega Nazionale Professionisti

⁹⁷ Tra gli innumerevoli casi in cui un giocatore vicino alla scadenza contrattuale ha "giocato al rialzo" attraverso il suo agente-rappresentante, si possono citare il *Caso Donnarumma*, dove il giovane portiere del Milan ha tenuto in scacco il duo dirigenziale del club meneghino, Fassone-Mirabelli, riuscendo infine a spuntare un contratto da 6 milioni a stagione più bonus. Da ultimo il *Caso Icardi* dove la moglie-manager dell'ex capitano nerazzurro ha cercato di ottenere uno stipendio maggiore per il numero 9 trovando un muro della Dirigenza interista; la vicenda si è conclusa con la cessione temporanea del giocatore al PSG e contestuale rinnovo del contratto di un anno, per evitare di perdere il giocatore a zero.

⁹⁸ Che individuava le caratteristiche che la prestazione dell'atleta deve avere per potersi configurare professionismo sportivo, deve essere: "[...]a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali [...]"

(L.N.P.), da intendersi la Serie A e la Serie B, o la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro/Serie C).

Al comma 2 dello stesso articolo, si legge che *"il rapporto di prestazione da professionista", [...], si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia"*; recependo quanto precedentemente disposto dall'articolo 4 della L. 91/81⁹⁹.

Il terzo ed ultimo comma della norma stabilisce che il limite minimo di età che il calciatore deve avere per stipulare il primo contratto da professionista è nel compimento dei diciannove anni, fatta salva l'espressa deroga di cui al comma 3 dell'art. 33 "per i giovani di serie".

Tale deroga prevede che *"I calciatori con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico"*. Detto comma prevede inoltre che i "giovani di serie" abbiano comunque il diritto ad ottenere lo *status* di professionista e la stipulazione del relativo contratto quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

⁹⁹ Nella misura in cui *"Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate."*

- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro.

L'articolo 33 prosegue prevedendo che il "giovane di serie", in rapporto di addestramento tecnico, in gergo noto come "pre-contratto", può stipulare un contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi, il diritto di cui al comma 3 si applica anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, ed è fatto valere nei confronti della stessa società che ne utilizza le prestazioni temporanee, *"fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore"*¹⁰⁰.

Prima di soffermarci sulla figura del "giovane di serie", è opportuno richiamare il dettato dell'articolo 31 che definisce come "giovani" i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno d'età e che, al primo di gennaio dell'anno in cui inizia la stagione sportiva, non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno.

I giovani calciatori sono legati alla società per la quale sono tesserati, per la durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale potranno liberamente tesserarsi presso un'altra società, essendo liberi di diritto¹⁰¹.

Sulla base del tipo di società per la quale il giovane calciatore è tesserato, a partire dal quattordicesimo anno di età, le Norme Organizzative Interne della Federcalcio distinguono i giovani calciatori in due categorie: i "giovani dilettanti", di cui all'articolo 32¹⁰², ed "i giovani di serie", disciplinati dall'articolo 33.

¹⁰⁰ Norme Organizzative Interne F.I.G.C., Art. 33 comma 5 e 6

¹⁰¹ *Ivi*, art. 31 comma 3

¹⁰² *Ivi*, Art. 32, I "giovani dilettanti":

"1. I calciatori/calciatrici "giovani" dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono

Se il tesseramento avviene per una società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti l'atleta assumerà la qualifica di "giovane dilettante", al contrario se il tesseramento avviene per una società associata in una delle Leghe professionistiche, diverrà "giovane di serie".

Questa distinzione è fondamentale ai fini del regime di vincolo che si viene ad instaurare tra la società e il calciatore a partire dal suo quattordicesimo anno d'età.

Ai fini della mia trattazione, e per delineare la figura del calciatore professionista, è necessario soffermarsi sul dettato dell'articolo 33.

Tale articolo, al primo comma, prevede che *"I calciatori "giovani" dal 14° anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche"*. Il giovane tesserato per una società professionistica, al compimento del quattordicesimo anno, assume una particolare forma di vincolo, il c.d. rapporto di addestramento tecnico. Esso permette alla società di addestrarlo e prepararlo all'impiego nei campionati professionistici disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno d'età. In quest'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, *"il calciatore "giovane di serie", ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società"*¹⁰³.

Al compimento del diciannovesimo anno di età si possono prospettare due diverse ipotesi, il calciatore può:

già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti".

1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.118 delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionista".

¹⁰³ Ivi, Art. 33 comma 2

- nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie", con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale, essere tesserato dalla propria società come professionista, stipulando con essa un contratto di durata massima triennale¹⁰⁴;

oppure

- qualora la società presso cui è tesserato non eserciti il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore "professionista", il vincolo decade automaticamente e il calciatore potrà ritenersi svincolato.

Tuttavia, la normativa analizzata di cui all'articolo 33 non risulta essere così esplicita e ha dato adito ad alcuni casi controversi. Ne è un esempio il caso Pacilli:

Nella stagione sportiva 2006/07, Mario Pacilli era un giovane di serie, in regime di addestramento tecnico presso la società (professionistica) Ternana e, avendo collezionato 25 presenze in prima squadra nell'ambito del Campionato Professionistico di Serie C1, aveva maturato il diritto alla stipula del primo contratto professionistico, come previsto dal dettato dell'art. 33 N.O.I.F..

La società umbra, solo nell'estate 2007 aveva offerto al giovane attaccante un triennale al minimo sindacale ma lo stesso aveva rifiutato e, abbandonato il ritiro estivo, aveva firmato un contratto professionistico per gli svizzeri del Chiasso.

Il Pacilli venne inizialmente deferito dalla Procura Federale F.I.G.C. per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva¹⁰⁵ e dell'art. 33, comma 2, delle N.O.I.F., e condannato dalla Commissione Disciplinare

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Codice di Giustizia Sportiva All. a), Art. 1 Doveri e obblighi generali:

"Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Nazionale a 2 mesi di squalifica e al pagamento di un'ammenda di € 1.500,00. Il calciatore aveva impugnato il provvedimento.

In secondo grado, la Corte di Giustizia Federale aveva prosciolto il calciatore, fornendo un'interpretazione giurisprudenziale circa la lettera dell'art. 33 delle N.O.I.F.; in particolare, la Corte specificava come fosse *"innegabile che la ratio della norma in esame è quella di consentire alla società l'utilizzo di una professionalità che essa stessa ha contribuito a far nascere ed al giovane calciatore la possibilità di trovare un primo impiego da professionista dando così l'avvio alla sua carriera"*¹⁰⁶, sostenendo come questa *ratio*, che attribuisce il diritto alla società di stipulare il primo contratto con il calciatore, si contrapponga al diritto del calciatore di ricevere una proposta di contratto professionistico.

Entrambi i diritti quindi *"debbono essere temperati e nessuno dei due può prevalere sull'altro in quanto incidono su situazioni non coercibili dei due soggetti beneficiati; [...] l'unica possibilità di farli convivere, in assenza di una auspicata modifica normativa, è quella di lasciarli alla libera negoziazione nella quale nessuno dei due contraenti si impone all'altro [...] nel rispetto reciproco dei due diritti, aventi pari dignità, in ossequio alla libertà di dar vita ad un rapporto di lavoro"*¹⁰⁷.

Nel caso di specie, quindi, essendoci stata una trattativa tra le parti che si è conclusa senza un accordo, il calciatore è stato libero di firmare con un'altra società¹⁰⁸.

Fermo restando che, ancora oggi, il quadro normativo di riferimento non è mutato, un calciatore "giovane di serie" rimane vincolato al diritto di opzione riconosciuto alla società di appartenenza in accordo con l'art. 33 delle

¹⁰⁶ Decisione della Corte di Giustizia F.I.G.C. sul caso Pacilli, http://www.rdes.it/RDES_1_11_Pacilli.pdf

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ A tal riguardo giova ricordare che alla soluzione prospettata si sia arrivati in virtù del fatto che, il calciatore era andato a giocare presso una società straniera, e che la F.I.F.A., chiamata a pronunciarsi sul caso, si era espressa positivamente circa la possibilità del trasferimento, concedendo il transfer internazionale e ritenendo illegittimo il diritto di opzione previsto dalle N.O.I.F. D'altro canto la F.I.G.C., in accordo con la stessa normativa federale, aveva ritenuto sussistere questo diritto di opzione, non concedendo il nullaosta.

N.O.I.F. e quindi, in caso di violazione a favore di un'altra società italiana, egli rimane esposto a sanzioni, da scontare naturalmente in ambito nazionale.

Proseguendo nella trattazione, si può, nell'ambito della normativa internazionale, analizzare l'articolo 2 del *F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfer of Players* che ci fornisce una differente definizione di calciatore professionista.

Esso, al comma 1, stabilisce che vi è una distinzione di massima tra i calciatori che partecipano al "calcio organizzato", suddividendoli in dilettanti e professionisti.

Al comma 2, il professionista viene definito come *"un giocatore che ha un contratto scritto con una società e viene pagato per la prestazione effettuata in misura maggiore rispetto alle spese che sostiene nell'esercizio dell'attività calcistica. Tutti gli altri giocatori sono da considerarsi dilettanti"*¹⁰⁹.

Ponendo a confronto le definizioni date dalla *Fédération Internationale de Football Association* e quella federale italiana ciò che emerge è il macroscopico disallineamento delle due.

Nelle N.O.I.F. troviamo una maggior completezza; esse, infatti, non si limitano a prevedere una mera distinzione tra professionista e non professionista, ma disciplinano in dettaglio le figure del calciatore professionista, del non professionista e del giovane calciatore.

La normativa *F.I.F.A.* individua, nella stipulazione di un contratto scritto tra le parti e nella prevalenza dell'onerosità della prestazione, i criteri distintivi e predominanti per la definizione della categoria del calciatore professionista; nulla dice, invece, sul carattere della continuità della prestazione fornita, che si trova invece nelle N.O.I.F..

¹⁰⁹ F.I.F.A. R.S.T.P., Art.2 *"Status of players: amateur and professional players"*

1. *Players participating in organised football are either amateurs or professionals.*

2. *A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs.*

I requisiti necessari, quindi, affinché il calciatore professionista possa instaurare un rapporto di lavoro con una società sportiva sono: il possesso della capacità giuridica di prestare concretamente attività lavorativa, la c.d. capacità lavorativa, e l'essere tesserato per la società sportiva presso la quale si vuole esercitare l'attività agonistica.

La legge 23 marzo 1981, n. 91, non contenendo alcuna disposizione circa il requisito della capacità lavorativa, lasciava un vuoto normativo riguardo quale fosse l'età minima che consentirebbe al calciatore di stipulare un contratto di lavoro sportivo professionistico. Nel silenzio della norma si riteneva, quindi, fosse applicabile la disciplina comune dei lavoratori. A tale riguardo, si possono pertanto citare due norme di riferimento: l'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, che stabilisce che il minore può accedere al mondo del lavoro una volta concluso il periodo di istruzione obbligatorio per legge e comunque non prima del compimento del quindicesimo anno d'età; e l'articolo 6 del D.L. 4 agosto 1999, n. 345, che, modificando ed integrando la sopra citata normativa n. 977/1967, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, consente alle Direzioni Provinciali del Lavoro di autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie, purché queste non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica, lo sviluppo dei minori, e l'assolvimento del loro obbligo scolastico.

Da ciò ne deriverebbe che nel mondo dello sport, la capacità giuridica a prestare l'attività lavorativa è riconosciuta, anche ai minori di quindici anni sia pure subordinatamente all'assenso genitoriale, affidando ad essi l'onere della sottoscrizione del contratto di lavoro per il figlio.

Partendo dall'autonomo potere normativo, la F.I.G.C., come altre Federazioni Sportive Nazionali, ha previsto, invece, un limite di età diverso per poter accedere alla professione di calciatore professionista.

A supporto di ciò, il comma 3 dell'articolo 28 delle N.O.I.F., stabilisce che il calciatore, che abbia compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, può firmare il primo contratto da professionista con una società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Pro Serie C; fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33 in tema di giovani di serie, già ampiamente trattato.

A fare chiarezza nel disallineamento normativo sul requisito d'età posto dalla normativa statale e da quello posto dalle Norme Organizzative Interne federali, è intervenuta nel 2006 la L. 296/2006. Al comma 622 dell'articolo 1 di tale legge si legge testualmente che "[...] L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni [...]", questo colmerebbe quel divario temporale esistente tra le due discipline, operando un definitivo riallineamento.

Il secondo requisito necessario per la stipulazione del contratto da calciatore professionista è l'atto di tesseramento presso la Federazione Sportiva di appartenenza.

Il tesseramento è considerato dalla giurisprudenza sportiva come un atto di amministrazione ordinaria, in quanto consente ad un soggetto di aderire ad una determinata federazione e, attraverso tale adesione, di poter praticare l'attività sportiva nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalla federazione medesima (a sua volta aderente al C.O.N.I.), attraverso la propria società di appartenenza¹¹⁰.

Il soggetto che decide di tesserarsi presso una Federazione Sportiva, entra a far parte dell'ordinamento giuridico sportivo; in particolare, esso accetta di sottostare alle regole poste dal Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e alle norme attuative proprie

¹¹⁰ BOSIO, GUARDAMAGNA, GUARDAMAGNA, IUDICA, MARSILIO, PORZIO, RANIERI, ROCCA, TAROLLI, TATARELLA, VALCADA & VENTURI FERRIOLO, I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport, p. 67

poste dalla Federazione Sportiva presso cui si è tesserato¹¹¹, accettando di assumere una serie di diritti e doveri speciali in relazione alla peculiarità dell'attività prestata, talvolta più gravosi rispetto alla disciplina generale del lavoratore.

In ambito calcistico quest'obbligo, in tema di stipulazione del contratto di lavoro, si traduce nel fatto che *"I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori professionisti [...], devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza"*¹¹².

Laddove l'obbligo del tesseramento non venga rispettato, ne consegue che non potrà esserci nessun contratto di lavoro sportivo; in caso contrario, la sua mancanza è causa di invalidità, insanabile e con effetto *ex tunc*, del contratto di lavoro, e quindi al rapporto di lavoro intercorso, si applicherà il dettato dell'articolo 2126 c.c.¹¹³.

In Italia, il tesseramento nel mondo del calcio, è disciplinato dagli articoli delle N.O.I.F che vanno dal 36 al 42; in particolare, per quanto riguarda il tesseramento dei calciatori si ricorda l'articolo 39 che, in ambito internazionale, trova corrispondenza negli articoli del Capo III, *"Registration of players"* del F.I.F.A. R.S.T.P..

I calciatori che intendano tesserarsi presso la F.I.G.C. devono inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, una richiesta sottoscritta tramite la società per la quale intendano svolgere l'attività sportiva. I "giovani" calciatori, i "giovani dilettanti" ed i "giovani di serie" possono invece essere tesserati anche successivamente a tale data.

La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle

¹¹¹ Statuto F.I.G.C., Art. 16

¹¹² Norme Organizzative Interne F.I.G.C., Art. 93, comma 1

¹¹³ Codice Civile, Art. 2126: *"La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato in violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione"*

Divisioni e dei Comitati. Questa deve essere debitamente sottoscritta dal calciatore e dal rappresentante legale della società, e nel caso di calciatori minorenni, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale.

Alla richiesta di tesseramento si deve allegare la dichiarazione attestante l'elenco dei tesseramenti pregressi del calciatore, anche presso Federazioni estere.

Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.

La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste, stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, da comunicarsi a mezzo telegramma, telefax o PEC.

La società di riferimento può impiegare il calciatore dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della F.I.G.C., dal giorno successivo al rilascio della stessa. La violazione di questi termini è punita con un'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri una più grave violazione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Possiamo a tal riguardo analizzare il caso del calciatore dell'U.S. Sassuolo Calcio, Antonino Ragusa.

Il club emiliano fu sanzionato, con la perdita a tavolino della gara del campionato di Serie A del 28 agosto 2016 contro il Pescara Calcio, per aver utilizzato il Ragusa, regolarmente tesserato per la società in data 26 agosto

2016, senza aver preventivamente avvisato, a mezzo PEC entro le 12:00 del giorno antecedente la gara in oggetto, la Lega di riferimento¹¹⁴.

In seguito al ricorso presentato dalla società, il Collegio di Garanzia del C.O.N.I. respinse le richieste della stessa, stabilendo che le norme di riferimento avessero una natura tassativa; in particolare la comunicazione della lista dei 25 calciatori deve essere trasmessa alla Lega a mezzo PEC entro le 12:00 del giorno precedente la data della gara e non sono ritenuti ammissibili altri sistemi o mezzi di comunicazione¹¹⁵.

Il calciatore non può richiedere il tesseramento contemporaneo per più società; in caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta per prima; al calciatore che contravvenga a queste disposizioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva¹¹⁶.

I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalla normativa internazionale, dalle presenti norme e da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe: gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto. A tale riguardo l'articolo 18 del *Regolamento F.I.F.A sullo status e trasferimento dei calciatori*, prevede che un calciatore professionista possa concludere un contratto con un nuovo club se il suo attuale contratto sia scaduto o scada nei 6 mesi successivi¹¹⁷. Possono essere tesserati tutti i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. I calciatori residenti nella

¹¹⁴ Come stabilito dal Comunicato Ufficiale 83/A del 20/11/2014

¹¹⁵ Collegio di Garanzia C.O.N.I., decisione n. 6/2007
https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._6-2017_-_ric._67-2016_-_Sassuolo-FIGC-Pescara.pdf

¹¹⁶ Codice di Giustizia Sportiva, Art. 1bis : "6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1."

¹¹⁷ F.I.F.A. R.S.T.P., Art. 18 "[...] A professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or is due to expire within six months [...]."

Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani e quindi comunitari.

Il richiedente, all'atto del tesseramento, deve comprovare la propria residenza in Italia e deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera.

Per i calciatori provenienti da Federazioni estere, il tesseramento è condizionato dal rilascio del "transfert internazionale" da parte della Federazione di provenienza, con contestuale indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista". Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. o all'E.E.E. e per questo le richieste di tesseramento dovranno essere corredate dall'attestazione della cittadinanza; ne consegue che le società sportive sono libere di tesserare giocatori cittadini U.E. senza alcuna limitazione numerica.

Per quanto riguarda i calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. o all'E.E.E., i c.d. "extracomunitari", il Consiglio Federale detta annualmente le norme in materia di tesseramento degli stessi per società professionistiche; per l'attuale stagione sportiva, 2019/20, il Consiglio Federale ha emanato, nel 2019, il Comunicato Ufficiale n. 93/A¹¹⁸.

Il tesseramento, secondo l'articolo 42 delle N.O.I.F., può essere revocato nei seguenti tre casi:

- a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata A/R;
- b) per inidoneità fisica del calciatore, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 5: la società ha obbligo di comunicazione immediata agli Organismi

¹¹⁸ Per la disciplina in dettaglio delle regole di tesseramento dei calciatori "extracomunitari" si veda il Comunicato Ufficiale n. 93/A del 17 aprile 2019. <https://www.figc.it/media/86120/93-criteri-di-tesseramento-calciatori-extracomunitari.pdf>

competenti di tale inidoneità fisica, in tal caso la revoca ha effetto immediato;

c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca in questo caso ha effetto dalla data della statuizione.

A livello internazionale esiste una puntuale disciplina sul tesseramento.

Il *Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul tesseramento dei calciatori* prevede, agli articoli 5 e seguenti, che solo i calciatori tesserati sono idonei a partecipare al "calcio organizzato". Il calciatore infatti, per militare in una società, sia come professionista sia come dilettante, deve essere tesserato per una Federazione Sportiva; per mezzo del tesseramento, un giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della *F.I.F.A.*, delle Confederazioni e delle Federazioni.

Ricalcando quanto già disposto dalle *N.O.I.F.*, queste *Regulations* prevedono l'obbligo di tesseramento per il calciatore che intenda instaurare un rapporto di lavoro sportivo; inoltre, il calciatore può essere tesserato per una sola società alla volta ma, nell'arco di una stagione, può essere tesserato per un massimo di tre società. Durante questo periodo il calciatore sarà, tuttavia, abilitato a disputare partite ufficiali per solo due società; in deroga a ciò, un giocatore che si sposti tra due club che appartengono ad associazioni con stagioni sovrapposte, può disputare gare per un terzo club, a condizione che abbia pienamente rispettato gli obblighi contrattuali con le squadre precedenti.

La *F.I.F.A.* ha inoltre previsto che i calciatori possono essere tesserati durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale; in deroga a tale principio, tuttavia, qualora un professionista risulti privo di un contratto a termine del periodo di

tesseramento, può essere tesserato al di fuori di tale periodo, a condizione che sia preservata l'integrità sportiva dello stesso campionato¹¹⁹.

Secondo il dettato dell'articolo 8, la richiesta di tesseramento deve essere presentata insieme ad una copia del contratto del giocatore, salvo eventuali modifiche che possono essere disposte dall'organo decisionale competente. Da ultimo è opportuno citare l'articolo 9 che, in ambito di tesseramenti internazionali¹²⁰, ci dice che i calciatori tesserati con una Federazione possono essere tesserati per una nuova Federazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto dalla prima il Certificato di Trasferimento Internazionale o C.T.I.. Esso deve essere richiesto dalla nuova Federazione, utilizzando speciali moduli forniti dalla *F.I.F.A.*, compilando la c.d. Domanda di C.T.I..

Dopo aver ricevuto tale domanda, la Federazione precedente, sinceratasi dell'assenza di controversie legate al contratto tra professionista e società precedente, rilascia entro 7 giorni il C.T.I. alla nuova Federazione, o informa la stessa che il Certificato non può essere rilasciato.

La Federazione che emette il C.T.I. deve allegare una copia del "passaporto del calciatore"¹²¹.

In caso in cui il Certificato non venga rilasciato entro 30 giorni, la nuova federazione provvede al c.d. tesseramento provvisorio, che diventerà, comunque, definitivo dopo un anno.

¹¹⁹ F.I.F.A. R.S.T.P., Art. 6: "*Players may only be registered during one of the two annual registration periods fixed by the relevant association. Associations may fix different registration periods for their male and female competitions. As an exception to this rule, a professional whose contract has expired prior to the end of*

a registration period may be registered outside that registration period. Associations are authorised to register such professionals provided due consideration is given to the sporting integrity of the relevant competition. Where a contract has been terminated with just cause, FIFA may take provisional measures in order to avoid abuse, subject to article 22"

¹²⁰ Ad esclusione del tesseramento dei calciatori al di sotto dei 12 anni

¹²¹ Esso è un documento contenente tutte le informazioni rilevanti sul calciatore, tra cui tutte le società per le quali è stato tesserato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il 12° anno di età. Questo documento ha il compito di favorire la ricostruzione della carriera giovanile del calciatore al fine determinare correttamente il *quantum* dell'indennità di formazione. F.I.F.A. R.S.T.P., Art. 7: "*The registering association is obliged to provide the club with which the player is registered with a player passport containing the relevant details of the player. The player passport shall indicate the club(s) with which the player has been registered since the season of his 12th birthday. If a birthday falls between seasons, the player passport shall indicate the club with which he was registered during the season following his birthday"*.

Esso sarà rilasciato a titolo gratuito e non sarà soggetto a nessuna condizione né a limiti di tempo e sono nulle le disposizioni contrarie.

In definitiva il C.T.I. può essere definito come uno strumento giuridico per la circolazione tra calciatori liberi da controversie contrattuali con le rispettive società; questo strumento ha come funzione quella di certificare un tesseramento all'interno della F.I.F.A. attraverso parametri standardizzati a livello internazionale.

1.2 La società sportiva come datore di lavoro

Le società sportive sono delle organizzazioni costituite in diverse forme il cui scopo è la pratica dell'attività sportiva.

La legge di riferimento per le società sportive professionistiche è la già citata L.91 del 1981, nella quale al Capo II, "*Società Sportive e Federazioni Sportive Nazionali*", in particolare all'articolo 10 e seguenti, si prevede che possono stipulare contratti con atleti professionisti solamente le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

In origine la Legge prevedeva che gli utili di queste società, seppur società di capitali, dovessero essere interamente reinvestiti nel perseguimento esclusivo dell'attività sportiva; in caso di liquidazione della società, veniva sancita l'impossibilità per i soci di ricevere una quota superiore al valore nominale delle rispettive partecipazioni, escludendone quindi lo scopo di lucro¹²².

Da ciò emerge che la disciplina originaria dava alle società sportive solo formalmente una dimensione di società di capitali, lasciando che in concreto esse venissero disciplinate da specifiche regole, dovute alla specialità dell'attività da esse esercitate.

L'articolo 10 prevede inoltre che la società, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, deve ottenere l'affiliazione ad una o più Federazioni

¹²² L. 91/1981, Art. 10 e 13

Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.; l'affiliazione assume quindi una dimensione di presupposto fondamentale per l'esistenza e la costituzione della società. L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, determinando l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Queste società sportive sono sottoposte alla vigilanza e al controllo della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, al fine di verificarne tutti gli atti di straordinaria amministrazione afferenti all'esposizione finanziaria e all'acquisto o vendita di beni immobili, secondo le modalità stabilite da parte delle Federazioni Sportive cui sono affiliate, per delega del C.O.N.I. e secondo modalità approvate dal C.O.N.I.¹²³.

Con il D.L. 20 Settembre 1996, n. 485, "*Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche*", successivamente convertito con modificazioni nella L. 18 novembre 1996, n. 586, si è modificata in più punti la sopracitata L. 91 del 1981, soprattutto per quanto concerne le società sportive. Uno dei meriti di queste modifiche è stato quello di aver finalmente riconosciuto la dimensione economica delle società sportive, in particolare laddove si prevede che l'indennità di formazione di cui all'articolo 6 della L. 91/81, venga sostituito da un premio di addestramento stabilito dalla Federazione Sportiva di riferimento e al definitivo riconoscimento del binomio società di capitali-scopo di lucro. Con riferimento a quest'ultimo, si può prendere a riferimento l'articolo 4 della L. 586/1996 nella misura in cui prevede che l'articolo 10 della L. 91/81 venga modificato come segue:

- a) *"al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale";*
- b) *il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali";*

¹²³ *Ivi*, Art 12

b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva";

c) (soppressa dalla legge di conversione)".

Particolare attenzione meritano il punto *b* e *b-bis*, nel momento in cui si va a riconoscere che le società sportive possono svolgere, non soltanto attività sportiva propriamente detta, ma anche un novero di "attività connesse o strumentali" con funzione lucrativa: tra le quali si può citare l'utilizzo del proprio marchio a fini di merchandising.

La grande massa di denaro generata da questo tipo di attività deve essere solo in minima parte destinata ad un reinvestimento nel settore sportivo, come sancito dal punto *b-bis*. Da una lettura a contrario di questo comma se ne deduce, infatti, che, a differenza di quanto previsto dal dettato originario della L. 91/81, una fetta importante degli utili non debba necessariamente essere reinvestita nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, ma, possa essere redistribuita sul mercato, aprendo così le porte ad una nuova dimensione della società sportiva intesa come società di capitali alla cui base sta in connubio "sport-mercato".

Le società calcistiche, in Italia, sono disciplinate dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. al Titolo II "Le Società", dagli articoli 14 e seguenti.

L'articolo 14 definisce "con il termine "società" [...] tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio".

I successivi articoli 15 e 16 delle N.O.I.F. si incentrano sul tema dell'affiliazione, prevedendo che per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale una apposita domanda; e che l'affiliazione è soggetta a decadenza e revoca da parte dello stesso Presidente Federale.

2. Inquadramento giuridico

Sulla base dell'articolo 3 della L. 91 del 1981, che stabilisce il carattere oneroso e la natura subordinata del rapporto di lavoro del calciatore professionista, si può inserire il contratto che lega le due parti nell'ambito dei contratti di lavoro subordinati di cui all'articolo 2094 del Codice Civile: *"è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"*.

Il rapporto di lavoro sportivo *"si costituisce mediante assunzione diretta, con la stipulazione di un contratto in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, nonché mediante deposito del contratto individuale presso la Federazione Sportiva e/o la Lega di appartenenza"*¹²⁴.

Si può quindi definire il contratto individuale di lavoro sportivo come una fattispecie complessa a formazione progressiva, costituita da più fasi successive: redazione di un contratto scritto conforme al contratto-tipo, deposito presso le rispettive Federazioni e conseguente approvazione da parte delle stesse¹²⁵.

Da un punto di vista civilistico, il contratto di lavoro degli sportivi professionisti assume le seguenti caratteristiche: è un contratto tipico, a titolo oneroso, bilaterale, ad effetti obbligatori, a prestazioni corrispettive, di natura consensuale, e formale¹²⁶.

Il contratto del calciatore professionista può essere definito come un contratto tipico, poiché appartiene ad una categoria contrattuale direttamente prevista e disciplinata dalla legge; l'articolo 4 della L. 91/81,

¹²⁴ VALORI, *op. cit.*, p. 265

¹²⁵ NICOLELLA, Il contratto di lavoro sportivo, in Altalex.it <https://www.altalex.com/documents/news/2011/12/12/il-contratto-di-lavoro-sportivo>

¹²⁶ *Ibid.*

infatti, prevede che tale contratto venga redatto secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalle Leghe Nazionali Professionisti (L.N.P. di A, B e Serie C) e dall'Associazione Italiana Calciatori, A.I.C., e, comunque, lasciando le parti libere, nell'esercizio della propria volontà contrattuale, purché questa si espliciti in modo lecito, nei limiti stabiliti dalla legge.

L'onerosità del contratto, chiaro riferimento all'articolo 36 della Costituzione, prevede il diritto del calciatore professionista a vedersi corrispondere una remunerazione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, come stabilito nel contratto, e comunque mai inferiore ai minimi collettivi¹²⁷ e, a fronte della remunerazione corrisposta dalla parte datoriale, la società sportiva, il calciatore professionista si impegna a prestare la propria attività sportiva: questo configura il contratto come un contratto bilaterale, ad effetti obbligatori e a prestazioni corrispettive poiché derivano obbligazioni reciproche per entrambe le parti.

Il contratto è di natura consensuale, poiché si perfeziona con il semplice accordo delle parti: l'incontro tra le manifestazioni di volontà della società e dal calciatore.

Infine, come previsto dall'articolo 4 della sopra citata L. n. 91/81, il contratto per essere efficace necessita della forma scritta a pena di nullità.

3. La costituzione del rapporto di lavoro tra Calciatore e Società Sportiva

Dopo aver delineato il ruolo delle parti e l'inquadramento normativo del contratto del calciatore professionista, per poter proseguire nell'analisi di questa tipologia contrattuale si deve ancora una volta fare riferimento all'articolo 4 della L. 91 del 1981. In esso, infatti, si stabilisce che la

¹²⁷ Sito A.I.C., Tabella minimi A 2019-2020, https://www.assocalciatori.it/sites/default/files/attachment/pagina/Tabella%20minimi%20A%202019_2020.pdf

costituzione del rapporto avviene mediante assunzione diretta, escludendo quindi l'applicabilità degli articoli 33 e 34 della L. n. 300/1970 in tema di collocamento.

Fino ad allora il mercato del lavoro si era svolto sotto il controllo pubblico, in generale per evitare abusi si ricorreva alla c.d. chiamata numerica, presso gli uffici di collocamento dove i soggetti da avviare al lavoro erano obbligati ad iscriversi ai sensi della L. 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 assumevano, pertanto, una carica fortemente innovativa e costituivano una deroga al principio generale sulla modalità di assunzione, dando alle parti la possibilità di costituire il rapporto di lavoro mediante assunzione diretta, ossia attraverso una chiamata proveniente direttamente dalla società che intende avvalersi delle prestazioni atletiche del calciatore.

Sebbene criticata, questa normativa, non ha subito nel corso degli anni cambiamenti sostanziali, soprattutto perché il meccanismo di collocamento del lavoratore, previsto dalla legislazione ordinaria, male si conciliava con la dinamica di scelta delle società sportive che necessitavano di essere lasciate libere di scegliere i calciatori più abili e adatti al perseguimento dell'obiettivo di eccellere nelle competizioni.

In seguito ad un processo di liberalizzazione del sistema delle assunzioni, iniziato nel 1991 e culminato con il D.Lgs. n. 297/2002, e conseguente sburocratizzazione dello stesso, ad opera del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, c.d. "Legge Biagi", l'articolo 4 ha perso il suo iniziale carattere di innovazione e di conseguenza anche le critiche hanno perso la loro carica. Con l'istituzione della modalità di assunzione diretta del calciatore professionista, si determinava, però, un problema circa l'ammissibilità o meno di forme di mediazione nella conclusione del contratto.

Riguardo a tale problematica due erano gli orientamenti dottrinali più seguiti: per alcuni, tra cui il Vidiri, era necessaria la creazione di vere e

proprie agenzie di collocamento, su iniziativa delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate, per offrire allo sportivo in cerca di occupazione assistenza e tutele, scongiurando qualsivoglia forma di abuso e sfruttamento¹²⁸; dall'altro lato una cospicua parte della dottrina evidenziava che, attenendosi al dato letterale, l'articolo 4 non esclude a priori l'ammissibilità di forme di mediazione nella conclusione del contratto.

A chiarire la questione è intervenuto il legislatore con il D.Lgs. 276/2003 con il quale, in materia di regolamentazione del mercato del lavoro, ha previsto l'istituzione di un apposito albo di agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale¹²⁹.

In particolare, all'articolo 6 di detto Decreto, si prevede che *"sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro [...]"*, riconoscendo quindi un ruolo centrale alle associazioni sindacali nell'intermediazione lavorativa calcistica.

In particolare a livello calcistico, in ambito di intermediazione, si può citare il ruolo centrale dell'Associazione Italiana Calciatori, A.I.C., che offre tutela e assistenza ai giocatori militanti nel campionato italiano di calcio. È l'A.I.C. che negozia e sottoscrive l'Accordo Collettivo con F.I.G.C. e Leghe di riferimento, al fine di disciplinare il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali.

¹²⁸ VIDIRI, Il contratto di lavoro sportivo, p. 981

¹²⁹ D.Lgs. 276/2003, Art. 4

3.1 Elementi essenziali del contratto

Il rapporto di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva si perfeziona in un contratto che, per essere valido, deve rispettare determinati requisiti essenziali che il legislatore richiede per la sua validità. L'articolo 1325 del Codice Civile elenca quali siano questi requisiti essenziali: accordo tra le parti, causa, oggetto e forma quando questa sia prevista dalla legge a pena di nullità.

3.1.1 Accordo

Secondo il dettato dell'articolo 1325 c.c., a fondamento della conclusione del contratto di lavoro sportivo vi è l'accordo, ossia la reciproca manifestazione della volontà delle parti alla conclusione dello stesso.

Alla pari di qualsiasi altro contratto di lavoro subordinato, il contratto in questione assume la forma di un negozio non paritario, poiché il contenuto dello stesso potrebbe risultare espressione di volontà della parte contrattuale più forte e non dell'incontro di una volontà comune, emersa nell'ambito di una trattativa.

Da ciò deriva un'esigenza di tutela della parte debole che si estrinseca attraverso la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, della L. 91/1981 per il quale il contratto tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni deve essere stipulato sulla base del contratto-tipo, in conformità all'accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Il ricorso allo schema contrattuale del contratto-tipo testimonierebbe, da un lato la necessità di tutela del contraente debole, e dall'altro l'espressione della libertà contrattuale che il legislatore ha lasciato alle parti; infatti le parti hanno la libertà di contrarre clausole di miglior favore per il lavoratore, laddove la previsione di clausole peggiorative comporti di diritto la sostituzione con quelle del contratto-tipo.

In ogni caso, la predisposizione legislativa di un modello contrattuale cui le parti debbano attenersi facilita la stipulazione del contratto individuale, e la necessaria previsione di clausole lascia le parti libere nel regolare in autonomia molteplici aspetti del rapporto.

In particolare, in accordo con il dettato dell'articolo 4 della L. 91/81, si sancisce che non possano essere inserite nel contratto clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, né esso può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni; per contro, si legge che a livello contrattuale possono essere previste clausole contenenti l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici e clausole compromissorie, con le quali si prevede la possibilità di devolvere ad un Collegio Arbitrale le controversie insorte fra le parti nell'attuazione del contratto, di cui si avrà modo di parlare in maniera più dettagliata.

3.1.2 Causa

Con riferimento alla causa del contratto, questa può essere definita come la funzione economico-sociale del contratto.

In dottrina, il c.d. problema della causa del contratto ha visto autorevoli interpreti esprimersi circa questo requisito. Essi si sono posti su posizioni differenti contribuendo ad accrescerne la natura di "oggetto vago e misterioso"¹³⁰.

Ma, al di là della *querelle* dottrinale, si può assumere come più accreditata la definizione di causa del contratto come: la giustificazione del contratto nei confronti dell'ordinamento, ossia la sua giustificazione giuridica.

Si può, pertanto, dedurre che la causa del contratto di lavoro dello sportivo professionista sia, data la natura sinallagmatica di tale contratto, da

¹³⁰ FERRARA, Teoria dei contratti, p. 127

ricercarsi nello scambio tra l'attività sportiva agonistica prestata dal calciatore e la controprestazione remunerativa della società.

In quest'ottica, nell'ambito del rapporto lavorativo, assumeranno un ruolo centrale le obbligazioni delle parti che saranno successivamente analizzate.

3.1.3 Oggetto

Per quanto concerne l'oggetto del contratto di lavoro subordinato dello sportivo professionista, esso viene delineato dall'articolo 3 della L. 91/81 come la prestazione dell'atleta, che deve essere continuativa, a titolo oneroso e non dilettantistica.

Se, l'attività rientra nelle casistiche di cui al secondo comma di detto articolo¹³¹, la prestazione è di carattere autonomo.

In ambito calcistico, secondo il dettato dell'articolo 4, comma 4, della L. 91/81, recepito nell'articolo 10 dell'Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), il calciatore professionista ha l'obbligo contrattuale di adempiere alla propria prestazione con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, dalla società.

A sottolineare il carattere subordinato della prestazione sportiva del calciatore professionista, in ambito di club, vi sono una serie di obblighi ai quali egli deve sottostare: è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della società, previsto sia dall'articolo 2105 del Codice Civile, sia dal già citato articolo 10 dell'Accordo Collettivo; deve mantenere una condotta civile e sportiva esemplare, e le prescrizioni attinenti al

¹³¹ L. 91/81, Art. 3 comma 2: *"Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:*

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno".

comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti e si basano sull'elemento fiduciario che connota il rapporto di subordinazione.

Per contro, la società è obbligata da un punto di vista economico nei confronti del calciatore attraverso la retribuzione, con la quale va a remunerare gli sforzi psico-fisici dell'atleta che vincola le proprie energie e le proprie attitudini tecnico-sportive a favore della società stessa.

Inoltre, la società ha il potere di irrogare provvedimenti disciplinari per l'inosservanza o per illeciti civili o sportivi commessi dal calciatore¹³².

3.1.4 Forma

Da ultimo, nell'analisi dei requisiti essenziali del contratto, si trova la forma. Questa, secondo il disposto dell'articolo 1325 c.c., è da ritenersi come un requisito essenziale del contratto solo quando sia prevista dalla legge a pena di nullità.

Il contratto dello sportivo professionista, secondo il dettato dell'articolo 4 della L. 91/81, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve essere conforme al contratto tipo predisposto; esso deve essere depositato dalla società, presso la Federazione Sportiva Nazionale, per l'approvazione. La previsione della forma scritta *ad substantiam* è un requisito peculiare del contratto dello sportivo professionista laddove, per l'ordinario contratto di lavoro, vige il generale principio civilistico della libertà delle forme. Nel caso in specie, il requisito di forma è necessario poiché sia la previsione di determinate clausole contrattuali, sia la necessità di un controllo della conformità del contratto individuale al contratto tipo, la impongono.

In ambito calcistico, gli Accordi Collettivi¹³³ ricalcano quanto previsto in generale dalla legge sul professionismo sportivo e in particolare gli artt. 2 e 3 prevedono i requisiti di forma e la disciplina del deposito del contratto.

¹³² FRATTAROLO, Il rapporto di lavoro sportivo professionistico, p. 6

¹³³ Nella trattazione si prenderà come riferimento l'Accordo Collettivo stipulato tra F.I.G.C., L.N.P. A e A.I.C., ma le regole generali sulla forma ed il deposito sono comuni a tutti gli accordi tra F.I.G.C., A.I.C. e L.N.P. di Serie A, B e C.

Il contratto del calciatore professionista deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta e sull'apposito modulo conforme al contratto tipo; deve essere sottoscritto dal calciatore e da un rappresentante della società, parimenti a pena di nullità.

Il contratto va redatto e sottoscritto in tre copie: una resterà al calciatore, una alla società e l'altra è destinata al deposito presso la Lega, a cura della stessa società.

La previsione della forma scritta come requisito essenziale del contratto oggetto di trattazione, può essere valutata sotto due aspetti: *in primis* essa rappresenta un'importante forma di tutela per il calciatore/lavoratore, ma essa è anche lo strumento volto a soddisfare delle esigenze peculiari dell'ordinamento sportivo, *"per agevolare cioè il controllo della Federazione sull'operato delle singole società e per garantire altresì maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi, con effetti sicuramente positivi sull'andamento dell'attività agonistica, cadenzata nella maggior parte dei casi su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo"*¹³⁴. In questo senso si può citare la sentenza n. 1855 del 1999 della Corte di Cassazione che ha visto decretare la sicura nullità di un compenso aggiuntivo previsto da una scrittura integrativa non depositata¹³⁵.

Su questa sentenza si possono fare alcune considerazioni.

Il dato testuale del primo comma dell'articolo 4 della L. 91/81 si riferisce esclusivamente alla mancanza di forma scritta del contratto di lavoro e nulla dice in merito all'eventuale nullità di clausole o patti aggiuntivi e di questo non si trova menzione nemmeno nell'Accordo Collettivo.

¹³⁴ VIDIRI, op. cit., p. 215

¹³⁵ Cass. n. 1855/1999, la cui massima prevede che "[...] i contratti - aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti - ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che - pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dall'art. 5 dell'accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) - la mancata osservanza della forma è sanzionata con l'invalidità del rapporto direttamente dall'art. 4 citato. Tale sanzione di nullità - che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) - può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice."

Nel comma 3 del suddetto articolo, si prevede, però, che le eventuali clausole sfavorevoli al lavoratore siano nulle e debbano essere di diritto sostituite da clausole del contratto tipo; in questo senso, nel caso in specie, prevedendo la scrittura integrativa un maggior compenso, questa doveva essere considerata come clausola migliorativa e quindi ritenuta valida. Tuttavia, il problema in questione era che il patto non era stato integrato nel contratto depositato presso la Lega di riferimento e pertanto la Cassazione ha optato per sancirne la nullità.

Infatti, il deposito e la conseguente approvazione del contratto e delle scritture integrative, assumono la natura di *condicio juris* che condiziona il perfezionamento dell'intera fattispecie contrattuale, di cui si avrà modo di parlare successivamente.

Il contratto di lavoro sportivo, stipulato contravvenendo alla previsione della forma scritta *ad substantiam*, comporta, quindi, la nullità del contratto in questione e rende pertanto applicabile la disciplina prevista dall'art. 2126 del Codice Civile, secondo cui *"la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione"*.

Il calciatore professionista che firma un contratto di lavoro nullo per difetto di forma scritta, mantiene comunque il diritto a percepire la retribuzione fino a quando la nullità del contratto non viene acclarata; questo comporta una deroga, destinata a tutelare il calciatore, in quanto la nullità del contratto non avrà un'efficacia *ex tunc*, ma un'efficacia *ex nunc*.

3.2 La Durata

Riguardo la durata del contratto del calciatore professionista, troviamo un riferimento normativo nazionale agli articoli 5 della L. 91/81 e 28 delle

N.O.I.F., e in ambito internazionale all'articolo 18 del *Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimenti dei calciatori*.

Con riguardo al primo articolo, esso stabilisce che il contratto dello sportivo professionista può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

Si potrebbe dedurre astrattamente che la durata temporale del contratto in questione potrebbe risultare indeterminata, tuttavia in concreto questo non accade mai¹³⁶; infatti, la previsione di un contratto a tempo indeterminato presuppone la possibilità di recesso *ad nutum* delle parti, possibilità che, sebbene potrebbe essere giustificata dalla specialità del rapporto, nella prassi non accade in quanto l'apposizione di un termine risolutivo è la soluzione preferita dalle parti. In questo modo si tutelano sia le società sportive, prevedendo che esse non si vincolino per un lungo termine nei confronti di calciatori che potrebbero deludere le loro aspettative a causa di demeriti o infortuni; sia la convenienza dei calciatori stessi a stipulare contratti di non lunga durata per la convinzione di migliorare le proprie prestazioni, con la conseguente possibilità di ricevere da nuovi club offerte di trattamenti economici più vantaggiosi¹³⁷.

Il legislatore, ribadendo la specialità del rapporto di lavoro sportivo e, quindi, l'inapplicabilità della legge comune in materia di lavoro subordinato, ha previsto che le parti possano inserire nel contratto di lavoro sportivo un termine di scadenza finale, con possibile "rinnovo" o "proroga" dello stesso. In ambito strettamente calcistico, la possibilità di apporre un termine risolutivo si traduce in un obbligo di durata del contratto del calciatore

¹³⁶ Unica eccezione appare la curiosa sentenza del 2015, nella quale un giudice del lavoro tedesco, probabilmente ignorando sia la normativa nazionale, sia quella *F.I.F.A.*, aveva accertato il diritto di un calciatore, dopo due anni di contratto, a stipulare un contratto a tempo indeterminato con la società sportiva, si veda: *Germania, sentenza che gela i club: "Dopo 2 anni i giocatori vanno assunti"*, in Repubblica.it, https://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2015/03/25/news/germania_sentenza_che_gela_i_club_dopo_2_anni_i_giocatori_vanno_assunti_-110450996/

¹³⁷ COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, p. 33

professionista, non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia¹³⁸.

Nel caso in cui venisse posto in essere un contratto di durata superiore a quella prevista, questa verrebbe ridotta *ex lege* ai termini previsti dall'ordinamento sportivo.

Sulla base di queste considerazioni, si può affermare che il contratto di lavoro individuale, sottoscritto dal calciatore, sia un contratto appartenente alla categoria dei contratti a tempo determinato; infatti, il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, nel momento in cui o scadrà il termine finale inserito all'interno dello stesso, o quello previsto dalla legge.

Ferma questa considerazione, tanto la legge, quanto le norme federali, prevedono la possibilità per le parti di rinnovare il contratto in pendenza del medesimo, ossia quando risulta essere non ancora scaduto.

Da un punto di vista internazionale, l'articolo 18 del *F.I.F.A. R.S.T.P.*, "*Disposizioni speciali relative ai contratti fra professionisti e società sportive*", afferma che i contratti conclusi devono avere una durata minima che va dalla data del tesseramento alla fine della stagione sportiva corrente e comunque per un periodo massimo non superiore a cinque anni.

I calciatori al di sotto dei 18 anni non possono firmare un contratto da professionista per un periodo superiore ai tre anni; i contratti con una durata superiore non saranno riconosciuti dalla *F.I.F.A.* e dalle Associazioni.

3.3 Ulteriori requisiti formali ed il contratto tipo

Per concludere l'analisi dei requisiti essenziali del contratto di lavoro del calciatore professionista, non basta fare riferimento ai generici requisiti posti dall'articolo 1325 del Codice Civile, ma si deve tener conto anche dei

¹³⁸ Norme Organizzative Interne F.I.G.C., Art. 28

requisiti essenziali posti dall'Accordo Collettivo stipulato tra F.I.G.C., L.N.P. di riferimento e A.I.C., che sono:

- a) Deposito del contratto presso la Lega di appartenenza;
- b) Approvazione del contratto da parte della F.I.G.C..;
- c) Conformità del contratto individuale, a pena di nullità, al contratto tipo allegato all'Accordo Collettivo.

Una copia del contratto è destinata al deposito presso la Lega di riferimento a cura della società; questa deve, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, depositare il contratto presso la L.N.P. di riferimento che, effettuate le necessarie verifiche di competenza, lo trasmetterà alla F.I.G.C. per la relativa approvazione.

Qualora la società non depositi il contratto entro i dieci giorni, può provvedervi direttamente il calciatore entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione; infatti i calciatori professionisti, il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega, non possono partecipare a gare ufficiali.

Il tempestivo deposito del contratto, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, è condizione per la sua approvazione da parte della F.I.G.C.; essa trasmetterà prontamente la sua decisione dell'avvenuta o mancata approvazione alla Lega, affinché quest'ultima ne dia immediata comunicazione alla società e al calciatore.

L'approvazione della Federazione costituisce un requisito fondamentale per la validità del contratto, in quanto rappresenta, non solo uno strumento attraverso il quale si esercita un controllo di legittimità, ma anche un mezzo attraverso cui esercitare un controllo di merito sulle reali possibilità delle società sportive di adempiere agli obblighi assunti contrattualmente¹³⁹.

In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo al deposito del contratto, essa si intenderà tacitamente manifestata. Nel caso in cui il contratto non ottenga l'approvazione della

¹³⁹ COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, p. 27-28

F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente, il calciatore ha diritto ad ottenere dalla società un equo indennizzo.

Le pattuizioni del contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture previste dal contratto tipo, cui si applicano le stesse regole previste per il contratto¹⁴⁰. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del contratto stesso¹⁴¹.

Da ultimo, il contratto individuale siglato tra calciatore professionista e società sportiva deve essere redatto, a pena di nullità, sull'apposito modulo conforme al contratto tipo allegato all'Accordo Collettivo.

Il contratto tipo può essere definito come un modello contrattuale di riferimento per i contratti di categoria cui le parti devono uniformarsi.

In particolare nel corso della trattazione si farà riferimento al contratto tipo della Lega Serie A, che si allega di seguito.

¹⁴⁰ La *ratio* della norma è individuabile nella volontà delle parti a consentire un adeguamento del contratto, successivo al deposito, e durante il tempo di svolgimento del rapporto di lavoro, in base alle loro specifiche e peculiari esigenze

¹⁴¹ Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) ex Art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, Art. 3

Lega Nazionale Professionisti -

N.

Barrare eventualmente la casella interessata:

- Valido nel caso che l'accordo di partecipazione venga definito (o per accordo o mediante offerta in busta chiusa) a favore della Società che non è titolare del tesseramento del calciatore
- Allegato al rinnovo dell'accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)
- Allegato all'accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)
- Allegato alla cessione della quota di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)
- Allegato all'accordo di partecipazione valido solo nel caso dell'esercizio del diritto di opzione (decorrenza 1/7/2011)

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

<u>SOCIETÀ</u>	SEDE LEGALE	NUMERO PARTITA IVA	
.....(di seguito la Società)	
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA munito dei necessari poteri	
.....	
<u>COGNOME E NOME DEL CALCIATORE</u>	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA
..... (di seguito il Calciatore)
DOMICILIO (recapito personale ai fini delle comunicazioni di cui all'Accordo Collettivo e suoi Allegati)		CODICE FISCALE	MATRICOLA
Via/piazza..... N.	N.
CAP	LOCALITÀ	
.....	

assistito da:
COGNOME E NOME DELL'AGENTE DEL CALCIATORE

N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 1 - Il Calciatore si impegna, nella sua qualità di tesserato della F.I.G.C., a prestare la propria attività nelle squadre della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno

Art. 2 - La Società, ai sensi dell'art. 4.1. dell'Accordo Collettivo, si impegna a corrispondere al Calciatore (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva. La retribuzione deve essere espressa al lordo:

a) Parte fissa

Quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società (da indicare specificamente in caso di accordo contestuale al contratto): €

In caso di mancato accordo contestuale l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la Pubblicità, che la Società è tenuta a depositare nei modi e nei termini previsti dalle relative fonti.

b) Parte variabile (la pattuizione di una parte variabile è facoltativa):

Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), fra cui, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1.- 3.5. (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.4. e 3.6. (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1. (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1. e 8.2. (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2. (*"la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute"*); artt. 11.1.- 11.7. (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7.- 13.9. (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee e sulle compartecipazioni); artt. 15.1.- 15.7. (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 16.4. (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6.- 16.7. (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.

Art. 4 - La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.

Art. 5 - Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché delle specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

- ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;
- ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC.

Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 6 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega di competenza. Fino al ricevimento della comunicazione esplica i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo Data

Per la Società

Il Calciatore

.....

.....

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(*)

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.

Luogo Data

Per la Società

Il Calciatore

.....

.....

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(*)

.....

.....

(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età. N.B.: il presente contratto deve essere redatto in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega competente entro il decimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie del contratto sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al calciatore ed alla Società al momento della stipulazione.

Lega Nazionale Professionisti -

N.

“ALTRE SCRITTURE” AI SENSI DELL’ART. 3.5. DELL’ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n. sottoscritto in data tra la Società ed il
Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA

QUALIFICA

..... munito dei necessari poteri

COGNOME E NOME DEL CALCIATORE

..... (di seguito il Calciatore)

Tra la Società ed il calciatore si conviene quanto segue (**specificare** se le pattuizioni **modificano** oppure **integrano** quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1 - 6 del Contratto Tipo.

Luogo Data

Per la Società

.....

Il Calciatore

.....

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(*)

.....

.....

(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega competente entro il decimo
giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Calciatore ed alla Società al momento della stipulazione.

Il contratto si apre con l'elencazione di cinque caselle che devono essere eventualmente barrate nei rispettivi casi.

Il modello contrattuale che viene attualmente utilizzato fa riferimento all'Accordo Collettivo stipulato in data 2012. Tale Accordo, sebbene oggetto di successive modificazioni e proroghe, fornisce un formulario contrattuale che è rimasto pressoché immutato nella forma; infatti, esso contiene alcune ipotesi che sono state abrogate: in particolare si può citare l'abolizione, a far data dal 27 maggio 2014, degli accordi di partecipazione che permettevano l'acquisto in *partnership* di un calciatore¹⁴².

Si prosegue, quindi, con la compilazione dei dati anagrafici della società, del calciatore e dell'agente.

Il contratto si perfeziona poi nella previsione di sei articoli.

All'articolo 1 si prevede l'arco temporale per il quale le parti si obbligano, che va dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno dell'anno pattuito.

¹⁴² Questa modifica si è avuta con l'abrogazione dell'articolo 102 *bis* dell'Accordo Collettivo e la contestuale previsione di norme transitorie.

Art. 102 bis Diritto di partecipazione, "L'art. 102bis è abrogato a far data dal 27 maggio 2014.

Norme transitorie

Per gli accordi di partecipazione in essere alla data di abrogazione della norma, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- 1. le risoluzioni degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014 nei termini stabiliti dal Consiglio Federale, non necessitano dell'assenso del calciatore;*
- 2. i rinnovi degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014, secondo le modalità previgenti, non potranno superare la scadenza del 30 giugno 2015, data entro la quale dovranno comunque essere definite. Ai fini dei rinnovi, necessiterà l'assenso del calciatore;*
- 3. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 e le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti, senza l'assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del tesseramento. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;*
- 4. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente e con l'assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del diritto di partecipazione. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;*
- 5. le risoluzioni degli accordi di partecipazione valevoli per la stagione 2014/2015, eventualmente non definite in via anticipata, dovranno essere effettuate, nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio Federale, senza l'assenso del calciatore;*
- 6. fermo quanto sopra, le fattispecie previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 102 bis saranno regolate secondo le modalità previgenti, fino ad esaurimento al 30 giugno 2015."*

L'articolo 2 fa riferimento alla retribuzione che la società si impegna a garantire al calciatore; essa è composta da una parte fissa ed una parte variabile facoltativa, sempre espresse al lordo.

La parte fissa non può essere inferiore ai minimi tabellari¹⁴³, trattandosi di lavoro subordinato, inoltre questa non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dall'Accordo Collettivo¹⁴⁴; tali minimi vengono raramente applicati in quanto sta alla libera contrattazione delle parti e all'abilità dell'agente stabilire lo stipendio del calciatore.

La parte variabile assume un'importanza centrale: essa può essere legata a risultati collettivi della squadra o individuali del calciatore, sia sportivi che non sportivi, a seconda di come converranno le parti di comune accordo.

Ove pattuita, la parte variabile dovrà seguire le seguenti regole:

- non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, il 100% di quella fissa annua, per singola stagione, qualora quest'ultima sia concordata fino all'importo di € 400.000,00 lordi;
- non avrà limitazione alcuna, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, per singola stagione, qualora la parte fissa annua sia concordata in un importo superiore ad € 400.000,00 lordi;
- non avrà limitazione alcuna, nel caso di stipula di primo contratto da professionista.

Viene fatta poi espressa menzione alla quota lorda spettante al giocatore come partecipazione alle iniziative promo-pubblicitarie della società, che può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione, rimettendo alla volontà delle parti tale pattuizione.

¹⁴³ I minimi tabellari per i calciatori professionisti militanti nel campionato nazionale di Serie A prevedono 5 classi di minimi retributivi: calciatori in addestramento tecnico, minimo retributivo dal sedicesimo al diciannovesimo anno di età, minimo retributivo dal diciannovesimo al ventitreesimo, calciatori al primo contratto da professionista e minimo retributivo dal ventiquattresimo anno di età, che si attesta nella cifra di € 42.477,00 lordi

¹⁴⁴ Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) ex Art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, Art. 5

L'articolo 3 prevede una clausola di rinvio alle disposizioni normative di cui all'Accordo Collettivo; le parti sottoscrivendo il contratto si impegnano a dare attuazione e a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo stesso. L'inserimento nel contratto tipo di questa particolare clausola, obbliga le parti al rispetto integrale delle disposizioni dell'Accordo Collettivo, conferendo allo stesso forza di legge, in virtù della quale questo assume efficacia *erga omnes*.

L'articolo 4, mettendo in pratica il dettato dell'articolo 4 comma 4 della L. 91/81 e dell'articolo 21 dell'Accordo Collettivo, stabilisce la c.d. clausola compromissoria, secondo cui la risoluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente, sia deferita alle risoluzioni del Collegio Arbitrale, che si pronuncerà in modo irrituale¹⁴⁵.

Ai sensi dell'art. 5, le parti, con la sottoscrizione del contratto, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, si obbligano ad osservare ed accettare le norme dello Statuto e quelle Federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dai suoi Organi, ivi comprese le vertenze di carattere tecnico e disciplinare.

Infine, l'articolo 6 prevede che la società ed il calciatore eleggano, con il contratto sottoscritto, come proprio domicilio il luogo dichiarato nell'anagrafica.

¹⁴⁵ In passato, si è discusso a lungo sulla natura irrituale dell'arbitrato in questione; sia dottrina che giurisprudenza si sono espresse a favore dell'arbitrato irrituale in ambito sportivo: in primo luogo fondamento normativo di tale fattispecie si ha all'articolo 4 comma 5 della L. 91/81, in secondo luogo esso meglio risponde alle esigenze di celerità imposte dalla giustizia sportiva dal momento che non segue la procedura legislativa ordinaria. Da un punto di vista giurisprudenziale si può citare la sentenza n. 12002 del 1990 nella quale la Corte di Cassazione si è espressa a favore dell'arbitrato irrituale in ambito sportivo, tesi che è poi stata recepita all'interno dell'articolo 21 dell'Accordo Collettivo.

Da ultimo, nel contratto, vi è la parte denominata "Altre Scritture", che assumono il ruolo di scritture private integrative o modificative delle pattuizioni contrattuali, costituendone così parte integrante.

Gli eventuali patti aggiunti al contratto, i c.d. patti a latere, solitamente sono depositati e citati nel modulo "Altre Scritture"; nella prassi, talvolta accade che essi vengano sottoscritti attraverso scritture private che non siano menzionate sull'apposito modulo né depositate presso la Federazione. In questo caso si può richiamare la lettura in combinato disposto dell'articolo 93 delle N.O.I.F. e degli articoli 4 e 12 della L. 91/81, nella misura in cui se ne deduce che la compilazione del contratto sul modulo prestabilito è condizione di validità dello stesso al fine di favorirne il controllo da parte della Federazione, *ergo* il contratto e/o gli eventuali patti aggiunti, non stipulati conformemente a ciò, sono da considerarsi nulli.

Si possono fornire alcuni esempi a supporto di quanto appena affermato.

La Cassazione con la sentenza n. 11462 del 1999 si espresse circa la vicenda che vedeva opposti alcuni calciatori dell'Associazione Calcio Perugia e la società stessa, in relazione alle vicende del Campionato di Serie C1, stagione sportiva 1992/1993. Le parti avevano pattuito, con scrittura privata non allegata al contratto e non depositata in Lega, un premio pari a lire 1.400.000 da suddividere tra tutti i calciatori nel caso in cui la squadra avesse raggiunto la promozione in Serie B. I giocatori raggiunsero tale obiettivo sul campo, *senonché*, alla società umbra, in seguito alle vicende del caso Siracusa-Perugia, venne revocata la promozione nella serie superiore. I calciatori chiesero ugualmente il pagamento del premio ma la società glielo negò, adducendo come motivazione il fatto che la scrittura privata non avesse valore alcuno in quanto né depositata né redatta sul modello contrattuale di riferimento.

La Corte di Cassazione, accogliendo le motivazioni della società, rigettò la domanda dei calciatori, osservando che per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo, erano necessari: la forma scritta *ad substantiam*, il deposito

e la conseguente approvazione del contratto, e anche dei patti a latere allo stesso, quale *condicio iuris* per la loro efficacia e validità.

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato quanto appena detto con l'ordinanza n. 5830/2014 nella quale è stata sancita la sicura nullità non solo dei contratti, ma anche degli *"eventuali patti aggiunti - ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che - pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dall'articolo 5 dell'accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) - la mancata osservanza della forma è sanzionata con l'invalidità del rapporto direttamente dall'articolo 4 citato. Tale sanzione di nullità - che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) - può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice"*.

Negli ultimi decenni, di pari passo con la spettacolarizzazione dell'evento calcistico e di conseguenza del "culto" della figura del calciatore, si è assistito ad un utilizzo dei patti aggiuntivi che potrebbe essere definito talvolta ridicolo. Le società calcistiche d'élite, alla stregua di vere e proprie imprese, per potersi accaparrare i migliori giocatori sono disposte a accondiscendere alle richieste più stravaganti dei calciatori, supportati dai loro agenti.

Tra di esse si possono citare quella prevista nel contratto di Giuseppe Reina, attaccante tedesco degli anni '90, per cui la società calcistica nella quale militava, l'Arminia Bielefeld, doveva assicurargli una casa diversa per ogni anno di contratto; oppure quella dell'asso brasiliano Neymar Jr. che obbligava il Barcellona a pagare vitto, alloggio e viaggi ai suoi amici per combattere la solitudine. Da ultimo, la clausola contenuta nel contratto di Kylian Mbappé dove si obbligava il PSG a stipendiare un maggiordomo, un autista e un addetto alla security¹⁴⁶.

¹⁴⁶ BALDINI, Le clausole contrattuali più folli nella storia del calcio, in 90min.com <https://www.90min.com/it/posts/6222909-le-clausole-contrattuali-piu-folli-nella-storia-del-calcio>

4. Obbligazioni a carico dei contraenti

Dopo aver analizzato la natura giuridica del contratto di lavoro tra calciatore professionista e società sportiva, si vedranno i relativi diritti e doveri derivanti dalla sottoscrizione del vincolo contrattuale.

4.1 Diritti ed obblighi del calciatore professionista

Il contratto di lavoro del calciatore professionista si può collocare all'interno della fattispecie dei contratti di lavoro subordinati, caratterizzati dall'eterodeterminazione dell'attività lavorativa, cioè dall'obbligo gravante sul lavoratore di sottostare alle direttive impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori da cui dipende gerarchicamente. Per questa ragione trova applicazione il dettato dell'articolo 2104 del Codice Civile secondo cui *"il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.*

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Da quest'articolo si ricavano due obblighi in capo al lavoratore-calciatore: l'obbligo di diligenza e l'obbligo di obbedienza.

L'obbligo di diligenza per il calciatore professionista può essere definito come il dovere dello stesso di adempiere la prestazione lavorativa al meglio delle proprie capacità, approfondendo impegno psico-fisico e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi posti dalla società, avendo a riguardo gli interessi della stessa.

Una prima espletazione dell'obbligo di diligenza si rinviene nella c.d. diligenza preparatoria, di cui all'articolo 9 dell'Accordo Collettivo. Secondo quest'articolo, il calciatore deve curare e migliorare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire,

astenendosi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità. In ottemperanza a ciò, il calciatore, si impegna a rispettare le norme ed i regolamenti posti in materia di tutela della salute e di lotta al *doping*, sottoponendosi a prelievi e controlli medici per la migliore tutela della sua salute.

Il calciatore, inoltre, deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della società e custodire con diligenza gli indumenti e i materiali sportivi forniti dalla stessa, altresì impegnandosi a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa¹⁴⁷.

L'obbligo di obbedienza, già recepito nel mondo sportivo con l'articolo 4 della L. 91/81¹⁴⁸, si esplica nel mondo calcistico nel dettato del primo comma dell'articolo 10 dell'Accordo Collettivo, secondo cui il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla sua società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Quest'obbligo si traduce, quindi, con un dovere di rispetto sostanziale delle prescrizioni impartite dalla società, non soltanto con riferimento all'attività sportiva propriamente detta, ma anche circa le condotte extra-sportive del calciatore. In particolare, l'Accordo Collettivo prevede che le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore siano legittime e vincolanti, previa accettazione da parte del calciatore; tale accettazione non può essere irragionevolmente rifiutata, mentre le prescrizioni devono essere giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) ex Art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, Art 10

¹⁴⁸ L. 91/81, Art. 4. "Disciplina del lavoro subordinato sportivo": "*Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici*".

¹⁴⁹ Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) ex Art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, Art. 10, comma 4

Queste prescrizioni possono prevedere l'obbligo di indossare un particolare *dress-code* adeguato allo stile della società; utilizzare i veicoli messi a disposizione dallo sponsor¹⁵⁰; l'obbligo di moderare l'uso dei social network in relazione alla pubblicazione di informazioni societarie riservate o rendere pubbliche dichiarazioni non autorizzate; l'obbligo di osservare il c.d. silenzio stampa quando la società lo impone¹⁵¹. Solitamente, nella prassi, queste prescrizioni vengono imposte dalle società attraverso la previsione di regolamenti etici di condotta volti a disciplinare gli aspetti comportamentali dei calciatori.

Ancora, l'articolo 10 comma 6 dell'Accordo Collettivo, specifica che il calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società; in particolare il calciatore non può opporsi alle direttive e alle scelte tecnico-tattiche dell'allenatore che è l'unico che decide gli undici titolari.

Il calciatore risulta, quindi, essere assoggettato alla società sportiva, in particolare egli è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà¹⁵² nei confronti della società, come sancito dall'art 10 comma 2 dell'Accordo Collettivo.

In ambito calcistico l'obbligo di fedeltà può tradursi nella volontà delle parti a creare e rafforzare un rapporto di fiducia reciproca, correttezza e buona fede, tendente alla creazione di un'immagine dello sport improntata a valori etici e morali; per questa ragione può essere scomposto ed analizzato nelle sue componenti di:

¹⁵⁰ Si può citare il caso di Kingsley Coman che è stato multato dal suo club, il Bayern München, poiché per recarsi all'allenamento non ha utilizzato l'auto messa a disposizione dallo sponsor, come da contratto. *Bayern, Coman non guida l'auto dello sponsor: 50mila euro di multa*, https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/calcioestero/bayern-coman-non-guida-lauto-dello-sponsor-50mila-euro-di-multa_17369568-202002a.shtml

¹⁵¹ Si può citare il caso del giocatore macedone Elmas che, dal ritiro della propria nazionale, rompendo il silenzio stampa imposto dal suo club, il Napoli, è stato multato dalla società partenopea, <https://twitter.com/sscnapoli/status/1195780284446322688?s=20>

¹⁵² Per la definizione di "obbligo di fedeltà" si richiama alla disposizione di cui all'articolo Art. 2105. "Obbligo di fedeltà": "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

- Divieto di concorrenza;
- Divieto di divulgazione di notizie;

Con riferimento al divieto di concorrenza, questo si concretizza nell'esclusività della prestazione del calciatore per la società con cui ha firmato il contratto di lavoro, non configurandosi un'ipotesi di violazione di tale obbligo il caso in cui il calciatore risponda alla convocazione della rispettiva Selezione Nazionale; anzi, in tal caso, la convocazione in nazionale di un giocatore ne andrebbe ad accrescere il valore economico del "cartellino"¹⁵³.

Il dovere di fedeltà può essere letto in relazione al divieto, di cui all'articolo 8 dello stesso Accordo Collettivo, per il calciatore di svolgere altre attività sportive, lavorative o imprenditoriali nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della società. Essa, infatti, preventivamente informata, potrà dare il proprio assenso oppure opporsi, in tal caso spetterà al Collegio Arbitrale pronunciarsi sulla compatibilità o meno dell'attività in questione.

Da un punto di vista normativo si trova già menzione esplicita del divieto di concorrenza nella lettera dall'articolo 4, comma 6, della L. 91/81, secondo cui *"il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni"*.

Con riferimento al divieto di diffusione di notizie societarie, si intende sia il divieto di diffusione che riguarda tutte le informazioni che attengono all'organizzazione del gioco, tipologia degli allenamenti, schemi e tattiche utilizzate, sia tutte le strategie commerciali della società, quali ad esempio quelle relative alla campagna acquisti o alla stipula di contratti di sponsorizzazione o pubblicità.

¹⁵³ SANINO, Il diritto sportivo, p. 208

Rientra negli obblighi del calciatore anche l'obbligo di integrale rispetto delle disposizioni del codice di giustizia sportiva: il calciatore, nell'ambito del proprio dovere di fedeltà, deve astenersi dal tentativo o dal compimento di un illecito sportivo, cioè da tutti quei comportamenti che portano ad alterare il corretto svolgimento delle gare o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare vantaggi ad una società diversa da quella per cui si è tesserati.

Si tratta di un dovere molto importante per il calciatore che obbliga la società ad autotutelarsi, inserendo nei propri regolamenti etici l'obbligo, già sancito dall'articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, di comunicare ogni contatto con soggetti interni od esterni all'ordinamento federale dal quale possono derivare comportamenti pregiudizievoli. Il mancato rispetto di queste norme, infatti, ha conseguenze non solo per gli atleti trasgressori ma anche per le società, poiché i sodalizi sportivi sono oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati.

In contropartita ai numerosi doveri imposti al calciatore, essi hanno altrettanti diritti.

In primo luogo, considerando il calciatore alla stregua di un lavoratore subordinato, si può citare il diritto alla prestazione lavorativa. In ambito calcistico si è a lungo discusso circa l'esistenza o meno di un diritto del calciatore ad essere impiegato in gare ufficiali, concludendo per la non sussistenza dello stesso.

Quello a cui il calciatore ha diritto, nell'ambito della sua prestazione, è la partecipazione agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, ex articolo 7 dell'Accordo Collettivo, salvo il caso in cui l'esclusione derivi da una precisa volontà sanzionatoria della società, a seguito della rilevazione dell'inadempimento di norme contrattuali¹⁵⁴.

¹⁵⁴ A tal riguardo si può citare il caso del calciatore macedone Goran Pandev che, nel 2009, era tesserato per la S.S. Lazio. Dopo alcuni problemi legati alla volontà della società laziale di ridurre lo stipendio dell'attaccante, la società decise di allontanare lo stesso dagli allenamenti, escludendolo "per scelta tecnica" dai convocati per le gare. Il Collegio Arbitrale, pronunciandosi sulla vicenda, dichiarò una violazione del diritto sancito dall'articolo 7 dell'Accordo Collettivo, motivando che

Si potrebbe in tale senso aprire un dibattito che esula, peraltro, dalla mia trattazione, se la mancanza di un diritto alla prestazione lavorativa per il calciatore possa ledere o meno la sua professionalità; in questa sede basterà portare ad esempio il fatto che calciatori assunti per fare il secondo o terzo portiere, sicuramente non potranno lamentare una lesione alla professionalità per un mancato utilizzo prolungato.

In occasione di trasferte o ritiri, il calciatore ha diritto ad usufruire di adeguati mezzi di trasporto a cura e spese della società, che è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.

Il calciatore ha, inoltre, diritto ad un giorno di riposo settimanale e quattro settimane di riposo annuale.

4.2 Diritti ed obblighi della società

Il primo dovere della società è di retribuire i calciatori per l'attività prestata. Come si è già avuto modo di vedere, la retribuzione si compone di una parte fissa ed una parte variabile.

La società si impegna a versare la retribuzione, nella sua parte fissa, entro il giorno 20 del mese solare, esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal calciatore all'atto della sottoscrizione del contratto; fatti salvi i casi di sospensione della retribuzione in seguito ad una sanzione disciplinare.

La somma versata al calciatore deve essere comprensiva di ogni emolumento, indennità o assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di contratto¹⁵⁵.

l'impossibilità del giocatore a partecipare agli allenamenti escludeva di diritto la c.d. scelta tecnica dell'allenatore, in quanto quest'ultimo non poteva valutare l'attitudine del calciatore in allenamento.

¹⁵⁵ Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) ex Art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, Art. 5

La società, inoltre, ha un duplice obbligo contributivo nei confronti del calciatore.

In primo luogo, ex articolo 17 dell'Accordo Collettivo, essa effettuerà i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, agli enti previdenziali competenti, oggi l'I.N.P.S., ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso. In secondo luogo, in adempimento all'art. 5 dell'Accordo Collettivo, la società ha l'obbligo di versare al fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti¹⁵⁶.

Dal punto di vista economico, ulteriore obbligo della società, è quello previsto dall'articolo 16, comma 1, dell'Accordo Collettivo: la società è tenuta ad assicurare il calciatore, presso una compagnia di primaria importanza, contro infortuni e malattie, con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva; infatti il calciatore non coperto non può svolgere alcuna attività sportiva. In caso di inadempimento della società, la Lega competente ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione o il perfezionamento della polizza. La società inadempiente agli obblighi assicurativi è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore.

Rientra nei doveri della società anche l'obbligo di tutelare il calciatore assicurandogli un ambiente di lavoro consono alla sua dignità professionale, in grado di salvaguardare la sua integrità fisica e prevenirne gli eventuali infortuni.

In ambito extra-sportivo, la società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto

¹⁵⁶ *Ivi*, Art. 20

contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento e l'incremento della cultura; viene delegato alla F.I.G.C. e all'A.I.C. il compito di indicare le condizioni cui le società devono attenersi, per agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale¹⁵⁷¹⁵⁸.

Dall'Accordo Collettivo emerge anche che la società ha l'obbligo di tutelare la salute del calciatore attraverso la previsione di una serie di controlli medici ed esami obbligatori cui lo stesso deve sottoporsi per una valutazione periodica e per un monitoraggio costante. Per questa ragione è stata prevista la figura del medico sociale, responsabile sanitario della società sportiva professionistica, che ha l'obbligo di effettuare questi controlli e di raccogliere i dati in una scheda sanitaria; essa deve essere istituita dalla società sportiva all'atto di costituzione del rapporto di lavoro e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale, che la deve custodire per la durata del rapporto di lavoro¹⁵⁹.

Nel caso in cui il calciatore subisca un infortunio o una malattia, la società ha l'obbligo di proseguire nella retribuzione anche durante il periodo di stop forzato, essa potrà eventualmente beneficiare delle indennità assicurative stipulate in suo favore; ha inoltre il dovere di mettere a disposizione del calciatore assistenza medica di prima fascia sostenendone i costi. Resta tuttavia ferma la facoltà del calciatore di avvalersi di cure diverse da quelle offerte dalla società, in questo caso egli dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla società e affidarsi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e chiara fama¹⁶⁰.

¹⁵⁷ *Ivi*, Art. 6

¹⁵⁸ Degna di nota è l'iniziativa della società calcistica Juventus FC che, già nel 2012, ha inaugurato il Liceo Internazionale Juventus o Juventus College, una scuola di formazione superiore per i giovani del vivaio, il cui obiettivo è quello fornire non soltanto una formazione sportiva di primo livello ma anche una buona formazione scolastica. *Juventus College:| La prima scuola per calciatori*, in *calciomercato.com*, <https://www.calciomercato.com/news/juventus-college-la-prima-scuola-per-calciatori-919452>

¹⁵⁹ D.M. 13 marzo 1995, Art. 3 e 7

¹⁶⁰ Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) ex Art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, Art. 14

Rientra, infine, nei poteri della società applicare dei provvedimenti nei confronti del calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali¹⁶¹.

5. Inadempimento delle parti

Qualora le parti non adempiano agli obblighi contrattuali, l'Accordo Collettivo prevede una serie di rimedi sanzionatori a seconda che l'inadempienza provenga dal calciatore o dalla società.

Come più volte si è richiamato, l'articolo 4 della L. 91/81 affida la risoluzione di qualsivoglia controversia insorta tra le parti, nonché la violazione di regolamenti federali, fonti normative statali o federali, che siano rilevanti o integrative per la disciplina contrattuale, ad un Collegio Arbitrale. Recependo tale disposizione normativa, l'articolo 21 dell'Accordo Collettivo prevede, in virtù della clausola compromissoria, l'obbligatorietà della devoluzione delle controversie al Collegio Arbitrale, istituito presso la sede della Lega Serie A in Milano. Il funzionamento del Collegio Arbitrale è affidato ad un regolamento che ne definisce struttura, funzioni e competenza¹⁶².

L'articolo 11 dell'Accordo Collettivo dispone la possibilità per la società di applicare al calciatore, che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, una serie di provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento, che sono:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa;
- c) riduzione della retribuzione;

¹⁶¹ BOSIO, GUARDAMAGNA, GUARDAMAGNA, IUDICA, MARSILIO, PORZIO, RANIERI, ROCCA, TAROLLI, TATARELLA, VALCADA & VENTURI FERRIOLO, op. cit., p. 114

¹⁶² Per il riferimento al Regolamento del Collegio Arbitrale della Lega Serie A si veda: Sito A.I.C., <https://www.assocalciatori.it/sites/default/files/attachment/pagina/Regolamento%20CA%20AIC%20-%20Lega%20Serie%20A.pdf>

In particolare si ricorda che il procedimento può essere ordinario o accelerato

- d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- e) risoluzione del Contratto.

L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al calciatore a non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli; essa è applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione stessa. La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento e non può comunque superare il 25% della retribuzione mensile lorda; nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può eccedere il 50% della stessa.

La multa può essere applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione, a condizione che l'importo della sanzione non sia superiore al 5% della retribuzione mensile fissa lorda.

In caso di applicazione diretta della sanzione, il calciatore può impugnare il provvedimento adottato con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione.

La riduzione della retribuzione ha funzione risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma. Nel caso di squalifica da parte degli organi della giustizia sportiva nazionale o internazionale, la società può proporre una riduzione della retribuzione, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non superiore al 50% della stessa. Nel commisurare l'entità della riduzione si terrà conto dell'ammontare della parte fissa della retribuzione, della natura antiregolamentare e della volontarietà della condotta del calciatore nonché del pregiudizio di immagine per la società. La riduzione della

retribuzione non potrà, in ogni caso, comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella di Retribuzione Minima, salvaguardando il c.d. principio del minimo vitale.

In tutti gli altri casi, la riduzione della retribuzione potrà riguardare anche la parte variabile, ma, in tali casi, non potrà comunque superare i massimali di riduzione indicati per la squalifica, ad eccezione di quanto previsto nel caso di squalifica per *doping*, illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse. In questi casi, la riduzione della retribuzione, in alternativa all'azione di risoluzione del contratto, può essere pari all'ammontare dell'intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica.

Per quanto riguarda il provvedimento di cui alla lettera d): quando le condotte e le situazioni verificatesi siano tali da non consentire la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la società, previa contestazione scritta degli addebiti al calciatore, può disporre direttamente ed in via provvisoria l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione. Nel medesimo procedimento, il calciatore potrà richiedere la reintegrazione e/o la risoluzione del contratto¹⁶³.

In tutti gli altri casi, la società è obbligata a seguire le procedure sanzionatorie ordinarie previste dal Regolamento del Collegio Arbitrale: la proposta di provvedimento sanzionatorio della società deve essere inviata, al calciatore e al Collegio Arbitrale, entro il termine perentorio di venti giorni

¹⁶³ A tal riguardo si può citare il caso *Icardi/FC Internazionale Milano* dell'agosto 2019. L'ex capitano dell'Inter, attraverso il suo legale, adì il Collegio Arbitrale per essere reintegrato in rosa dopo essere stato escluso dagli allenamenti senza possibilità di giocare amichevoli prestagione. La società meneghina aveva cercato ripetutamente di cedere *Icardi* sebbene egli avesse un contratto fino al giugno 2021 e fosse intenzionato a rispettarlo. Secondo l'Avvocato *Di Carlo*, legale del calciatore argentino, la pratica operata dal club, utilizzata anche per un altro giocatore, *Joao Mario*, era lesiva dei diritti dei giocatori, non ponendoli in una condizione paritaria rispetto ai compagni. La vicenda tuttavia non si concluse poiché *Icardi* venne ceduto in prestito con diritto di riscatto al *PSG*.

dalla conoscenza dell'inadempimento. Resta fermo, in ottemperanza all'articolo 12, comma 6, dell'Accordo Collettivo, l'obbligo della società di fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, salva espressa rinuncia scritta dello stesso.

Da ultimo, la misura sanzionatoria più grave è rappresentata dalla risoluzione del contratto; tale provvedimento disciplinare determina la risoluzione anche di tutte le altre scritture integrative al medesimo. Gli effetti della risoluzione sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile.

Per contro, con riferimento all'inadempimento della società-datore di lavoro, il Calciatore ha diritto ad ottenere, ex articolo 12 dell'Accordo Collettivo, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto, con ricorso al Collegio Arbitrale, quando la società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

Nell'ipotesi di violazione, da parte della società, del dovere di fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e un ambiente consono alla sua dignità professionale per allenarsi, il calciatore può diffidare per iscritto la società, invitandola ad adempiere. Qualora questa non adempia spontaneamente, entro il termine perentorio di giorni tre dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il Collegio Arbitrale per ottenere la reintegrazione in rosa ovvero la risoluzione del contratto, avendo, in entrambi i casi, diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda.

Se, dopo la pronuncia del Collegio Arbitrale circa la reintegrazione del calciatore, la società non provvede entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del reintegro, il calciatore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, da

determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.

In ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della società di fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale, salvo sua espressa rinuncia.

Il dettato del successivo articolo 13 si occupa di disciplinare la fattispecie in cui la società si renda inadempiente nei confronti del calciatore circa il pagamento del rateo mensile della retribuzione, nella sua parte fissa nonché variabile. La morosità della società costituisce motivo di risoluzione del contratto, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto dall'articolo 5 comma 2¹⁶⁴ e, a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia preventivamente provveduto a mettere in mora la società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia alla Lega di riferimento.

La risoluzione del contratto non può essere pronunciata qualora la società, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, provveda al pagamento di quanto dovuto; tuttavia, decorso inutilmente tale termine, il calciatore, per ottenere la risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.

Qualora il Collegio Arbitrale dichiari la risoluzione del contratto, il calciatore, ha diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno, un importo mensile pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del contratto o fino alla data di stipulazione di un nuovo contratto con un'altra società professionistica ovvero di accordo economico con una società

¹⁶⁴ Si ricorda che ex articolo 5 comma 2 dell'Accordo Collettivo, *"la retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua parte variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel contratto o nelle Altre Scritture"*

partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del contratto.

Si tenga presente che in tutti i casi analizzati, il lodo del Collegio Arbitrale, circa la declaratoria di risoluzione del contratto, ha carattere definitivo attraverso il quale non è ammesso ricorso.

6. Cause di invalidità del contratto

Da ultimo, si possono analizzare le cause di nullità ed annullabilità del contratto del calciatore professionista.

Nella prassi, il processo di perfezionamento del contratto potrebbe non risultare conforme al dettato della legge: potrebbero cioè mancare alcuni degli elementi essenziali del contratto, ex articolo 1325 c.c., ovvero potrebbe risultare viziata la formazione della volontà pattizia; si verrebbe pertanto a delineare un'ipotesi di nullità nel primo caso¹⁶⁵ e di annullabilità nel secondo¹⁶⁶.

Laddove il contratto manchi di uno degli elementi essenziali o il cui contenuto risulti contrario a norme imperative si ha la nullità del contratto, salvo il caso in cui singole clausole contrarie alla legge, vengano di diritto sostituite con norme imperative, come emerge dalla lettura in combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del Codice Civile, facendo emergere il *favor* del legislatore verso la tutela del contraente debole.

Un'ipotesi di nullità si ha anche qualora l'oggetto del contratto risulti indeterminato, indeterminabile, illecito o impossibile¹⁶⁷. Con particolare

¹⁶⁵ Codice Civile, articolo 1418, "Cause di nullità del contratto": "*Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.*

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge."

¹⁶⁶ Nei casi in cui la volontà del contraente risulti viziata per errore, violenza o dolo, ex articolo 1427 c.c.

¹⁶⁷ Con riferimento ad un'ipotesi di nullità del contratto in ambito sportivo, si veda SFERRAZZA, *Società di calcio e divieto di cessione del titolo sportivo*, in Giust. Sport., riguardo l'ipotesi di nullità

riferimento all'ipotesi di lavoro calcistico, si è esclusa la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, nel caso in cui, stante l'inapplicabilità dell'articolo 2103 c.c. in tema di disciplina delle mansioni del lavoratore subordinato, il calciatore sia schierato in ruoli diversi da quelli che più si confanno alle sue abilità e per cui è stato assunto; in questo caso, infatti, non si configura un'indeterminatezza delle mansioni poiché esse trovano una propria collocazione all'interno del contratto e la natura del calcio come sport di squadra legittima l'utilizzo del calciatore in ruoli differenti¹⁶⁸.

Anche la mancanza di forma scritta costituisce una causa di nullità del contratto di lavoro dello sportivo; con particolare riferimento al contratto del calciatore professionista, come si è già avuto modo di vedere, l'ipotesi di nullità si configura quando non soltanto manchi la forma scritta, ma anche quando il contratto sia redatto in maniera non conforme al contratto tipo previsto dall'Accordo Collettivo. La nullità, in caso di mancanza dei requisiti della forma scritta e della conformità, si ripercuote non soltanto sul contratto ma anche sugli accordi preliminari o gli eventuali patti aggiunti o integrativi.

Nel caso in cui la volontà delle parti sia viziata da errore, violenza o dolo, si può configurare un'ipotesi di annullabilità.

In ambito sportivo si può porre l'attenzione sul caso della volontà viziata da errore; questo per poter determinare l'annullabilità del contratto deve essere rilevante, ossia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. In particolare con riferimento all'attività calcistica, si può portare il caso di cui al comma 3 dell'articolo 1429 c.c.: "*l'errore risulta essenziale quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente [...]*".

Posto che le attitudini professionali del prestatore di lavoro, in questo caso del calciatore, costituiscono certamente un elemento determinante per la

del contratto di compravendita del titolo sportivo per nullità dell'oggetto in considerazione dell'incapacità del titolo sancita dai regolamenti federali.

¹⁶⁸ SPADAFORA, *op. cit.*, p. 136

conclusione del contratto¹⁶⁹, si può affermare che l'errore, in ambito calcistico, rimanga circoscritto alle ipotesi di errore sull'identità del calciatore¹⁷⁰, non potendosi configurare un errore sulle qualità professionali del soggetto, poiché queste emergeranno solamente durante l'esecuzione della prestazione stessa, configurando quindi al più una causa di recesso del rapporto¹⁷¹.

Infine, riguardo gli effetti della nullità e dell'annullabilità del contratto, si può dire che esse hanno efficacia *ex tunc*, in quanto, generalmente, un contratto nullo è come se non fosse mai stato stipulato mentre il contratto annullabile produce effetti fino a quando non ne viene dichiarato l'annullamento.

Nel mondo del lavoro, il legislatore ha introdotto deroghe alla disciplina generale dell'invalidità del contratto, in particolare, con riferimento all'articolo 2126 c.c., si fanno salve le prestazioni già eseguite, e non più ripetibili, che non vengono travolte dalla invalidità del contratto stesso, avendo il datore di lavoro l'obbligo di remunerarle. Si può quindi affermare, come si è già avuto modo di vedere, che l'invalidità del contratto nel mondo del lavoro, anche sportivo, abbia efficacia *ex nunc*, a tutela del lavoratore.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Recentemente si è verificato un caso di errore sulla identità di un calciatore; il club turco Menemen Spor Kulübü ha acquistato il calciatore Alpha Jallow, calciatore gambiano militante in serie C portoghese, credendolo Lamin Jallow, gambiano militante nella serie B italiana. In questo caso il club, accortosi dell'errore subito dopo le visite mediche ha prontamente annullato il contratto.

¹⁷¹ A sostegno di ciò si può citare il caso di Ali Dia, calciatore dilettante che nel 1996 convinse il Southampton FC, squadra professionistica inglese ai tempi militante nella massima serie, ad offrirgli un provino. La squadra inglese gli offrì un contratto e l'allenatore lo convocò per una partita ufficiale. A causa di un infortunio del titolare, Dia fu schierato in campo per 53' offrendo prestazioni inadeguate per la categoria, facendo emergere notevoli lacune tecnico-tattiche ed atletiche, prima di essere nuovamente sostituito. Il giorno seguente il club annunciò la rescissione del suo contratto a causa della scarsità della sua attitudine sportiva.

CAPITOLO 3

IL PRINCIPIO DI STABILITÀ CONTRATTUALE E IL DIRITTO DI RECESSO

1. Il principio di stabilità contrattuale ed il "diritto di recesso": due opposte esigenze

Il contratto di lavoro che lega il calciatore professionista ad una società sportiva, obbliga vicendevolmente le parti al rispetto integrale delle disposizioni in esso pattuite, venendo a creare un legame di durata prestabilita, che sancisce l'assoggettamento del lavoratore-calciatore ad una serie di obblighi verso la società e di quest'ultima verso il medesimo, fino alla naturale scadenza.

Tale obbligo si concretizza nel rispetto del c.d. principio di stabilità contrattuale, ossia la rispettiva volontà delle parti nel puntuale adempimento della prestazione oggetto del contratto, al quale le parti non possono sottrarsi. Tale principio trova ragione, nell'ordinamento nazionale, nel dettato dell'articolo 1372 del Codice Civile secondo cui *"il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.*

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge", venendo a sancire l'estrinsecazione del celebre brocardo di *Ulpiano*, *pacta sunt servanda*, che stabilisce la natura obbligatoria del vincolo contrattuale.

Il contratto pur assumendo carattere vincolativo pari alla forza di legge tra le parti, prevede che solo nel caso in cui *l'intuitus personae* venga meno, per le cause previste dalla legge, o per mutuo dissenso, si possa risolvere anticipatamente il vincolo contrattuale.

A livello di diritto sportivo, nell'ambito delle fonti nazionali, non vi è un'espressa menzione del principio di stabilità contrattuale, mentre, a livello internazionale, esso trova collocazione sia nella parte terza della Circolare F.I.F.A. n. 769¹⁷², emanata, nell'agosto 2001 in seguito all'Accordo di Bruxelles, sia nel capitolo IV del *Regolamento F.I.F.A. sullo status e sul trasferimento dei calciatori*.

L'articolo 13 del Regolamento è interamente dedicato a tale principio e introduce, all'interno dell'ordinamento internazionale, il brocardo del *pacta sunt servanda*, attraverso la disposizione che: il contratto fra il calciatore professionista e il club può cessare solo alla sua scadenza o previo accordo reciproco fra le parti.

Con l'emancipazione della figura del calciatore professionista ed il processo di liberalizzazione nel campo dei trasferimenti, soprattutto internazionali, con l'emanazione della *sentenza Bosman*, di cui si dirà successivamente, si è assistito ad un incremento dell'autonomia contrattuale delle parti, lasciando alle stesse ampie facoltà soprattutto in tema di apposizione di "clausole di recesso" contrattuale e di determinazione soggettiva del corrispettivo; questo anche alla luce della specialità del rapporto di lavoro sportivo, che prevede un'ampia derogabilità alla disciplina generale del lavoratore subordinato, come più volte è stato ricordato.

¹⁷² Circolare F.I.F.A. n. 769, 3. Contractual Stability: "*Contractual stability is of paramount importance in football, from the perspective of clubs, players, and the public. The relation between players and clubs must therefore be governed by a regulatory system which responds to the specific needs of football and which strikes the right balance between the respective interests of players and clubs and preserves the regularity and proper functioning of sporting competition [...]*" https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/ps_769_en_68.pdf

Il principio di stabilità contrattuale, si è, dunque, trovato a coesistere con le norme che agevolano il diritto di recesso in ambito calcistico, generando pertanto un rapporto confliggente tra queste due opposte esigenze.

Se a livello di disciplina nazionale non è stata emanata alcuna norma che possa direttamente compromettere la stabilità contrattuale, nel panorama internazionale l'articolo 17 *R.S.T.P.* è stato oggetto di un'ampia discussione. Nella successiva disamina si affronterà il tema del recesso unilaterale dal contratto di lavoro del calciatore professionista, secondo la normativa italiana e quella internazionale.

2. Lo scioglimento unilaterale del rapporto contrattuale secondo la disciplina nazionale

La disciplina del recesso unilaterale si rinviene, da un punto di vista civilistico, nel dettato dell'articolo 1373 c.c.¹⁷³; esso può essere definito come un negozio unilaterale, in quanto, per suo tramite una parte può esercitare il potere di cessazione irretroattiva degli effetti del contratto, con effetto *ex nunc*.

Esso è anche un atto recettizio, in quanto spiega i propri effetti nel momento in cui perviene all'altra parte e può essere soggetto ad una forma vincolata se è richiesto dalla norma di legge o dalle clausole contrattuali; in mancanza di una forma di legge, il recesso deve rispettare la forma del vincolo contrattuale da cui si intende recedere.

Alcuni¹⁷⁴ ritengono che il recesso si possa considerare come un diritto potestativo, in quanto al recedente è attribuito il potere di conseguire un

¹⁷³ Codice Civile, Art. 1373 "Recesso unilaterale": "Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

È salvo in ogni caso il patto contrario"

¹⁷⁴ GALATI, *La forma del recesso convenzionale*, in *Altalex.it*

risultato, cioè lo scioglimento del contratto, senza la necessità di una collaborazione dell'altra parte, la quale si trova in soggezione non potendo legittimamente impedire al recedente medesimo di esercitare questo suo diritto.

Una volta esercitato, il diritto di recesso diventa irrevocabile.

In dottrina si è soliti individuare tre diverse tipologie di recesso:

- 1) recesso di liberazione, che consente ad una parte di liberarsi da un vincolo contrattuale divenuto insostenibile ed in questo caso la parte recedente è tenuta al preavviso;
- 2) recesso di autotutela, che permette ad una parte di liberarsi laddove sopravvengano interessi contrari ai propri, tutelandosi da cause quali l'inadempimento dell'altra parte, o ipotesi di giusta causa;
- 3) recesso di pentimento, una particolare forma di recesso che consente al c.d. contraente debole di sciogliere il vincolo contrattuale, cambiando idea.

In riferimento al tema trattato, si analizzerà ora la disciplina del recesso con riferimento alla normativa giuslavorista italiana, in particolare alla L. 604/1966 e al dettato della L. 300/1970, detta anche Statuto dei Lavoratori, in tema di licenziamento.

Il licenziamento può essere definito come la facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto; prima dell'introduzione della L. 604/1966, essa era libera e si configurava, quindi, un regime di libera recedibilità dal contratto ad opera del datore di lavoro.

A partire dalla suddetta legge, il legislatore è intervenuto garantendo alla c.d. parte debole del contratto, ovvero al prestatore di lavoro, una maggior tutela e, in accordo con il principio del *favor prestatoris*, disciplina il licenziamento individuale, condizionando la legittimità del recesso della

parte datoriale alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento¹⁷⁵.

La giusta causa può essere definita come il verificarsi di un evento che incida in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia tra le parti, con conseguente licenziamento senza preavviso.

Il giustificato motivo, invece, ai sensi dell'articolo 3 della L. 604/1966, consiste o in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore (giustificato motivo soggettivo) o nel verificarsi di esigenze aziendali attinenti al regolare funzionamento dell'attività produttiva ed al suo aspetto organizzativo (giustificato motivo oggettivo).

Successivamente, il legislatore è intervenuto in tema di licenziamento, assicurando, con l'articolo 18 della L. 300/1970, la c.d. tutela reale, ossia il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato al reintegro nel posto di lavoro. Tale tutela, tuttavia, non trova applicazione nel mondo del lavoro sportivo.

In tale ambito, infatti, con lo scioglimento del contratto di lavoro, si è voluto favorire sia l'atleta che la società, laddove abbiano interesse a stipulare un nuovo contratto più vantaggioso, non limitando, dunque, le ipotesi di recesso alla ricorrenza di cause di inadempimento contrattuale.

Pertanto, laddove il rapporto di lavoro sportivo sia costituito a tempo indeterminato, opera il recesso *ad nutum*, che non richiede una giustificazione per il recesso e risulta essere disciplinato dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile.

In particolare, in accordo con il dettato dell'articolo 2118 c.c., ciascuno dei contraenti ha diritto di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso, nel termine e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità, laddove vi sia mutuo dissenso fra le parti¹⁷⁶; mentre secondo l'articolo 2119 c.c., il recesso potrà

¹⁷⁵ In accordo con il dettato dell'art. 1 della L. 604/1966

¹⁷⁶ MARSILIO, *La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo da recesso ante tempus nel rapporto di lavoro del calciatore professionista: strumenti codicistici e sviluppi processuali*, nella

essere esercitato anche senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto sussistendo gli estremi della c.d. giusta causa di recesso.

Da ciò si può dedurre che, qualora una parte receda senza preavviso o senza giusta causa, il recesso sarà illegittimo ed il recedente sarà tenuto a risarcire l'altra parte.

Tuttavia, come già si è avuto modo di vedere, la L. 91/1981 e l'Accordo Collettivo, hanno previsto che il contratto di lavoro sportivo configuri una fattispecie di lavoro a tempo determinato, con la previsione di una durata massima pari a cinque anni.

2.1 Il recesso unilaterale nel contratto di lavoro del calciatore professionista

Si sono delineate le caratteristiche del contratto del calciatore professionista che possono essere riassunte nei seguenti punti salienti: è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, il quale deroga ampiamente alla disciplina del lavoratore comune, essendone riconosciuta la sua specificità. Sulla base di questi presupposti, in ambito di recesso unilaterale dal contratto, esso è consentito nel caso di mutuo dissenso, operando quella che comunemente viene indicata come "risoluzione consensuale", oppure nel caso della sussistenza di una giusta causa. Con particolare riferimento a quest'ultima possibilità, per poter configurare una giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., è necessario un accertamento caso per caso, potendo considerare tale norma come norma a fattispecie aperta; tra le ipotesi di giusta causa "tipizzate", si può citare la previsione di cui all'articolo 12 del

misura in cui spiega che all'art. 1372 c.c. si legge "mutuo consenso" allo scioglimento del vincolo contrattuale, mentre in dottrina è più diffusa l'espressione "mutuo dissenso". A livello calcistico ci si riferisce spesso a tale istituto chiamandolo, erroneamente, "rescissione consensuale", che non trova, tuttavia, alcun riscontro normativo in Italia, posto che la rescissione, ex art. 1447 c.c., è un rimedio dato alle parti contraenti che abbiano stipulato un contratto in stato di pericolo o necessità. Il mutuo dissenso, espressione della volontà delle parti, e le ipotesi di rescissione sono due istituti ben diversi nel nostro ordinamento.

più volte citato Accordo Collettivo, nel caso di generale inadempimento delle parti e, più nello specifico dell'articolo 13, in caso di morosità della società nel pagamento del rateo mensile della retribuzione, oltre il termine stabilito. Si ritiene che sussista una giusta causa di recesso anche nel caso di esclusione reiterata, negli sport di squadra, dalla rosa dei giocatori schierabili in campo, in quanto lesivo del diritto al lavoro, ex. art. 4 della Costituzione¹⁷⁷.

In questi casi si prevede il diritto del calciatore ad ottenere il risarcimento del danno, in misura non inferiore al 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda¹⁷⁸.

Il recesso sarà considerato illegittimo qualora manchi di una giusta causa e pertanto vi sarà l'obbligo del risarcimento dei danni in favore della parte non inadempiente. Si possono pertanto prospettare due differenti scenari. Se la società recede anticipatamente in maniera ingiustificata, sarà tenuta al pagamento al calciatore delle quote di retribuzione, come se non vi sia stata interruzione alcuna¹⁷⁹; fatta salva la possibilità, prevista dalla legge, di decurtare il risarcimento dovuto dell'*aliunde perceptum*, ossia dei guadagni ottenuti, nelle more del giudizio, da un'altra attività lavorativa, e dell'*aliunde percipiendum*, ossia il guadagno che avrebbe potuto percepire trovando un'altra attività, utilizzando l'ordinaria diligenza.

Se il calciatore recede in maniera ingiustificata sarà obbligato a risarcire la società del danno subito, in accordo all'articolo 1223 c.c..

Non essendo possibile quantificare *ex ante* il danno subito da un club in caso di recesso unilaterale del calciatore, nella prassi si è diffuso l'utilizzo di strumenti civilistici per la determinazione convenzionale del *quantum* da risarcire; essi sono individuabili nell'inserimento nel contratto di strumenti

¹⁷⁷ Di questa opinione, tra gli altri, SPADAFORA, op. cit., p. 215

¹⁷⁸ Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) ex Art. 4 della Legge 23 marzo 1981, Art. 12, comma 2

¹⁷⁹ Questo alla luce del dettato dell'art.1223 c.c.: "*Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta*"

come la clausola penale, ex articolo 1382 c.c., o la multa penitenziale, articolo 1373 c.c., più conosciute impropriamente con il nome di "clausole rescissorie".

3. La c.d. "clausola rescissoria"

3.1 L'origine della clausola rescissoria ed i problemi internazionali

"La extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a éste derecho, en su caso, a una indemnización que en ausencia de pacto al respecto fijará la Jurisdicción Laboral en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y demás elementos que el juzgador considere estimable.

*En el supuesto de que el deportista en el plazo de un año desde la fecha de extinción, contratase sus servicios con otro club o entidad deportiva, éstos serán responsables subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias señaladas [...]"¹⁸⁰. Con queste parole l'articolo 16 del *Real Decreto 1006/1985, del 26 giugno*, sanciva la nascita nell'ordinamento spagnolo, della *clausola de rescisión*, istituto che nel corso degli anni ha avuto alterne fortune.*

La *ratio* di tale norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di creare un nuovo equilibrio tra l'esigenza di tutelare, da un lato, il diritto di recesso e, dall'altro, la stabilità contrattuale. Attraverso tale clausola si rendeva oneroso lo scioglimento anticipato del contratto tra società sportiva e calciatore professionista, favorendo la prosecuzione del rapporto fino alla

¹⁸⁰ R.D. 1006/1985, Art. 16, comma 1, in traduzione: *"La resolución del contrato da parte dello sportivo professionista, senza causa imputabile alla società, darà allo stesso diritto, se del caso, ad un risarcimento che, in mancanza di un accordo al riguardo, sarà determinato dal Tribunale del Lavoro in base alle circostanze del settore sportivo, al danno causato all'ente, alle ragioni della rottura e ad altri elementi che il giudice riterrà accettabili.*

Nel caso in cui l'atleta offra le sue prestazioni ad un'altra società o ente sportivo entro un anno dalla data di risoluzione, quest'ultimo sarà responsabile del pagamento dei suddetti obblighi finanziari [...]"

naturale scadenza contrattuale; da un punto di vista economico, la società sportiva era, quindi, garantita con il conseguimento di una somma di danaro, certa e prestabilita, per il danno subito a causa dell'eventuale perdita anticipata delle prestazioni del calciatore.

A completamento, si può citare il dettato del secondo comma del sopracitato articolo 16, che prevede la possibilità del giudice, nel caso in cui l'ammontare dell'indennità non sia stato predeterminato a livello pattizio, di quantificarla in una somma non eccessivamente onerosa, tenendo conto dell'equilibrio contrattuale alla luce dei principi costituzionali spagnoli in tema di diritto all'impiego¹⁸¹.

Da un punto di vista civilistico, la dottrina maggioritaria spagnola ha inserito la *clausola de rescisión* all'interno della disciplina della clausola penale, ex articolo 1152 del *Código Civil*, secondo cui "*In caso di obblighi con clausola penale, la penale sostituisce il risarcimento del danno e il pagamento degli interessi in caso di inadempimento, se non è stato concordato altro. La penale può essere pretesa solo quando è dovuta in conformità con le disposizioni del presente Codice*"¹⁸²: la clausola opera, in caso di utilizzo, in maniera automatica, non essendo la società obbligata a dimostrare il *quantum* del danno.

In tal senso, anche nell'ordinamento spagnolo, non sono mancati problemi qualificatori circa la natura della *clausola de rescisión*; ne è un esempio il caso del calciatore *Oscar Tellez*¹⁸³. In questo caso il *Tribunal Civil de*

¹⁸¹ Il riferimento è all'articolo 35 della Costituzione Spagnola nella misura in cui prevede il diritto-dovere di tutti gli spagnoli a lavorare ed al lavoro in libertà, senza discriminazione alcuna e con una retribuzione sufficiente

¹⁸² Testo originale: "*En las obligaciones con cláusola penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado. Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando esta fuere exigible conforme a los disposiciones del presente Código*"

¹⁸³ Nel 1998 Tellez, sotto contratto con il Pontevedra F.C. e con una clausola rescissoria pari a 15 milioni di pesetas, si trasferì a Vitoria, chiedendo pertanto alla Real Federacion Espanola de Futbol di poter firmare un nuovo contratto con il club della città, il Deportivo Alaves SAD. La R.F.E.F. acconsentì, ed il Pontevedra agì in giudizio. Il tribunale accertò che il calciatore, ed in via sussidiaria il nuovo club, era tenuto a corrispondere un quantum per il recesso unilaterale dal contratto, quantificandolo in 3 milioni di pesetas; tuttavia, in secondo grado di giudizio, si stabilì che le parti erano obbligate all'intero pagamento della pattuizione contrattuale di 15 milioni di pesetas.

Pontevedra, qualificando la *clausola de rescisión* come una clausola penale, stabilì, applicando la disciplina dell'articolo 1154 del *Código Civil*, il potere del giudice di poter modificare equamente la penale quando l'obbligazione principale sia stata almeno in parte adempiuta, inquadrando tale scioglimento del vincolo lavorativo, nella fattispecie prevista dall'art. 16 del *R.D. 1006/1985*. In sede di appello, il *Tribunal Superior de Justicia de Galicia*, non ha condiviso tale orientamento, propendendo per la teoria secondo la quale la *clausola de rescisión* deve intendersi come multa penitenziale accessoria ad un recesso convenzionale, sancendo, quindi, l'inapplicabilità dell'articolo 1154 del *Código Civil*, e condannando le parti al pagamento dell'intero ammontare del *quantum* pattuito in sede negoziale. Al di là della qualificazione giuridica, nella prassi, la finalità originaria di tale clausola venne snaturata, diventando uno strumento a disposizione dei club per ancorare i migliori giocatori con cifre di riscatto "inaccettabili", e che dissuadessero eventuali club concorrenti dall'acquisto delle prestazioni di tali calciatori.

Si possono portare due esempi di trasferimento di calciatori appartenenti a club della *Real Federación Española de Fútbol*, ad altri club europei, che ci possono supportare nella comprensione di come tale clausola venisse utilizzata nella prassi; in particolare si ricordano il trasferimento del laterale francese, *Bixente Lizarazu* dall'*Athletic Club de Bilbao* all'*F.C. Bayern München* e quello di *Ronaldo "O Fenômeno"* dal *Barcelona F.C.* all'*F.C. Internazionale Milano*.

Per questioni pratiche, legate alla complessità delle politiche di tesseramento del club basco, si parlerà più approfonditamente solo del caso Ronaldo.

La vicenda si sviluppa nell'estate del 1997, quando l'asso brasiliano decise di lasciare unilateralmente la società *blaugrana*, accordandosi con gli italiani dell'*Inter*.

Il contratto che legava il calciatore al *Barcelona F.C.* prevedeva una *clausola de rescisión*, con la quale si prevedeva che "il contratto potrà estinguersi, prima del termine convenuto, per qualsiasi causa prevista dalla legislazione applicabile. Se l'estinzione del vincolo fosse dovuta alla volontà del giocatore di abbandonare il club prima della scadenza del contratto, senza causa imputabile al club, il giocatore dovrà indennizzare il club, se la risoluzione si verifica prima del 30 giugno del 2001, con 4.000.000.000 di pesetas da pagare in contanti. Dal 1° luglio del 2001 fino al 30 giugno del 2002 l'indennità sarà di 2.000.000.000 di pesetas. Dal 1° luglio del 2002 fino al 30 giugno del 2003 l'indennità sarà di 1.700.000.000 di pesetas e dal 1° luglio del 2003 al 30 giugno del 2004 sarà di 1.400.000.000 di pesetas"¹⁸⁴.

Il club meneghino pagò l'intero ammontare della clausola pari a 4.000.000.000 di pesetas, circa 48 miliardi di lire, rendendo il trasferimento dell'asso brasiliano il più oneroso fino a quel momento. L'accordo tra *Ronaldo* e l'*Inter* determinò una rigida presa di posizione del *Barcellona* che, in un primo momento si oppose fermamente al trasferimento e, successivamente, preso atto della volontà del campione brasiliano di andarsene, chiese all'*Inter* ulteriori 30 miliardi di lire come riconoscimento del premio di formazione professionale per i giovani calciatori¹⁸⁵.

Inoltre, la Federazione Spagnola negava il rilascio del transfer internazionale necessario per tesserare *Ronaldo* in Italia, appellandosi al fatto che, come stabilito dalla *F.I.F.A.*, nell'ipotesi di risoluzione unilaterale ed ingiustificata del contratto da parte del calciatore interessato, la Federazione cui è affiliata la società può ritenere che sia stato violato il comma 1 dell'art. 12 del Regolamento, e di conseguenza potrà, da tale

¹⁸⁴ Come si legge nella nota 3534 in CONFORTINI, Clausole Negoziali riportando PERTA, Il caso Ronaldo, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1998, p. 213

¹⁸⁵ In accordo con l'articolo 14 del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori che fino all'entrata in vigore della riforma del 1999 prevedeva un'indennità di formazione per i trasferimenti degli extracomunitari tra club di Paesi Membri, in conformità con la circolare *F.I.F.A.* n. 616 del 4 giugno 1997

momento, negare il rilascio del transfer internazionale in base all'art. 7 comma 2, lettera a) del suddetto Regolamento¹⁸⁶.

La vicenda si concluse con l'intervento della Commissione per lo Statuto che, adita dall'*Inter*, stabilì che *Ronaldo* era libero di essere tesserato in Italia ma, che alla somma già versata, si dovesse aggiungere l'indennità di trasferimento, che fu, in mancanza di accordo fra le parti, determinata dalla *F.I.F.A.* in 3 miliardi e 150 milioni di lire¹⁸⁷.

Questo caso offrì alla *F.I.F.A.* la possibilità di pronunciarsi per la prima volta sulla legittimità del pagamento di una clausola rescissoria nell'ambito di un trasferimento internazionale, sancendo quindi l'ingresso, di diritto, di quest'istituto di origine spagnola nella scena del calcio mondiale.

Spettava ora ai singoli ordinamenti nazionali contestualizzare e fornire strumenti giuridici utili per la sussunzione di tale istituto.

3.2 *La "clausola rescissoria" in Italia*

In Italia la normativa di settore pare non aver recepito direttamente questo istituto, disciplinando solamente il trasferimento e la cessione del contratto; pertanto, si potrebbe affermare che la "clausola rescissoria" propriamente detta non esista e, quindi, per trovare un istituto giuridico che spieghi i suoi effetti nel nostro ordinamento, si dovrà ricorrere all'analisi della normativa civilistica.

Il Codice Civile italiano definisce, con il dettato degli articoli 1447 e ss., il concetto di rescissione in ambito contrattuale come un rimedio a disposizione di una parte che può rescindere dal contratto per anomalie verificatesi al momento della firma dello stesso, cioè se esso è stato concluso in stato di pericolo oppure sotto minaccia, rendendo invalido il contratto. Si può pertanto affermare che, poiché il Codice Civile italiano

¹⁸⁶ GUIDOLIN, Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1998, p.73

¹⁸⁷ Ronaldo costa tre miliardi in più, in [lagazzettadellosport.it](http://archiviostorico.gazzetta.it/1997/settembre/09/Ronaldo_costa_miliardi_piu__ga_0_9709095259.shtml)
http://archiviostorico.gazzetta.it/1997/settembre/09/Ronaldo_costa_miliardi_piu__ga_0_9709095259.shtml

prevede ipotesi precise dell'esercizio del diritto di rescissione, una clausola che determini arbitrariamente ulteriori ipotesi di rescissione dal contratto, non può trovare collocazione nell'ordinamento giuridico nazionale.

Appare, quindi, evidente che il problema qualificatorio nasca da un *misunderstanding* di traduzione del termine spagnolo *clausola de rescisión* con l'italiano clausola rescissoria; pertanto, alla luce della normativa italiana essa troverebbe una propria collocazione o come clausola di risoluzione o come clausola di recesso.

La risoluzione del contratto è un rimedio previsto dalla legge che dà alle parti la possibilità di risolvere anticipatamente il vincolo contrattuale, qualora si verifichi uno dei seguenti casi: inadempimento di una delle parti, ex art. 1455 c.c., impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463 c.c. ed eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 c.c.. Tuttavia, un contratto può essere risolto anche quando le parti abbiano concordato, in sede negoziale, una clausola risolutiva che permetta alle parti contraenti, previa dichiarazione di una parte di volersi avvalere di tale clausola, di risolvere anticipatamente il contratto.

A tale riguardo, la disciplina civilistica italiana prevede diversi strumenti giuridici che permettono alle parti di determinare preventivamente il *quantum* da corrispondere in caso di risoluzione anticipata del contratto: è il caso della c.d. clausola penale, prevista dal dettato dell'articolo 1382 c.c., secondo cui *"La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.*

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno".

Quindi la natura della "clausola rescissoria" nell'ordinamento italiano, potrebbe essere spiegata considerandola come una clausola penale, tuttavia, a parere di chi scrive, questa eventualità mal si presterebbe a

spiegare sia l'originaria *ratio* di tale istituto, sia le dinamiche proprie del calciomercato; infatti, condizionare l'acquisto di un calciatore, tramite il pagamento della "clausola rescissoria", alle sole ipotesi di un suo inadempimento o ritardo nell'adempimento, non rispecchia la reale situazione del mercato calcistico¹⁸⁸.

La "clausola rescissoria" sembra, invece, più assimilabile ad una fattispecie di recesso unilaterale, di cui all'articolo 1373 c.c.¹⁸⁹; tale disposizione normativa, con particolare riferimento al comma 3, stabilisce che le parti possano prevedere una clausola contrattuale che permetta, alla parte che intende recedere, unilateralmente e senza giusta causa, di liberarsi previo pagamento di un *quantum*, a titolo di corrispettivo, per il recesso anticipato. Questo corrispettivo, quando è versato in corrispondenza dell'esercizio del diritto di recesso anticipato, ha natura di multa penitenziale. Essa si differenzia, quindi, dalla clausola penale poiché, mentre quest'ultima prevede che venga versato un corrispettivo per il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento, la multa penitenziale prevede che le parti versino un indennizzo a fronte di un eventuale recesso.

In Italia, in ambito calcistico, negli ultimi anni, si assiste ad un utilizzo sempre più frequente della multa penitenziale nei contratti di calciatori, ma anche allenatori, specie se di rango, che permette a questi di sciogliere anticipatamente il vincolo contrattuale, mediante il pagamento di una predeterminata somma di danaro. Questa prassi viene denominata dagli

¹⁸⁸ Sebbene sempre più di recente, nella prassi, accada che un calciatore oggetto di trattativa non si presenti agli allenamenti (in tal senso si possono citare i casi Nikola Kalinic nel 2017 e da ultimo Gervinho nell'agosto del 2020), questo, pur integrando un inadempimento del calciatore, difficilmente può essere spiegato nella volontarietà dello stesso di rendersi inadempiente per far sì che le eventuali società interessate al suo acquisto possano procedere al pagamento della "clausola rescissoria"

¹⁸⁹ Codice Civile, Art. 1373, "Recesso unilaterale": "*Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.*

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario"

addetti ai lavori del settore calcistico e, di riflesso, dalla stampa, come apposizione di una "clausola rescissoria".

Non essendo prevista dai moduli federali né dalle normative di settore, qualora le parti intendano farne uso dovranno allegare un documento nel quale se ne fa espressa menzione e depositarlo unitamente al contratto¹⁹⁰. Essa vorrebbe assolvere ad una duplice funzione: per così dire psicologico-compulsiva, in modo da favorire la prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla naturale scadenza, dissuadendo l'atleta dal cercare altre opportunità professionali; ed anche indennitaria (in senso economico), per garantire alla società di ristorare l'eventuale interruzione del rapporto, e dunque la perdita anticipata delle prestazioni che il tesserato si era impegnato ad eseguire, con il conseguimento di una somma di denaro, appunto prestabilita e dunque certa¹⁹¹.

3.3 La predeterminazione del quantum nella "clausola rescissoria" e possibili rimedi

Nell'estate del 2016 il calciomercato italiano visse un vero e proprio *tsunami* che vide la *Juventus F.C.*, campione d'Italia in carica, acquistare i due giocatori simbolo delle concorrenti più accreditate alla corsa Scudetto, *Pjanic* dalla *Roma* e *Higuaín* dal *Napoli*, attraverso il pagamento delle rispettive "clausole rescissorie".

Il fatto che un club potesse accaparrarsi i migliori giocatori di un'altra squadra che concorreva ai suoi stessi obiettivi pagando la "clausola rescissoria", anche se questa era molto onerosa¹⁹², senza che il Presidente di quest'ultima potesse opporvisi, era una cosa senza precedenti nel

¹⁹⁰ A tal riguardo si può citare la sentenza n. 8776. della Cass., 26 novembre 1987, secondo cui la clausola "[...] deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto [...]"; in ambito calcistico, a parere di chi scrive, questo si traduce con la necessaria forma scritta con conseguente allegazione e deposito unitamente al contratto del documento che contiene la clausola

¹⁹¹ CONFORTINI, op. cit. p. 1150

¹⁹² Come nel trasferimento di Higuaín che costò alla Juventus F.C. il pagamento della sua clausola da 90 milioni, che ne fece il trasferimento fino ad allora più oneroso della storia del calcio italiano

calciomercato italiano. Questo fece nascere l'esigenza, in alcuni Presidenti, di apporre nei contratti dei loro migliori talenti "clausole rescissorie" molto più alte rispetto al reale valore del cartellino, in modo tale da blindare questi giocatori, limitandone, di fatto, la libertà di circolazione.

A tal riguardo si può citare il caso dell'attaccante del *Torino F.C.* e della Nazionale, *Andrea Belotti* al quale nel dicembre 2016, dopo una serie di prestazioni di ottimo livello, venne rinnovato il contratto e vi si inserì una "clausola rescissoria" da 100 milioni di euro. L'intento di tale clausola era l'evidente volontà del presidente del *Torino*, *Urbano Cairo*, a trattenere il giocatore e, a tal riguardo, disse: *"Spero che nessuno arrivi a pagare una cifra del genere, perché vuol dire che me lo tengo stretto. Una clausola speciale, ad un valore molto importante, per metterla in modo tale che, se lo vogliono, devono strapagarlo"*¹⁹³.

Tale clausola aveva, infatti, la funzione di scoraggiare eventuali compratori; 100 milioni, cifra già di per sé molto alta, appariva decisamente esagerata per acquistare un giocatore il cui valore di mercato si aggirava attorno ai 15/30 milioni di euro¹⁹⁴.

Si potrebbe considerare la questione come una errata gestione del procuratore in sede di rinnovo contrattuale; infatti, la pattuizione di una "clausola rescissoria" così elevata pareva evidentemente sproporzionata se rapportata all'ammontare dello stipendio annuo del *Belotti*: il valore della clausola, 100 milioni di euro, appariva sperequativo a fronte di uno stipendio annuo di 1.5 milioni e non garantiva un equilibrio contrattuale fra le parti¹⁹⁵.

¹⁹³ Quanto vale Belotti, e quanto pesa la clausola da 100 milioni per il Gallo, in calciofinanza.it

¹⁹⁴ Con riferimento al valore di mercato di Andrea Belotti, come conseguenza di un avvio di stagione estremamente prolifico e con ottime prestazioni, questo raddoppiò da 15 a 30 milioni dall'ottobre 2016 al marzo 2017, dati transfermarkt.it (solitamente tali dati sottostimano il reale valore del giocatore di circa un 10/15%)

¹⁹⁵ È opinione diffusa tra gli addetti ai lavori nel settore calcistico che qualora si pattuisca una clausola rescissoria, lo stipendio del calciatore debba assestarsi attorno al 8/10% del valore della stessa, in modo che ambo le parti siano tutelate, a tal riguardo Bozzo: 'Le clausole rescissorie non servono solo ai giocatori. De Laurentiis il migliore', in calciomercato.it

A questo punto ci si chiede se il legislatore italiano abbia posto dei rimedi, e quali, a fronte di una "clausola rescissoria" troppo elevata.

Se consideriamo tale clausola alla stregua di una multa penitenziale, come sopra sostenuto, si può affermare che essa assolve alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso; il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, e condannare il medesimo alla corresponsione del relativo corrispettivo richiesto dalla controparte¹⁹⁶.

Diversamente, laddove essa venga considerata alla stregua di una clausola penale, ex art. 1384 c.c., alle parti è data la libertà di pattuire penali nella misura che riterranno più congrua, fatto salvo il potere riconosciuto dalla legge in capo al giudice di ridurre equamente l'ammontare, se esso sia manifestamente eccessivo.

Sebbene la clausola rescissoria rappresenti il prezzo del recesso che deve essere corrisposto dalla parte che intenda avvalersene, qualora sia il calciatore ad avvalersene, nella prassi non è lui a pagare. Il nuovo club presso cui il calciatore si vuole accasare si farà carico dell'ammontare della "clausola rescissoria", facendola diventare, di fatto, un vero e proprio prezzo per il cartellino del calciatore, determinato soggettivamente *a priori*.

Come sopra ricordato, l'istituto della *clausola de rescisión* ha origini spagnole, pertanto ora, per completezza espositiva, si analizzerà un caso in cui la giurisprudenza spagnola ha affrontato il problema della manifesta onerosità della clausola rescissoria.

La vicenda ha riguardato il calciatore *Iban Zubiaurre Urrutia* che, nel 2005, terminò unilateralmente il suo contratto con la *Real Sociedad de Fútbol S.A.D.*; questo prevedeva una "clausola rescissoria" che avrebbe permesso al calciatore di liberarsi mediante il versamento di 30 milioni di euro.

¹⁹⁶ Cass. civ. Sez. II, Sent., 18/03/2010, n. 6558

Il calciatore, si potrebbe pensare mal consigliato dal proprio agente¹⁹⁷, sottoscrisse un nuovo contratto con l'*Athletic Club de Bilbao*.

La *Real Sociedad*, chiedendo il versamento per intero del prezzo del recesso, adì le vie legali; tuttavia il *Tribunal Superior de Justicia del País Vasco* diminuì il prezzo fissandolo in 5 milioni di euro. La vicenda arrivò fino al *Tribunal Supremo di Madrid* dove si confermò che la cifra di 30 milioni fosse manifestamente eccessiva e, dato il ruolo marginale, l'età e i consueti prezzi dei calciatori, la cifra di 5 milioni, stabilita dal Tribunale, era più che sufficiente.

La peculiarità della decisione sta nel fatto che il Tribunale Basco non si basò sul disposto dell'art. 1154 del *Código Civil* in tema di riduzione della clausola penale eccessivamente onerosa, ma, qualificando la clausola come una multa penitenziale¹⁹⁸, sostenne che una clausola da 30 milioni costituiva una violazione dell'*artículo 7 del Código Civil* nella misura in cui esso prevede che "[...] *qualsiasi atto od omissione che, per l'intenzione del suo autore, per il suo scopo o per le circostanze in cui è stato compiuto, superi manifestamente i normali limiti dell'esercizio di un diritto, con danni a terzi, dà luogo al corrispondente risarcimento e all'adozione dei provvedimenti giudiziari o amministrativi che impediscono il perdurare dell'abuso [...]*"¹⁹⁹, configurando, quindi, un abuso del diritto.

In Italia mancano chiari riferimenti giurisprudenziali riguardo al problema dell'eccessiva onerosità della "clausola rescissoria" pattuita nel contratto del calciatore professionista; ciò potrebbe essere spiegato, da un lato, perché

¹⁹⁷ A tal proposito si veda BERARDI, Riflessioni sul caso Zubiaurre e il problema dell'assicurazione professionale per gli intermediari <https://www.sportbusinessmanagement.it/2015/04/riflessioni-sul-caso-zubiaurre-e-il.html>

Il caso Zubiaurre, seppur non così famoso in Italia, in Spagna suscitò numerose polemiche anche a causa del fatto che la carriera del giovane basco, con quel trasferimento, subì un definitivo arresto

¹⁹⁸ Confermando quindi l'orientamento giurisprudenziale del Tribunal Superior de Justicia de Galicia nel caso Tellez che considerava la *clausola de rescisión* come una multa penitenziale

¹⁹⁹ Si riporta la versione originale della porzione di articolo tradotta: "[...] *Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso [...]*"

la "moda" delle "clausole rescissorie" è un fenomeno relativamente recente e, dall'altro, perché l'ammontare di tali clausole non ha ancora raggiunto livelli esorbitanti come in Spagna²⁰⁰.

4. Il recesso unilaterale nel F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfer of Players (R.S.T.P.)

Procedendo nell'analisi del capitolo IV, "*Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e clubs*", del F.I.F.A. R.S.T.P., si trovano, oltre al già menzionato articolo 13 che evidenzia l'*ubi consistam* del principio di stabilità contrattuale, alcune ipotesi derogatorie di recesso unilaterale dal vincolo contrattuale, previste dai successivi articoli 14, 14*bis* e 15, nell'ottica del bilanciamento di opposte esigenze.

Giova ricordare che tali norme trovano applicazione nell'ambito di trasferimenti internazionali.

4.1 Il recesso per giusta causa

La fattispecie di recesso per giusta causa, disciplinata dall'articolo 14 del Regolamento F.I.F.A., stabilisce che il contratto può essere risolto da una delle parti senza incorrere in alcuna conseguenza di tipo indennitario o sanzionatorio, se vi è una giusta causa²⁰¹. Non essendo prevista in tale articolo un'elencazione esaustiva di ipotesi, per determinare la sussistenza di una giusta causa di recesso, si dovrà ricorrere ad una valutazione casistica; fermo restando il fatto che, per la sussistenza di una giusta causa,

²⁰⁰ In Serie A il *Napoli*, dopo lo "scotto" Higuaín è il più attivo circa l'inserimento di "clausole rescissorie" nei contratti dei suoi calciatori, tra di essi si cita la clausola da 100 milioni (anche se alcuni siti specialistici parlano di una clausola da 200 milioni valida dal 2020) per il difensore Koulibaly, e 120 milioni per Fabián Ruiz. Cifre che risultano "basse" se confrontate con quelle dei campioni del campionato spagnolo, ad esempio Benzema del *Real Madrid* che ha una clausola da 1 miliardo di euro o Leo Messi del *Barcelona* con la clausola da 700 milioni.

²⁰¹ F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfer of Players, Art. 14 "*Terminating a contract with just cause*": "*A contract may be terminated by either party without consequences of any kind (either payment of compensation or imposition of sporting sanctions) where there is just cause. [...]*"

deve esistere un inadempimento perdurante nel tempo in cui vi siano plurime violazioni.

Nell'ambito del *F.I.F.A. Council* di Bogotá del marzo 2018²⁰², sono state approvate alcune modifiche al *F.I.F.A. R.S.T.P.*; si ricordano in particolare gli emendamenti all'articolo 14, con l'introduzione del comma 2 relativo alle situazioni abusive in cui una parte (un giocatore o un club) costringa la controparte a rescindere o a modificare i termini del contratto. Si è previsto, inoltre, l'articolo 14*bis* nel quale si è introdotta la specifica circostanza della risoluzione di un contratto a causa di stipendi arretrati e non pagati: *"Nel caso in cui un club non paghi a un giocatore almeno due stipendi mensili, si riterrà che il giocatore abbia una giusta causa per rescindere il suo contratto, a condizione che abbia messo in mora il club debitore per iscritto e che abbia concesso un termine di almeno 15 giorni affinché il club debitore adempia pienamente ai suoi obblighi finanziari. [...] Per gli stipendi di un giocatore che non sono dovuti su base mensile, sarà considerato il valore pro-rata corrispondente a due mesi. [...]"*.

L'ordinamento internazionale aggiunge il recesso per giusta causa sportiva, disciplinato dall'articolo 15: un professionista affermato, *"established professional"*, che abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva.

Per valutare per la sussistenza della giusta causa sportiva, due sono gli elementi da considerare: in primo luogo la definizione di professionista affermato che si ricava dalla dottrina, la quale ritiene esso sia un calciatore che abbia concluso il suo percorso formativo e che abbia considerevoli qualità, almeno equivalenti a quelle dei propri compagni di squadra che vengono, contrariamente a lui, schierati in campo con regolarità e

²⁰² Circolare F.I.F.A. n. 1625, Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players <https://resources.fifa.com/image/upload/1625-amendments-to-the-regulations-on-the-status-and-transfer-of-players.pdf?cloudid=bmkwifiiyexkdnicsip>

frequenza. Nella valutazione di tali casi, verrà comunque tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore, come la carriera precedentemente svolta.

In secondo luogo, la norma richiede che il calciatore in questione sia stato impiegato in meno del 10% delle gare ufficiali disputate dalla sua squadra. A livello interpretativo la *F.I.F.A. Dispute Resolution Chamber, D.R.C.*, ha ritenuto, sulla base del dato letterale della norma, che la soglia del 10% sia da ritenersi come "tetto minimo" da valutarsi sulla base del numero di presenze; viceversa il Tribunale Arbitrale dello Sport, *T.A.S* di Losanna, ha ritenuto che tale soglia debba essere valutata sulla base dei minuti giocati in stagione dal calciatore²⁰³.

In ogni caso, il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima gara ufficiale della stagione, disputata per la società per la quale è tesserato.

A completamento si cita il dettato dell'articolo 16, secondo cui il contratto non può essere sciolto unilateralmente nell'arco della stagione sportiva.

4.2 Il recesso ex articolo 17 R.S.T.P.

La particolarità del *F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfer of Players* è quella di aver previsto in maniera esplicita una norma che disciplini la fattispecie del recesso senza giusta causa, l'articolo 17.

Sin dalla sua emanazione, quest'articolo è stato uno dei più discussi e controversi.

Prima di procedere con l'analisi di questo articolo è bene ricordare che, come più volte affermato dal *T.A.S.*²⁰⁴, non costituisce un *licet*, né tanto meno un incentivo alla risoluzione unilaterale del un contratto, ma deve essere correttamente inquadrato nell'ottica del principio del *pacta sunt servanda*.

²⁰³ BOSIO, GUARDAMAGNA, GUARDAMAGNA, IUDICA, MARSILIO, PORZIO, RANIERI, ROCCA, TAROLLI, TATARELLA, VALCADA & VENTURI FERRIOLO, *op. cit.*, pag. 363

²⁰⁴ *TAS 2007/A/1298, 1299 & 1230 Webster & Wigan Athletic FC v. Heart of Midlothian*, nella misura in cui si prevede che: "article 17 is not a provision that allows a club or a player unilaterally to terminate an employment contract without cause"

A tal riguardo si può citare quanto disposto nella pronuncia del caso *Matuzalem* con la quale il T.A.S. ha stabilito che "Lo scopo dell'articolo 17 altro non è che quello di rafforzare la stabilità contrattuale, cioè di rafforzare il principio del *pacta sunt servanda* nel mondo del football internazionale, agendo come deterrente contro i recessi unilaterali del contratto, sia che si tratti di violazioni commesse da un club o da un giocatore.

Questo perché la stabilità contrattuale è fondamentale per il buon funzionamento del calcio internazionale. Il principio *pacta sunt servanda* si applica a tutte le parti interessate, club "piccoli" e "grandi", giocatori sconosciuti e di alto livello, dipendenti e datori di lavoro, nonostante la loro importanza, il loro ruolo o il loro potere"²⁰⁵.

In quest'articolo, a differenza di quanto stabilito dagli articoli che lo precedono, la parte che risolve il contratto senza giusta causa è sempre considerata come inadempiente.

Esso prevede che l'interruzione contrattuale senza giusta causa comporti il pagamento di una compensazione pecuniaria²⁰⁶ e, se essa avviene durante il c.d. periodo protetto, anche di sanzioni sportive. Occorre innanzitutto chiarire cosa si intenda con l'espressione "*protected period*": un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore del contratto se concluso prima del ventottesimo compleanno del calciatore; ovvero un periodo di due stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue

²⁰⁵ In lingua originale: "The purpose of the article 17 is basically nothing else than to reinforce contractual stability, i.e. to strenghten the principle of *pacta sunt servanda* in the world of international fooball, by acting as deterrent against unilateral contractual breaches and terminations, be it breaches committed by a club or by a player.

This because contractual stability is crucial for the well-functioning of the international football. The principle *pacta sunt servanda* shall apply to all stakeholders, "small" and "big" clubs, unknown and top players, employees and employers, notwithstanding their importance, role or power"

²⁰⁶ Eccezione giurisprudenziale a tale regola è rappresentata dal *Caso Appiah, TAS 2009/A/1856/1857 Fenerbahçe v. Appiah/Appiah v. Fenerbahçe*. Tale vicenda ha visto l'interruzione anticipata del contratto ad opera del centrocampista ghanese non già per potersi trasferire ad un'altra società, ma per motivazioni di tipo personale, legate al suo stato di salute. Il T.A.S, considerato che i danni sofferti dal club fossero pari alle somme dallo stesso risparmiate, in considerazione della circostanza che l'atleta non avrebbe potuto comunque partecipare agli incontri (risoluzione o meno), ha statuito che nessuna indennità era prevista in favore del club.

l'entrata in vigore del contratto, qualora concluso dopo il ventottesimo compleanno del giocatore.

In ogni caso, laddove vi sia risoluzione del contratto senza giusta causa, all'interno o al di fuori del periodo protetto, la parte inadempiente sarà sempre tenuta al pagamento di un indennizzo. Tale importo è calcolato tenendo in considerazione la legge dello Stato di riferimento²⁰⁷, la specificità dello sport e una serie di criteri oggettivi. Questi ultimi devono tenere in considerazione:

- I. la remunerazione e altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o al nuovo contratto;
- II. il tempo rimanente nel contratto esistente, fino a un massimo di cinque anni;
- III. le commissioni e le spese pagate o sostenute dal precedente club, ammortizzate per la durata del contratto;
- IV. se la violazione contrattuale si è verificata durante il periodo protetto.

Per quanto concerne il concetto di specificità dello sport, esso non aveva una chiara definizione, fino a quando la Commissione Europea ne ha fornito una prima definizione all'interno del *Libro Bianco sullo sport*, delineandone alcune caratteristiche:

"- la specificità delle attività e delle regole sportive, come le gare distinte per uomini e donne, la limitazione del numero di partecipanti alle competizioni e la necessità di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo, nonché di mantenere un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni;

²⁰⁷ Ogni accordo trova riscontro in una determinata legge statale, tuttavia, spesso accade che le parti non facciano riferimento all'applicazione della legge dello Stato; qualora i giudici siano chiamati ad intervenire in una controversia contrattuale, si serviranno rispettivamente della normativa *F.I.F.A.*, ritenuta più specifica e di rango primario e, in via sussidiaria, della legge svizzera. Per tutte le questioni che non sono trattate nei Regolamenti, per le quali cioè la *F.I.F.A.* non ha stabilito standard uniformi per l'industria calcistica, si guarderà alla legge scelta dalle parti. A tal riguardo si veda TAS 2016/A/4605 *Al-Arabi Sports Club Co. For Football v. Matthew Spiranovic*, pag. 23, par. 7.42

– la specificità della struttura sportiva, che comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, una struttura a piramide delle gare dal livello di base a quello professionistico di punta e meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e operatori, l'organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport²⁰⁸.

Questo concetto ha trovato applicazione in ambito giurisprudenziale, in particolare *D.R.C.* e *T.A.S.* ne hanno fatto ampio utilizzo per determinare l'ammontare massimo dell'indennità di risarcimento a titolo di "specificità dello sport" che non può superare i sei mesi di retribuzione, in accordo con il dettato dell'articolo 337 del Codice Svizzero delle Obbligazioni²⁰⁹. Il concetto di specificità dello sport, anche in accordo con la pronuncia del caso *De Sanctis*, non è considerato alla stregua di un ulteriore criterio di calcolo o un fattore che legittima a giudicare secondo equità, ma ha la sola funzione di rendere applicabili criteri oggettivi di calcolo ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 17. L'uso di tale fattore si rende opportuno quando la parte che ha subito l'inadempimento abbia sofferto un danno, non immediatamente quantificabile secondo parametri monetari.

Ove applicato, tale fattore deve tenere conto della discrezionalità riconosciuta all'organo giudicante²¹⁰, dell'ordinario corso degli eventi sottesi alla controversia e della finalità di limitare il danno sofferto da una parte, nonché, del menzionato limite dei sei mesi di retribuzione²¹¹.

Il primo comma prosegue poi elencando le modalità di calcolo concreto della compensazione, di cui si dirà nel paragrafo successivo.

²⁰⁸ COLUCCI, FAVELLA, La stabilità contrattuale nei regolamenti fifa e nella giurisprudenza rilevante, p. 44

²⁰⁹ Dove si prevede un limite massimo di 6 retribuzioni nel caso di risoluzione senza giusta causa posta in essere da parte del datore di lavoro

²¹⁰ A sostegno di quanto detto si può citare il caso *Bangoura* (*TAS 2013/A/3091,3092 & 3093 pag. 35, par. 248*) in cui il *Panel*, pur riconoscendo che la *deregistration* del calciatore dalla rosa della stagione, in linea di principio, costituisce una giusta causa del recesso di quest'ultimo, stabilì che nel caso concreto tale principio non poteva essere fatto valere

²¹¹ COLUCCI, FAVELLA, *op. cit.*

Questa compensazione può essere decisa anche di comune accordo tra le parti, come previsto dal comma 2 di detto articolo, attraverso la previsione contrattuale delle c.d. *buy-out clauses*. Si prevede, inoltre, che in caso di rottura del vincolo contrattuale ad opera del calciatore, il calciatore ed il nuovo club, qualora vi sia, siano solidalmente obbligati al pagamento dell'onere compensativo²¹².

Il 3° comma impone a tutti i giocatori che hanno violato il contratto durante il periodo protetto sanzioni sportive, che si concretizzano in un periodo di squalifica di quattro mesi e, in caso di circostanze aggravanti, la restrizione deve durare sei mesi.

Le sanzioni sportive restano sospese nel periodo compreso tra l'ultima partita ufficiale della stagione e la prima partita ufficiale della stagione successiva, in entrambi i casi sono incluse le coppe nazionali e campionati internazionali per club.

La sanzione sportiva resta, invece, in vigore se il giocatore è un "*established member*" di una squadra nazionale e quest'ultima partecipa alla fase finale di un torneo internazionale nel periodo di tempo compreso tra l'ultima partita e la prima partita della stagione successiva.

Dall'altro lato, la violazione unilaterale senza giusta causa, o giusta causa sportiva, al di fuori del periodo protetto, non comporta sanzioni sportive, tranne nel caso in cui vi sia mancata comunicazione della disdetta entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione, comprese le coppe nazionali, del club con il quale il giocatore è registrato.

²¹² A sostegno di ciò si veda ONGARO, *Maintenance of Contractual Stability between Professional Football Players and Clubs – the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players and the relevant Case Law of the Dispute Resolution Chamber*, in *European Sports Law and Policy Bulletin* 1/2011, nella misura in cui "*una società disposta e pronta a firmare un contratto con un calciatore, che ha lasciato la sua precedente società prima della scadenza ordinaria del suo contratto senza un valido motivo e senza aver raggiunto un accordo reciproco con tale società, pur non avendo forse influenzato direttamente la decisione del calciatore, è stata comunque disposta ad acquisire i servizi del calciatore. In altre parole, la nuova società era comunque interessata al giocatore. Di conseguenza, se avesse agito secondo le modalità appropriate e abituali, avrebbe contattato la precedente società del calciatore per negoziare il trasferimento del calciatore.*"

Il comma 4 prevede che siano imposte sanzioni sportive a carico del club che risulti inadempiente o che induca il calciatore ad un'inadempienza contrattuale durante il periodo protetto; si presume, infatti, a meno che non sia stato accertato il contrario, che la nuova società che si obblighi contrattualmente verso un professionista che ha rescisso il contratto senza giusta causa, abbia indotto quest'ultimo a commettere tale infrazione. Al club sarà quindi applicata la sanzione che prevede il divieto di registrare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale, per due finestre di mercato consecutive. Il club sarà in grado di registrare nuovi giocatori solo al termine della suddetta sanzione, in particolare, il club non potrà avvalersi dell'eccezione e delle misure provvisorie di cui all'articolo 6 comma 1 del presente regolamento²¹³ per iscrivere i giocatori in una fase precedente.

Per il calciatore professionista, la fattispecie del recesso senza giusta causa si può, quindi, sintetizzare come segue:

- qualora il recesso unilaterale avvenga all'interno del periodo protetto, il calciatore dovrà dare comunicazione della sua intenzione entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale disputata dal club, pagare un indennizzo e scontare una sanzione sportiva;
- qualora il recesso avvenga al di fuori del periodo protetto, il calciatore dovrà dare comunicazione della sua intenzione entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale disputata dal club, pagare un indennizzo senza scontare alcuna sanzione sportiva.

Si può quindi considerare l'articolo 17 del Regolamento come un mezzo attraverso cui bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato la necessità

²¹³ *F.I.F.A. Regulations, Art. 6, comma 1, "[...] As an exception to this rule, a professional whose contract has expired prior to the end of a registration period may be registered outside that registration period. Associations are authorised to register such professionals provided due consideration is given to the sporting integrity of the relevant competition. Where a contract has been terminated with just cause, FIFA may take provisional measures in order to avoid abuse, subject to article 22 [...]"*

di mantenere intatto il vincolo contrattuale, secondo quanto disposto dal principio del *pacta sunt servanda* e, dall'altro, di assicurare alle parti la possibilità di attuare una "via di fuga", attraverso la previsione di una norma che disciplini la fattispecie del recesso senza giusta causa.

Qualora ciò avvenga sarà necessario stabilire in concreto la misura della *compensation*, tuttavia, sebbene la norma risulti abbastanza chiara sul punto, in concreto sarà poi compito del collegio giudicante determinarne caso per caso il *quantum debeat*.

4.1.1 Focus: i criteri di calcolo dell'indennizzo, in particolare l'art. 17 comma 1

La parte che si rende responsabile di un *breach of contract* deve pagare un indennizzo alla parte non inadempiente.

In accordo con Ongaro²¹⁴, l'obbligo reciproco di indennizzo in caso di inadempienza contrattuale è di grande importanza per la tutela del principio del *pacta sunt servanda*. Risulta, quindi, necessario prevedere mezzi che fungano da deterrenti per le violazioni del contratto e qualora vi siano violazioni, esse non saranno accettate bensì sanzionate con il pagamento di un indennizzo compensativo.

L'art. 17 è costruito in modo tale da concedere all'autorità giudicante un ampio margine di discrezionalità; infatti, l'elenco dei criteri oggettivi non è esaustivo e non vi è distinzione su quali criteri oggettivi debbano essere applicati nel caso in cui la risoluzione anticipata di un contratto senza giusta causa venga commessa rispettivamente da un club o da un giocatore professionista. In linea di principio sono applicati gli stessi criteri oggettivi per il calcolo del risarcimento, indipendentemente da chi sia la parte inadempiente.

²¹⁴ ONGARO, *op. cit.*

Si proseguirà ora col fornire un'analisi delle modalità di calcolo della *compensation*.

Nel caso in cui il recesso senza giusta causa provenga dalla società, il calcolo di tale indennità può essere basato sulla classica nozione di danno in senso stretto economico, come previsto dal Codice Svizzero delle Obbligazioni, in particolare sulla base del dettato del già citato art. 337; quindi, il risarcimento sarà calcolato considerando quanto il calciatore avrebbe guadagnato fino alla naturale terminazione del contratto meno quanto ha guadagnato o avrebbe potuto guadagnare altrove.

Nel caso in cui la risoluzione anticipata di un contratto senza giusta causa avvenga da parte del calciatore, l'articolo 17 prevede due possibili soluzioni: se il giocatore non ha firmato un nuovo contratto, la *compensation* dovuta al suo precedente club si calcola sulla base del valore residuo del contratto esistente. Questo indicatore non corrisponde al reale danno subito dalla società, in quanto, non sarà il mancato pagamento dello stipendio al calciatore a determinare un danno al club, bensì le sue mancate prestazioni sportive; tuttavia, la *D.R.C* ritiene che questo parametro possa comunque essere considerato come un affidabile indicatore del valore economico dell'attività che il calciatore non ha svolto per la società danneggiata, sulla base del criterio della specificità dello sport.

Se il giocatore ha invece firmato un nuovo contratto, il calcolo della *compensation* dovuta al suo precedente club sarà dato dal valore del nuovo contratto calcolato per il periodo di tempo corrispondente agli anni residui del contratto rescisso anticipatamente dedotto del valore residuo del contratto rescisso anticipatamente.

Tuttavia, come si può desumere dalla giurisprudenza in materia, in concreto vi è un ampio margine di discrezionalità all'organo decisionale competente quando si tratta di valutare l'indennizzo pagabile in una specifica vicenda.

4.1.2 *Casi ed interpretazione giurisprudenziale*

L'articolo 17 pur fornendo i criteri per il calcolo dell'indennizzo non contiene una formula certa e ricorrente da applicare, in ogni singolo caso, per valutare la responsabilità del calciatore o del club per la risoluzione anticipata del contratto; il risarcimento, infatti, tiene conto di una valutazione *case-by-case* determinando quindi un ammontare incerto a priori.

Potremo considerare l'incertezza dell'importo del risarcimento come un mezzo che consenta alle parti di realizzare lo scopo dell'articolo 17, cioè il mantenimento della stabilità contrattuale; infatti, non avendo certezza della *compensation* la parte è meno propensa a rescindere il contratto senza giusta causa. Inoltre il fatto di non avere un *quantum* monetario noto, qualifica la natura dell'indennità come risarcitoria del danno subito dalla parte non inadempiente; determinare a priori tale *quantum* presupporrebbe qualificare tale indennità come una penalità, snaturando la *ratio* dell'articolo 17.

Sin dalla sua emanazione l'articolo 17 e i criteri di cui al comma 1 hanno avuto interpretazioni differenti, che hanno causato ambiguità ed incongruenza nella giurisprudenza della *F.I.F.A. D.R.C.* e del *T.A.S.*²¹⁵.

Si proseguirà ora ad illustrare alcuni dei casi più emblematici per capire come i collegi giudicanti abbiano, di volta in volta, applicato le disposizioni dell'articolo 17 fornendone un'evoluzione interpretativa.

Il *T.A.S.* di Losanna, nel 2003, si trovò a decidere circa la richiesta di arbitrato di *Ariel Ortega*, trequartista argentino con un *pedigree* internazionale. Egli chiedeva l'annullamento della decisione della *F.I.F.A. D.R.C.* del pagamento di \$11.000.000 a titolo di risarcimento al suo ex club, il *Fenerbahçe Spor Kulübü*, per il recesso senza giusta causa dal contratto di lavoro. Il *T.A.S.* confermava il *quantum* stabilito dalla *D.R.C.* spiegando

²¹⁵ SOTIR, Article 17 of FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players and civil responsibility of Players, in *goldengate-law.com*

che tale *compensation* era stata calcolata tenendo conto delle spese sostenute dal club turco per ingaggiare il calciatore e del suo stipendio²¹⁶. Nel 2005 il *T.A.S.* fu chiamato ad intervenire nella controversia tra *Philippe Mexès, A.S. Roma* e *A.J. Auxerre*, per calcolare l'ammontare dell'indennità dovuta dal calciatore francese, e in solido dall'*A.S. Roma*, nell'ambito della rottura anticipata e senza giusta causa del vincolo contrattuale con l'*A.J. Auxerre*.

Nel 2002 *Mexès* e l'*A.J. Auxerre* avevano rinnovato il loro vincolo contrattuale fino al 2006. Nel 2004 il club francese aveva ricevuto, e rifiutato, un'offerta dall'*A.S. Roma* di €4.500.000 per il suo difensore. Il calciatore in virtù di questo rifiuto aveva risolto unilateralmente il contratto, firmando con la società italiana. Il club borgognone si era rivolto, quindi, alla *D.R.C.* che aveva stabilito una *compensation* pari a €8.000.000 che non aveva soddisfatto le parti che, pertanto, ricorsero al *T.A.S.*

Il *Panel* per calcolare l'indennità di risarcimento considerò questi elementi: "il costo della proroga del contratto di 2.289.644 e il mancato guadagno dell'*A.J. Auxerre* risultante dalla mancata cessione del *Mexès* per un importo minimo di 4.500.000, [...]" riformando la precedente decisione della *D.R.C.* "fissando l'importo del danno dell'*A.J. Auxerre*, [...] a 7.000.000.000, [...]"²¹⁷.

Dall'analisi di questi due casi, verificatisi entrambi all'interno del periodo protetto, si può ben capire come sia la discrezionalità del collegio giudicante ad elevare a elemento predominante l'uno o l'altro dei criteri oggettivi previsti dall'articolo 17. Nel *caso Ortega* è stato fondamentale il "costo"²¹⁸ del giocatore, con un'applicazione alla lettera di tali criteri; per *Mexès* si è

²¹⁶ TAS 2003/O/482 Ariel Ortega v/ Fenerbahçe & F.I.F.A., pag. 15, par 38

²¹⁷ TAS 2005/A/902 Mexès & AS Roma c/AJ Auxerre ; TAS 2005/A/903 AJ Auxerre c/Mexès & AS Roma, pag. 25, par. 148

²¹⁸ Nello specifico i giudicanti hanno tenuto in considerazione: a) la spesa sostenuta dal club turco ai precedenti club del giocatore (*Parma* e *River Plate*), per acquisire le prestazioni di *Ortega*; b) gli altri costi sostenuti dal club alla Federazione Argentina per poter tesserare il calciatore; c) il compenso versato a tale ultimo a titolo di diritti di immagine; d) la validità residua del contratto; e) il fatto che la risoluzione fosse avvenuta durante il periodo protetto e, per di più, a metà stagione sportiva.

aggiunto il mancato guadagno conseguente alla mancata cessione del calciatore.

Un approccio differente si avrà nel 2008 con il celebre *Caso Webster*²¹⁹.

La vicenda riguardava la risoluzione unilaterale senza giusta causa, fuori dal periodo protetto, del contratto di lavoro sportivo tra l'*Heart of Midlothian* e *Andrew Webster*, che aveva poi sottoscritto un nuovo accordo con il club inglese del *Wigan Athletic A.F.C. Limited*. L'*Hearts* in virtù di tali circostanze si è rivolta alla *F.I.F.A. D.R.C.*, rivendicando un indennizzo di £5.037.311 a fronte dell'avvenuta illegittima rottura del negozio contrattuale.

La *D.R.C.* nel decidere ha tenuto conto: del valore residuo del contratto tra *Webster* e *Hearts*; del valore del nuovo contratto tra *Webster* e *Wigan*; del costo del trasferimento di *Webster* pagato dall'*Hearts* nel 2001; della permanenza di *Webster* per cinque anni tra le file dei *Jambos*, facendo sì che il calciatore avesse completato un percorso di crescita professionale; del fatto che la risoluzione fosse avvenuta fuori dal *protected period*; del fatto l'*Hearts* fosse interessato a proseguire il rapporto con il calciatore.

In virtù di ciò, la *D.R.C.* ha stabilito che *Webster*, e solidalmente il *Wigan*, fossero tenuti a corrispondere all'*Hearts* un'indennità pari a £625.000, sostenendo che un calciatore non potesse comprare il suo contratto di lavoro, pagando al club un importo pari al valore residuo del contratto²²⁰.

L'importo quantificato lasciava insoddisfatte le parti che ricorrevano al *T.A.S.*. Quest'ultimo per quantificare l'importo ha dovuto temperare la decisione della *D.R.C.* alle richieste dell'*Hearts* che pretendeva £5.037.311 e a quelle di *Webster* che quantificava l'importo nel valore delle retribuzioni residue fino alla scadenza naturale del contratto, ossia £150.000²²¹.

²¹⁹ TAS 2007/A/1298, 1299 & 1230 *Webster & Wigan Athletic FC v. Heart of Midlothian*

²²⁰ BOSIO, GUARDAMAGNA, GUARDAMAGNA, IUDICA, MARSILIO, PORZIO, RANIERI, ROCCA, TAROLLI, TATARELLA, VALCADA & VENTURI FERRIOLO, *op. cit.*

²²¹ DE DIOS CRESPO PÉREZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in Riv. Dir. Econ. Dello Sport, Vol. IV, Fasc. I, 2008

È stata proprio tale ultima quantificazione a prevalere, seguendo un "residual value approach"²²², il T.A.S. ha statuito che *Webster* e in solido il *Wigan*, dovessero pagare £150.000 all'*Hearts*, a titolo di indennità per la risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto.

Con tale pronuncia il T.A.S. ha chiarito che l'indennizzo per il recesso unilaterale dal contratto senza giusta causa può essere pattiziamente previsto in presenza di una "clausola rescissoria"²²³. Ciò che il T.A.S. evidenzia è che, sia nel caso in cui non venga stabilita tale clausola, sia in mancanza di una offerta concreta avanzata da un'altra società, che provi di fatto un lucro cessante per la squadra del calciatore che intende recedere²²⁴, sia di un ammortamento restante dal primo contratto o da un rinnovo o da un nuovo contratto, esiste solo un possibile modo per quantificare l'indennità: con la somma delle retribuzioni residue restanti al termine della naturale scadenza del contratto.

Nel caso *Webster* tali elementi non sono presenti, pertanto, il calciatore è stato condannato a rimborsare esclusivamente il valore del residuo periodo contrattuale, che in questo caso ammonta ad una cifra tutto sommato esigua. Naturalmente il *quantum* dell'indennità dovuta dipenderà dal compenso del calciatore e dagli anni che mancano alla scadenza naturale del vincolo contrattuale. In altri termini, il lodo del caso *di Webster* non sarà né così positivo per tutti i calciatori, né così negativo per tutte le società²²⁵. L'indirizzo giurisprudenziale dato dal T.A.S. avrebbe ben potuto ispirare le successive pronunce della giustizia sportiva internazionale: si trattava, infatti, di un'interpretazione chiara e precisa, che avrebbe potuto essere un punto di riferimento per le future controversie relative a risoluzioni dei contratti senza giusta causa; tuttavia, a mio avviso, questa via interpretativa avrebbe potuto fornire un pericoloso precedente con la

²²² KJÆR, *Substituting at Half-Time: Contractual Stability in the World of Football*

²²³ TAS 2007/A/1298, 1299 & 1230, pag. 35, par. 123

²²⁴ Come ad esempio nel già citato caso *Mexès*

²²⁵ DE DIOS CRESPO PÉREZ, *op. cit.*

creazione di una sorta di "prezzo del recesso", facilmente determinabile a priori e non stabilito in sede contrattuale, legittimando di fatto il calciatore a non rispettare il contratto.

L'indirizzo giurisprudenziale espresso nel *caso Webster* mutò un anno più tardi con la pronuncia sul *caso Matuzalem*.

Nel 2007 il calciatore brasiliano *Matuzalem Francelino da Silva* risolse unilateralmente, ex art. 17, il contratto che lo legava al club ucraino dello *Shakhtar Donetsk FC*, fuori dal "periodo protetto". Nel contratto era contenuta una clausola che obbligava il club ad acconsentire al trasferimento del giocatore nel caso in cui fosse pervenuta un'offerta di acquisto di almeno €25.000.000.

Matuzalem si accordava successivamente con il *Real Zaragoza S.A.D.* concludendo con questi un nuovo contratto di lavoro.

Il club ucraino si rivolse alla *F.I.F.A. D.R.C.* chiedendo il pagamento di una *compensation* pari al valore della summenzionata clausola.

La *D.R.C.*, con decisione del 2 novembre 2007, condannava il calciatore e il club spagnolo al pagamento della somma di Euro 6.800.000²²⁶. Tutte le parti ricorsero al *T.A.S.*, che, riformando parzialmente la decisione della *D.R.C.*, elevò l'ammontare dell'indennizzo a €11.858.934, esprimendo una prospettiva diametralmente opposta rispetto a quella del precedente *caso Webster*²²⁷; in particolare il Tribunale di Losanna decise di calcolare la *compensation* alla luce del principio del "*positive interest*", secondo cui la parte lesa deve ritornare nella stessa posizione che avrebbe occupato se il contratto fosse stato eseguito correttamente, di fatto ripristinando lo *status quo ante* la violazione attraverso un risarcimento²²⁸. Il *T.A.S.* riaffermò la

²²⁶ Tale somma era determinata come segue: a) €2.400.000, pari alle retribuzioni ancora dovute ai sensi del contratto *Matuzalem/Shakhtar*; b) €3.200.000, pari alla porzione di costi non ammortizzati dal club sul totale dell'importo, €8.000.000, pagato dallo *Shakhtar* al *Brescia Calcio S.p.A.* per acquistare il calciatore; c) €1.200.000, somma ricavabile tenuto conto del criterio della specificità dello sport.

²²⁷ Infatti se il *T.A.S.* avesse seguito tale impostazione, la questione si sarebbe pacificamente risolta con la condanna del calciatore e del club spagnolo al pagamento di una *compensation* pari alla sola porzione delle retribuzioni restanti al termine naturale del contratto del brasiliano, pari a €2.400.000.

²²⁸ TAS 2008/A/1519-1520, pag. 24, par. 86

non prevedibilità a priori dell'ammontare in caso di rescissione ex art. 17, "gli autori dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. hanno raggiunto un sistema equilibrato secondo il quale l'organo giudicante ha, da un lato, il dovere di considerare debitamente tutte le circostanze del caso e tutti i criteri oggettivi disponibili, e dall'altro un notevole margine di discrezionalità, cosicché ogni parte dovrebbe essere ben consigliata a rispettare un contratto esistente, poiché le conseguenze finanziarie di una violazione o di una risoluzione senza giusta causa sarebbero, nella loro dimensione e nel loro ammontare, piuttosto imprevedibili"²²⁹. Nel caso concreto, il Tribunale Arbitrale lesse la clausola contrattuale fatta valere dal club ucraino non come una clausola di predeterminazione del *quantum* in caso di recesso unilaterale, bensì come un obbligo a considerare di cedere il giocatore ad offerte almeno pari alla cifra pattuita²³⁰, configurando quindi un c.d. obbligo a vendere.

Infine si può analizzare come il T.A.S abbia proceduto a determinare il *quantum* dell'indennizzo. Il *Matuzalem*, dopo aver giocato un anno con il *Real Zaragoza*, era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto, ad una cifra prestabilita, alla S.S. *Lazio S.p.A.*. Il T.A.S. ha diviso tale cifra per il numero degli anni di contratto restanti tra il calciatore ed il club spagnolo, ovvero, in caso di esercizio del diritto di riscatto da parte del club capitolino, del numero di anni di contratto tra *Matuzalem* e la *Lazio*. A tale importo il *Panel* ha aggiunto la retribuzione annuale del calciatore, tenendo in considerazione alternativamente le diverse somme del contratto con il *Real Zaragoza* e la *Lazio*; alla luce di ciò, il T.A.S. ha ricavato due importi, €6.546.667 nel primo caso, €7.336.800 nel secondo caso, che rappresentavano il valore economico annuale dato alle prestazioni del

²²⁹ TAS 2008/A/1519-1520, pag. 25. In lingua originale "[...] the authors of art. 17 FIFA Regulations achieved a balanced system according to which the judging body has on one side the duty to duly consider all the circumstances of the case and all the objective criteria available, and on the other side a considerable scope of discretion, so that any party should be well advised to respect an existing contract as the financial consequences of a breach or a termination without just cause would be, in their size and amount, rather unpredictable [...]"

²³⁰ Ivi, pag. 8, par 24 e pag. 13, par. 36

calciatore brasiliano. Il *T.A.S.* ha poi moltiplicato gli importi ottenuti per i residuali due anni di contratto *Matuzalem/Shaktar*, ottenendo così il valore rimanente del contratto *Matuzalem/Shaktar*. A tale somma il *T.A.S.* ha sottratto quanto dovuto dal club ucraino a *Matuzalem*, a titolo di retribuzione, per i restanti due anni, addizionando infine €600.000 a titolo di specificità dello sport.

Così facendo, il *T.A.S.* è arrivato a condannare calciatore e club spagnolo a corrispondere alla società ucraina un'indennità di €11.858.934²³¹.

Altro differente approccio è stato utilizzato dal *T.A.S.* in occasione della controversia tra l'*Udinese Calcio* ed il suo portiere *Morgan De Sanctis*. Egli si accordò con il *Sevilla Fútbol Club* ritenendo risolto il suo precedente contratto. Ricorrendo alla *D.R.C.* fu prevista una condanna pari a €3.933.134 da pagarsi in solido tra calciatore e nuovo club; le parti ricorsero quindi al *T.A.S.*.

Il Tribunale arbitrale applicò lo stesso principio del "*positive interest*" del caso *Matuzalem*, ma a differenza di questo precedente non si basò sul valore del giocatore, bensì sul "*replacement cost*". La spiegazione che il Tribunale di Losanna diede per questo differente approccio fu la necessità di valutare caso per caso l'applicazione dei criteri oggettivi di cui all'articolo 17, non essendovi, quindi, un solo corretto metodo di calcolo²³². Sulla base di questo principio il *T.A.S.* affermava che l'indennizzo doveva tenere conto dei costi sostenuti dal club italiano per rimpiazzare il *De Sanctis* attraverso l'ingaggio dell'allora giovane portiere *Samir Handanovic* e del veterano *Antonio Chimenti*, sottraendo a questa cifra il risparmio del compenso del *De Sanctis*. L'importo venne definitivamente quantificato in €2.250.055, comprensivi della somma a titolo di specificità dello sport.

²³¹ COLUCCI, FAVELLA, *op. cit.*

²³² TAS 2010/A/2145, 2146 & 2147, pag.34, par. 86

Anche nel *caso Spiranovic*²³³, il T.A.S. ha perseguito il principio del "*positive interest*" nel suo originario significato, riportando quindi la situazione allo *status quo ante* il *breach of contract*. Ciò che giova ricordare su questa controversia è il fatto che a livello contrattuale le parti avevano previsto una clausola per regolamentare la fattispecie del recesso²³⁴, e un'ulteriore clausola che, in caso di controversia, prevedeva l'applicazione della legge dello Stato del Qatar. Il club qatariota *Al-Arabi Sports Club e Co. For Football* si era reso inadempiente, risolvendo unilateralmente il contratto con il giocatore australiano sulla base della summenzionata clausola. Il T.A.S., chiamato a decidere, confermò quanto affermato dalla D.R.C. e cioè che tale clausola non garantisse né ad una parte il diritto di terminare il contratto senza giusta causa²³⁵ né eque conseguenze finanziarie in termini di predeterminazione dell'indennità²³⁶, stabilendo che il club doveva pagare al giocatore un'indennità pari a \$1.381.592, risultante dall'anno di stipendio mancante dedotto il nuovo stipendio del calciatore. In merito alla legge applicabile, il T.A.S., prendendo in considerazione le pretese del club basate sulla legge del Qatar circa l'inapplicabilità del calcolo degli interessi compensativi sulla somma indicata, stabilì che "*tutte le questioni [...] per le quali la F.I.F.A. non ha stabilito standard uniformi per l'industria calcistica, sono soggette alla legge scelta dalle parti*"²³⁷; non essendo nei Regolamenti F.I.F.A. specificato se la *compensation* debba o meno essere soggetta a interessi compensativi, il *Panel* ritenne applicabile la legge scelta dalle parti, ossia quella del Qatar. Per completezza di informazione, il *Panel* affermò che mentre gli interessi compensativi fanno parte del danno e seguono i

²³³ TAS 2016/A/4605

²³⁴ All'art. 10 del contratto di lavoro tra Spiranovic e il club Al-Arabi si legge che: "[...] *When the termination of the Contract is not due to a just cause or a mutual agreement between the Parties concerned, the [Club] or the Player shall be entitled to receive from the other party in breach of the Contract a compensation for a net amount of:*

- *To the [Club]. Total amount of the contract.*

- *To the [Player]. Remaining salaries of the same season"*

²³⁵ TAS 2016/A/4605, pag. 6, par. 2.14

²³⁶ Ivi, pag. 6, par. 2.16

²³⁷ Ivi, pag. 23, par. 7.37 e ss.

dettami della legge applicabile, gli interessi di mora del 5% annuo, riconosciuti dopo la scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui tale pagamento viene effettuato, erano comunque da applicarsi, ai sensi del diritto svizzero.

Emerge quindi come i giudici abbiano un ruolo fondamentale nel quantificare gli indennizzi per il recesso ingiustificato, temperando le esigenze di stabilità contrattuale delle parti, variabili caso per caso.

In concreto alcune pronunce del *T.A.S.* assumono il carattere di veri e propri *leading cases*, i cui lodi possono essere utilizzati dagli arbitri che, nella loro assoluta imparzialità ed autonomia, giudicheranno casi futuri, spesso segnando una nuova linea nelle decisioni²³⁸.

4.1.3 Sistema di predeterminazione contrattuale dell'indennizzo: le c.d. *buy-out clauses*

Come si è avuto modo di vedere, sia la giurisprudenza che la normativa *F.I.F.A.* sembrano incoraggiare l'apposizione di clausole che predeterminino l'indennizzo che la parte inadempiente deve pagare per la rottura anticipata del vincolo contrattuale. Questo si evince anche dal Commentario al Regolamento *F.I.F.A.*, dove si legge chiaramente che le parti possono stabilire nel contratto l'importo che il giocatore dovrà pagare al club a titolo di indennizzo al fine di risolvere unilateralmente il contratto, e viceversa (la c.d. *buy-out clause*). Il vantaggio di questa clausola è che le parti accordandosi in anticipo sull'importo da pagare per risolvere il contratto, legittimano il calciatore, o il club, a rompere il vincolo in ogni momento e senza un valido motivo, previo pagamento del *quantum*, senza applicazione delle relative sanzioni sportive.

Circa la natura delle *buy-out clauses*, queste possono essere qualificate come multe penitenziali; questa qualificazione dipenderà dalla rispettiva

²³⁸ DE DIOS CRESPO PÉREZ, *op. cit.*, pag. 20

legislazione nazionale nella quale il singolo contratto di lavoro del calciatore andrà ad inserirsi²³⁹. Inoltre giova ricordare come la redazione di queste clausole debba avvenire secondo una formulazione chiara ed appropriata, ed è importante ciò che le parti statuiscono a livello contrattuale con queste clausole; non è determinante quindi il *nomen iuris*²⁴⁰ ma ciò che di fatto vanno a regolamentare, mettendo in rilievo la volontà delle parti a decidere se preferiscano essere a conoscenza di un "prezzo" per la risoluzione unilaterale del contratto o se preferiscano mantenere la stabilità contrattuale attraverso l'incertezza dell'importo del risarcimento, da determinarsi secondo i criteri dell'art. 17²⁴¹.

Clausole che non rispecchiano tali standard non potranno essere considerate in sede giudiziale; troviamo vari esempi tra le pronunce del T.A.S.. Nel caso *Matuzalem/Shakhtar* la clausola contenuta al punto 3.3²⁴², non fu riconosciuta dal T.A.S. come *buy-out clause* bensì come una clausola "open end".

Anche il caso *Darwin Andrade*²⁴³ offre degli spunti a sostegno di quanto sopra affermato. Il T.A.S, confermando la pronuncia della D.R.C., stabilì che la clausola 2 par. 2 del contratto di lavoro del calciatore²⁴⁴ non poteva essere qualificata come una *buy-out clause* poiché, in primo luogo, non garantiva inequivocabilmente ad una parte il diritto di recedere unilateralmente, ma stabiliva solamente la "termination" del contratto di lavoro senza giusta causa ad opera del calciatore prima della fine naturale del contratto stesso. In secondo luogo, il *Panel* stabiliva che il termine

²³⁹ Questo dipenderà dalla natura di *civil o common law* del singolo ordinamento nazionale, e dal fatto che in alcuni ordinamenti, come quello spagnolo, queste clausole sono perfettamente lecite, in altri no poiché contrarie alle norme che regolano il contratto di lavoro

²⁴⁰ Spesso ci si rivolge a tali clausole chiamandole *buy-out, liquidated damages, indemnity, penalty clauses*

²⁴¹ SOTIR, *op. cit.*

²⁴² In sostanza la clausola dei 25.000.000

²⁴³ TAS 2016/A/4550 *Darwin Zamir Andrade Marmolejo v. Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. & Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*

²⁴⁴ "The parties mutually agreed that, in accordance with the provisions of Article 64 of the Labour Code, the termination [of the Agreement] without just cause by the employee before the expiration date of the contract end will cause the employee to be liable and to pay to the EMPLOYER all resulting damages, which the parties have in advance valued in the amount of one hundred thousand dollars"

"damages" non era coerente con il concetto di *buy-out clause*, in quanto qualsiasi pagamento effettuato dal giocatore non avrebbe dovuto essere a titolo di risarcimento del danno, bensì il corrispettivo per l'esercizio di un diritto contrattuale o prezzo dell'opzione. In virtù di ciò, il *Panel* classificò tale clausola come una *liquidated damages clause* o *clause pénale* in accordo con il diritto Svizzero, in quanto sussistevano tutti gli elementi necessari²⁴⁵:

- i) le parti vincolate;
- ii) il tipo di sanzione;
- iii) le condizioni che fanno scattare l'obbligo di pagamento;
- iv) la misura del pagamento ben identificata.

Pertanto, qualora esista una clausola di *buy-out* per risoluzione senza giusta causa con ammontare di indennità predeterminato, tale importo è vincolante tra le parti, senza necessità di dover applicare i criteri previsti dall'articolo 17 del Regolamento *F.I.F.A.*; in concreto, quindi la *buy-out clause* consiste in una "clausola rescissoria", spiegandone l'originaria *ratio* di prezzo del recesso.

A conclusione vale la pena segnalare il pensiero del de Dios Crespo Pérez, avvocato del calciatore scozzese nel caso *Webster*, secondo il quale "il lodo applicato al caso *Webster* potrà consentire la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo. Nei casi in cui la normativa nazionale non le abbia previste, non potranno essere immediatamente applicabili, ma dovrà essere rispettata l'autonomia contrattuale delle parti nella determinazione dell'indennità. È, pertanto, estremamente importante che le società prestino particolare attenzione nell'inserimento delle clausole di risoluzione nei contratti che stipulano con i calciatori"²⁴⁶.

²⁴⁵ TAS 2016/A/4550 *Darwin Zamir Andrade Marmolejo v. Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. & Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*, pag. 21, par. 110 e ss.

²⁴⁶ DE DIOS CRESPO PÉREZ, *op. cit.*, pag. 19

CAPITOLO 4

LA CESSIONE DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

1. Cenni storici

Prima dell'introduzione della *L. 91/1981* sul professionismo sportivo tra il calciatore e la società sportiva, che provvedeva a tesserarlo, vigeva un particolare rapporto, il c.d. vincolo sportivo. Tale istituto prevedeva la creazione di un legame a tempo indeterminato, tra *club* e calciatore, che obbligava lo stesso ad astenersi dallo svolgere attività sportiva per un'associazione diversa da quella per la quale era tesserato; esso era stato ideato per far fronte all'esigenza di tutela di alcune società calcistiche che, temendo di perdere i loro talenti in favore di *club* più quotati, avevano chiesto ed ottenuto un limite alla libera circolazione dei calciatori. Tale istituto entrò a far parte del novero delle norme federali.

Ciò premesso, pur essendovi, quindi, un siffatto vincolo, già a partire dagli anni '10 del '900 si erano verificati degli importanti trasferimenti di giocatori da un club ad un altro²⁴⁷; tuttavia la vera e propria nascita del moderno calciomercato, ossia della compravendita dei calciatori, si può collocare, storicamente, intorno agli anni '50. Sarà grazie al ruolo del Principe *Raimondo Lanza di Trabia*, allora Presidente del *Palermo*, che si svilupperà la prassi di incontrare i Presidenti dei vari club in un *hotel* dove discutere

²⁴⁷ Tra di essi si può citare quello di *Aristodemo Santamaria*, ceduto dall'*Andrea Doria* ai rivali cittadini del *Genoa*. Per la straordinarietà della pratica il *Santamaria "II"* venne squalificato per un anno.

dei possibili trasferimenti dei calciatori da una squadra all'altra. In quegli anni, il panorama calcistico italiano era dominato dalla presenza di giocatori stranieri, poiché, in conseguenza della guerra, mancavano giovani calciatori italiani di prospettiva o da utilizzare come rincalzo. L'apertura delle frontiere calcistiche aveva comportato un notevole abbassamento del tasso tecnico del campionato italiano; a tal riguardo si potrebbe ben pensare che la F.I.G.C. avesse imputato a tale basso livello l'eliminazione degli Azzurri dai Mondiali inglesi del 1966, ad opera della Corea del Nord²⁴⁸. In risposta a ciò la Federazione Italiana impose un blocco all'acquisto di giocatori stranieri, fatta salva la possibilità per i giocatori stranieri precedentemente acquistati di rimanere in Italia.

A sostegno di quanto detto, nell'ambito di una tale chiusura del sistema calcistico italiano, si può analizzare la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul *caso 13-76*, conosciuto come *caso Donà v. Mantero*.

1.1 Il caso Donà v. Mantero

Nel 1975, l'avv. *Mantero*, Presidente dell'*Associazione Calcio Rovigo*, squadra di quarta divisione italiana, aveva incaricato l'avv. *Gaetano Donà* di compiere ricerche all'estero per reclutare calciatori che risollevarono le sorti della sua squadra, appena retrocessa. In quel periodo in Italia vigevano regole ferree circa l'impossibilità di acquistare e, quindi, tesserare giocatori stranieri. Il *Donà* aveva sostenuto delle spese per la pubblicazione di un annuncio su di un quotidiano sportivo belga e, trovandosi sul punto di concludere le trattative, reclamò un primo rimborso. Il Presidente *Mantero* si oppose, invocando gli artt. 16 e 28, lett. g), del *Regolamento organico*

²⁴⁸ Tuttavia dalle parole di *Gigi Riva* in *storiedicalcio.it*, emerge che la disfatta degli Azzurri ai Mondiali del 1966 fosse annunciata; in particolare alcuni dei giocatori di punta della Nazionale, come *Mario Corso*, avevano volutamente rifiutato la convocazione. Dall'analisi comparatistica delle rose dell'Italia al Mondiale del 1966 e quella vincente l'Europeo del 1968 emerge che ben 10/22 della rosa, gran parte giocatori titolari, rimase pressoché immutata. In tal senso si potrebbe ipotizzare che i vertici F.I.G.C. avessero approfittato della deludente spedizione italiana del '66, utilizzandola come pretesto per bloccare il tesseramento degli stranieri, imputando agli stessi il basso livello della nostra Nazionale.

della F.I.G.C., secondo i quali il tesseramento era concesso, in linea di principio, unicamente ai giocatori che avevano cittadinanza italiana; e viceversa, il *Donà* replicava che le richiamate disposizioni fossero illegittime in quanto contrastanti con gli artt. 7, 48 e 59 del *trattato CEE*.

La questione del rimborso delle spese sostenute dal *Donà*, nel 1976, giunse al giudice conciliatore di Rovigo che, trovandosi di fronte a questioni pregiudiziali circa la validità delle norme sopracitate, emetteva un'ordinanza con la quale sottoponeva tale questione alla Corte di Giustizia. Al di là dell'entità della questione economica²⁴⁹, e al di là della "provincialità" del club in questione, la vicenda assunse contorni di ampio respiro che fanno ipotizzare che essa fosse stata costruita *ad hoc* per scalfire definitivamente il blocco degli stranieri imposto dalla Federazione calcistica italiana.

Nell'esaminare tale controversia, la Corte di Giustizia, dopo aver richiamato i principi già espressi nella *sentenza Walrave*²⁵⁰, riconosceva esplicitamente che l'attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti, che svolgono un lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita, rivestisse carattere economico; pertanto, secondo la Corte, il sistema calcistico era assoggettato al diritto comunitario e, quindi, dovevano applicarsi sia le norme europee in tema di diritto di libera circolazione delle persone e dei servizi, ex art. 48 del Trattato²⁵¹, sia il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità, sancito dall'art. 7. Con particolare riguardo a quest'ultima ipotesi, la Corte specificava che, un'eccezione al principio di non discriminazione in ambito sportivo, poteva essere riconosciuta solamente nelle formazioni delle rappresentative nazionali, dove era legittimata l'esclusione di giocatori non aventi la cittadinanza dello Stato rappresentato,

²⁴⁹ Il rimborso dei costi sostenuti dal *Donà* era pari a L. 31.000

²⁵⁰ v. *supra*, p. 28

²⁵¹ Sentenza del 14/07/1976, Causa 13-76, *Donà v. Mantero*, la Corte stabilisce esplicitamente che "Le eccezioni contemplate dal trattato rispetto al principio della libera circolazione delle persone e dei servizi devono essere interpretate restrittivamente. Le sole deroghe previste dal trattato al suddetto principio sono quelle relative alle attività della pubblica amministrazione e si ricollegano alle nozioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica; esse non sono quindi operanti nella fattispecie", p. 1336

poiché si trattava di *"difendere i propri colori nazionali"*²⁵². Restava inteso, tuttavia, che nel campionato di calcio nazionale le squadre *"pur portando generalmente il nome della città in cui ha sede la società alla quale esse appartengono, sono costituite da giocatori scelti esclusivamente in funzione delle loro capacità, i quali spesso non provengono dalla città di cui trattasi. Nessun motivo di ordine sportivo osta quindi alla partecipazione dei cittadini di altri Stati membri alle gare calcistiche del campionato interno. Una restrizione tanto rigida quando quella che costituisce oggetto della presente controversia non esiste, del resto, in alcun altro Stato membro. Anche in Italia d'altra parte gli stranieri possono essere ammessi a partecipare alle gare riservate al settore dilettanti; non si vede alcuna ragione di ordine sportivo per giustificare una disciplina diversa nel caso dei giocatori la cui attività sia a carattere lucrativo. In realtà, tale differenza di trattamento è dovuta a motivi di ordine economico, in quanto le società calcistiche italiane sono società commerciali, che operano esse stesse a scopo di lucro"*²⁵³.

Nel caso concreto emerge, quindi, come sia incompatibile con la disciplina comunitaria la disposizione della F.I.G.C. che riserva ai cittadini italiani il tesseramento e quindi l'esercizio di una delle attività che rientrano nella sfera d'applicazione degli artt. 48-51 o 59-66 del trattato, in particolare il prestare attività sportivo-lavorativa per una squadra di calcio partecipante al campionato nazionale.

In conclusione la Corte, rispondendo al giudice proponente, affermava che *"è incompatibile con gli artt. 7 e, a seconda dei casi, 48-51 o 59-66 del trattato, una disciplina o prassi nazionale, anche emananti da un'organizzazione sportiva, che riserva ai soli cittadini dello Stato membro in cui tale disciplina o prassi vige, il diritto di partecipare, come professionisti o semi-professionisti, ad incontri di calcio, salvoché non si tratti di una disciplina o prassi che precluda ai giocatori stranieri la*

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ *Ibid.*

*partecipazione a taluni incontri per motivi non economici, ma inerenti al carattere e alla fisionomia specifica di detti incontri, e che hanno quindi natura prettamente sportiva*²⁵⁴.

L'esito di tale pronuncia dava ragione al *Donà*: le norme *F.I.G.C.* erano in netto contrasto con i principi europei di libera circolazione e non discriminazione, e di conseguenza andavano riformate. La federazione italiana, per contro, ignorò completamente tale disposto; nemmeno nel 1978 quando, come si è già avuto modo di vedere²⁵⁵, il Pretore di Milano, *Dott. Costagliola*, bloccò lo svolgimento del calciomercato, si ebbe una reazione da parte della *F.I.G.C.* o del governo, limitandosi quest'ultimo ad emanare il D.L. 367/78 che stabiliva l'esclusione della pratica di trasferimento dei calciatori dalla comune disciplina in materia di collocamento del lavoratore.

Solo nel 1981 il legislatore regolamenterà il professionismo sportivo con la L. 91/81, e, all'art. 5, i problemi legati alla cessione del calciatore professionista.

2. La cessione in Italia

Per capire come la cessione del calciatore professionista si sia evoluta nel tempo, è necessario farne una disamina storica e la L. 91/81 ha rappresentato un punto fermo da cui partire per avere un "prima ed un dopo" nell'ambito di questo *excursus*.

2.1 La cessione ante 1981

In origine, l'istituto della cessione del contratto del calciatore era condizionato dall'esistenza del vincolo sportivo, che obbligava il calciatore a svolgere esclusivamente la sua attività in favore dell'associazione sportiva

²⁵⁴ *Ivi*, p. 1341

²⁵⁵ *v. supra*, p. 35

presso la quale era tesserato; in occasione della cessione del contratto del calciatore, quindi, doveva esserci una corrispondente variazione del tesseramento dalla società cedente alla società cessionaria.

Le modalità di trasferimento del calciatore erano di due differenti tipologie: cessione a titolo definitivo e cessione a titolo temporaneo.

Per il trasferimento a titolo definitivo erano necessari: l'accordo di trasferimento²⁵⁶ fra associazione sportiva cedente, per la quale il calciatore era tesserato, ed associazione sportiva cessionaria, alla quale il calciatore era destinato; e la richiesta di tesseramento, sottoscritta da tutte e tre le parti, con la quale si richiedeva la variazione di tesseramento.

Il nodo della questione risultava essere identificare quale fosse l'oggetto dell'accordo di trasferimento in quanto, se da un lato le norme federali sostenevano che questo fosse la persona del calciatore, in realtà, dottrina e giurisprudenza erano concordi nell'affermare che il calciatore, in quanto persona era soggetto e non oggetto di diritti e che, pertanto, l'oggetto dell'accordo di trasferimento risultava essere il vincolo stesso, poiché solamente attraverso lo scioglimento preventivo di detto vincolo, attraverso accordo o rinuncia, con conseguente decadenza del tesseramento, il giocatore risultava libero di trasferirsi da un club all'altro.

Chiarito che il vincolo fosse l'oggetto del negozio traslativo, era parimenti chiaro che in relazione alla differente natura e qualificazione che si attribuiva ad esso, si andava a configurare una differente modalità di trasferimento del vincolo stesso²⁵⁷.

²⁵⁶ Nell'accordo di trasferimento si stabiliva che il giocatore fosse trasferito da un'associazione sportiva ad un'altra a titolo gratuito od oneroso

²⁵⁷ In relazione a ciascuna delle varie teorie che tentano di spiegare la natura del vincolo sportivo, e quindi la qualificazione del trasferimento, si possono ricordare: coloro che nel vincolo intravedono un'obbligazione negativa di non fare, per i quali l'accordo di trasferimento si traduceva in un diritto di credito alla prestazione negativa, inquadrando quindi il trasferimento del giocatore nell'istituto della cessione del credito. Nel caso di cessione del vincolo contro il corrispettivo del pagamento di un prezzo in denaro s'intravedeva una compravendita; nel caso di cessione del vincolo contro il corrispettivo della cessione di altro giocatore, si delineava una permuta; e ancora nel caso di cessione del vincolo senza corrispettivo, una donazione. A tal riguardo si veda REDENTI, *Aspetti giuridici della tragedia di Superga*, in *Giur. It.*, 1951

Altra tipologia di cessione del contratto del calciatore era quella a titolo temporaneo: club cedente, cessionario e calciatore ceduto potevano accordarsi sul trasferimento di quest'ultimo per un periodo di tempo limitato ad una stagione sportiva. In tal caso si veniva a delineare un doppio trasferimento del vincolo sportivo: in un primo momento si verificava la cessione del vincolo dal club cedente al club cessionario e, a fine stagione, "esaurito il prestito" vi era un ri-trasferimento del vincolo al club cedente. Esisteva poi una particolare forma di trasferimento a titolo temporaneo del calciatore professionista, che prendeva il nome di trasferimento in compartecipazione²⁵⁸. Secondo questa modalità, due società potevano acquistare il cartellino di un giocatore in compartecipazione, pagandone metà ciascuna. Questo giocatore era, quindi, tesserato per una delle due società e giocava per la stessa per un periodo di tempo predeterminato, solitamente un anno, con possibilità per i *clubs* di rinnovare tale compartecipazione. Trascorso questo lasso di tempo, i *clubs* avevano la possibilità di accordarsi sulla cifra del riscatto da pagare per risolvere la compartecipazione a favore di uno dei due, sempre che non si fossero preventivamente accordati attraverso la pattuizione contrattuale di un obbligo o diritto di acquisizione totale del calciatore in questione. In mancanza di tale accordo, il sistema offriva la possibilità di risolvere la compartecipazione "alle buste": entrambe le squadre dovevano inviare le proprie offerte in una busta chiusa alla Lega nazionale e la società che aveva effettuato l'offerta migliore si sarebbe aggiudicata il giocatore.

2.2 La cessione nella L. 91 del 1981 e nelle N.O.I.F.

Con la L. 91 del 1981 il legislatore italiano è intervenuto ponendo regole volte a disciplinare la figura dello sportivo professionista ed il suo rapporto di lavoro intervenendo così, anche, in materia di cessione del contratto.

²⁵⁸ v. *supra*, p. 94

Con l'introduzione della legge sul professionismo sportivo iniziava il graduale processo di abolizione del vincolo sportivo, di cui si è già ampiamente detto²⁵⁹. Compito del legislatore era quello di ristabilire un nuovo punto di equilibrio, contemperando la necessità di alcune squadre che, timorose di perdere i loro calciatori, avevano l'esigenza di mantenerli sotto contratto, con l'esigenza di mobilità dei calciatori stessi, senza peraltro che ne fosse mortificata la personalità ed il diritto di scegliere in quale club militare.

L'articolo 5 al comma 1 stabiliva l'obbligatoria apposizione di un termine risolutivo massimo, pari a 5 anni; al comma 2 si ammetteva la cessione del contratto prima della scadenza, da una società sportiva all'altra, purché l'altra parte acconsentiva e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Con particolare riferimento al settore del calcio, la F.I.G.C. ha recepito tale disposizione negli artt. 95, 102 e 103 del Titolo VII, "Rapporti tra società e calciatori", delle N.O.I.F..

In base al dettato dell'articolo 95, "Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto", si possono ricavare cinque assunti fondamentali nell'ambito della cessione del contratto del calciatore professionista.

In primo luogo, emerge che la cessione del contratto del calciatore professionista, sia a titolo definitivo o temporaneo, deve essere redatta per iscritto, a pena di nullità, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalle Leghe di riferimento e deve essere sottoscritta, sempre a pena di nullità, dalle parti contraenti o, nel caso di calciatore minorenni, anche da chi ne eserciti la patria potestà.

L'accordo di cessione del contratto dovrà pervenire, o essere depositato, entro il termine di cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto presso la Lega

²⁵⁹ v. *supra*, p. 37

della società cessionaria, quindi, non oltre il termine delle finestre di mercato.

La Lega, inoltre, dopo gli accertamenti di competenza, potrà concedere o meno l'esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione del contratto, semprechè le società sportive professionistiche abbiano rispettato le regole di carattere economico-finanziario ad esse imposte.

La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto, non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

A conclusione, dalla lettura della norma, si evince che la cessione può avvenire solo a condizione che non si sia ancora conclusa la prestazione dei contraenti originari. Questa norma, evidente richiamo alle norme civilistiche, stabilisce l'ovvia regola secondo cui, se un contratto di lavoro si è concluso, non può essere oggetto di cessione²⁶⁰; tuttavia, prima di soffermarsi sul parallelismo tra cessione civilistica e cessione "calcistica", si concluderà con la trattazione del disposto degli artt. 102 e 103 delle N.O.I.F..

L'articolo 102, rubricato "Le cessioni di contratto", al comma 1 e 2, stabilisce che tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista, sia a titolo definitivo o temporaneo, a condizione che questi vi consenta per iscritto. Tale cessione, e i diritti di opzione di cui al comma 4 di detto articolo, possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Il comma 3 stabilisce che il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

²⁶⁰ BOSIO, GUARDAMAGNA, GUARDAMAGNA, IUDICA, MARSILIO, PORZIO, RANIERI, ROCCA, TAROLLI, TATARELLA, VALCADA & VENTURI FERRIOLO, *op. cit.*

Il comma 4 prevede la possibilità di inserire, come clausole all'interno del contratto di cessione del calciatore professionista, diritti di opzione a favore della società cedente, che prevedano la possibilità di riacquistare, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito al verificarsi di alcune condizioni contrattualmente previste²⁶¹.

Infine, si possono citare il comma 5 ed il 6 che prevedono rispettivamente la possibilità per le parti di inserire, negli accordi di cessione definitiva di contratto, clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti ed il potere del Consiglio Federale di determinare modalità e limitazioni per la cessione dei contratti; in tal senso si può ricordare il potere, riservato alle Leghe professionistiche, di limitare il numero dei calciatori "in prestito" che ogni società può avere in organico.

L'articolo 103 disciplina la cessione del calciatore professionista a titolo temporaneo. Ai fini della trattazione basterà ricordare che questa ha una durata minima pari a quella che intercorre tra due periodi di trasferimento ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e, comunque, mai superiore a due stagioni sportive. Si prevede la possibilità di inserire, nell'accordo di cessione, sia un diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea in cessione definitiva al verificarsi di determinate condizioni²⁶², configurando il c.d. prestito con diritto di riscatto; sia un

²⁶¹ In particolare l'art 102, comma 4, delle N.O.I.F. prevede che:

"[...]"

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive;

"[...]"

²⁶² Norme Organizzative Interne F.I.G.C., Art. 103, comma 2, "[...] a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può

obbligo di opzione per trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite²⁶³, configurando il c.d. prestito con obbligo di riscatto.

2.3 Considerazioni sulla cessione del calciatore professionista

Con l'introduzione della L. 91/81 i dubbi circa la qualificazione della cessione del contratto del calciatore professionista sono stati definitivamente sciolti; in particolare alcuni autori²⁶⁴ hanno ritenuto corretto l'assoggettamento del trasferimento dei calciatori alle regole civilistiche relative all'istituto della cessione del contratto ex art. 1406 e ss. del Codice Civile.

Secondo il dettato di tale articolo *"Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta"*.

Da un punto di vista civilistico, pertanto, la cessione del contratto si sostanzia in un negozio trilaterale poiché comporta lo scioglimento del contratto tra cedente e ceduto, parti originarie del rapporto, e la nascita contestuale di un nuovo rapporto lavorativo tra sportivo ceduto e società cessionaria.

Secondo la dottrina maggioritaria²⁶⁵, la cessione del calciatore professionista può essere inquadrata nell'ambito della più ampia fattispecie della cessione del contratto civilistica; la nuova società, infatti, sostituendosi come terzo cessionario alla società originaria cedente, assumerà, nei

essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria."

²⁶³ *Ivi*, comma 3: "[...] *sempreché*:"

a) *l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;*

b) *il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;*

c) *la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore"*

²⁶⁴ SPADAFORA, *op. cit.*; LIOTTA-SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*

²⁶⁵ Concordano in tal senso SPADAFORA, *op. cit.*; DI NELLA, *op. cit.*

rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, con l'altro contraente, il calciatore ceduto, la medesima posizione precedentemente occupata dal cedente. Con il subentro del cessionario nelle medesima posizione precedentemente occupata dal cedente, esso ne acquisisce i medesimi diritti e le medesime obbligazioni. Nella prassi, la cessione del contratto si concretizza attraverso la stipulazione di tre diversi documenti scritti: la variazione di tesseramento, stipulato tra cedente, cessionario e giocatore ceduto; il documento di variazione di tesseramento, stipulato solo tra cedente e cessionario, che include la determinazione del corrispettivo per la cessione ed i relativi termini di pagamento; ed infine il nuovo contratto di lavoro stipulato fra il giocatore ceduto e la società cessionaria. Pertanto avendo il club cessionario e l'atleta ceduto la possibilità di stipulare un nuovo contratto di lavoro, parte della dottrina e della giurisprudenza sono concordi nell'affermare che vi siano delle discrasie evidenti tra cessione del calciatore professionista e cessione civilistica, non potendosi configurare una piena coincidenza tra i due istituti.

Club cessionario e calciatore ceduto, infatti, trovandosi a stipulare un nuovo contratto di lavoro hanno la possibilità di determinarne un nuovo corrispettivo ed una nuova durata dell'accordo, in ottemperanza alle Normative della F.I.G.C.; questo fatto ha portato gli autori ad opinioni divergenti.

Alcuni autori²⁶⁶ ritengono legittima la modifica degli aspetti contrattuali, in quanto, pur tendendo la cessione a rendere effettiva la circolazione del contratto nel suo complesso unitario, nulla osta circa possibili modifiche che possono intervenire nella fattispecie contrattuale con il consenso di tutte le parti.

Di opinione contraria i giudici della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza 19 agosto 2015, n. 3625, hanno escluso che

²⁶⁶ GALGANO, La compravendita dei calciatori, in *Contr. e impr.*, 2001; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*

possano essere apportate modifiche al contratto in caso di cessione dello stesso, sostenendo che *"chiaro presupposto della cessione è che il complesso giuridico oggetto della cessione rimanga immutato poiché il contenuto sostanziale della contrattazione è rappresentato dalla sostituzione di uno dei soggetti del rapporto con un terzo che subentri per intero nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. È chiaro pure che è possibile inserire degli elementi aggiuntivi al contratto ceduto senza alterare gli elementi essenziali che devono rimanere immutati"*.

In conclusione, anche a parere di chi scrive, risulta difficile ipotizzare una piena coincidenza tra cessione "calcistica" e cessione civilistica: attraverso la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro tra club cessionario e calciatore ceduto non si potrà mai realizzare quella necessaria sostituzione del cessionario nella posizione del cedente richiesta dal dettato dell'art. 1406 cc, poiché questo richiederebbe che il contratto originario rimanesse "in vita" laddove invece si instaura un nuovo rapporto supportato dal nuovo contratto di lavoro.

La L. 91/81 va finalmente a regolamentare il professionismo sportivo, salvaguardando il principio di libertà di contrattare, consacrata dall'art. 1, dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 e dall'art. 6; tuttavia, con essa, il legislatore, iniziando il processo di abolizione del vincolo sportivo causerà alle società un notevole danno economico, costituito dalla perdita del valore monetario derivante dalla cessione di tale vincolo. Il compito del legislatore, trovatosi ad essere fulcro del precario equilibrio tra *clubs* e calciatori, era quello di contemperare le diverse esigenze delle parti: da un lato l'ottimizzazione massima del profitto per le società sportive e, dall'altro, la libertà *lato sensu* del calciatore. Con l'articolo 6 della L. 91/81 il legislatore prevede che, cessato un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto; tuttavia, in tal caso, le federazioni

sportive nazionali possono stabilire il versamento, da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto, di una indennità di preparazione e di promozione (IPP) dell'atleta professionista. Tale indennità sarà determinata secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione, in relazione alla natura e alle esigenze dei singoli sport. L'articolo prosegue, poi, prevedendo il versamento di un'indennità nel caso di primo contratto, tesseramento dilettantistico e giovanile²⁶⁷.

Con l'introduzione dell'IPP il legislatore mitiga enormemente quanto disposto in merito all'abolizione del vincolo sportivo: in sostanza il professionista, pur non essendo più formalmente vincolato a vita con la società sportiva, poteva comunque venire bloccato dalla stessa qualora non fosse stata trovata un'altra società disposta a pagare l'ammontare di tale indennità.

Con particolare riguardo alla F.I.G.C., il recepimento del disposto dell'art. 6 avviene con l'introduzione dell'articolo 98 delle N.O.I.F.²⁶⁸, che verrà abrogato nel settembre del '96. L'indennità di preparazione e promozione non era una prerogativa del calcio italiano, ma era prevista anche nei regolamenti federali dei maggiori campionati europei²⁶⁹; con la sentenza Bosman la Corte di Giustizia Europea stabilirà la sua definitiva abolizione,

²⁶⁷ L. 91/81, Art. 6: *"Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.*

Alla società o all'associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

La indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi."

²⁶⁸ Il disposto di tale articolo prevedeva che la federazione fissasse il tetto massimo che una società poteva chiedere come indennizzo. Tra le variabili di cui si doveva tenere in considerazione si possono citare: gli emolumenti medi lordi percepiti dall'atleta, i premi corrisposti dalla società o dalla federazione, il "coefficiente di moltiplicazione", un fattore che metteva in relazione gli anni del giocatore e le categorie del precedente e del nuovo contratto.

²⁶⁹ In tal senso giova ricordare che, tra gli altri, anche il campionato belga aveva regole simili poste dalla *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, U.R.B.S.F.A.*

considerandola alla stregua di un blocco alla libera circolazione dei calciatori all'interno dell'Unione Europea.

3. Il trasferimento del calciatore nel panorama calcistico europeo ed internazionale

Come si è cercato di evidenziare, in più occasioni, tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento generale ci sono state delle frizioni e anche in tema di indennità di preparazione e promozione, non sono mancati i problemi.

Da un lato la U.E.F.A voleva mantenere quel sottile equilibrio che era riuscita a creare tra *clubs* e calciatori, mentre il Parlamento Europeo era arrivato ad affermare, con risoluzione dell'11 aprile 1989, che l'IPP costituisse "una moderna forma di schiavismo, una violazione della libertà contrattuale e della libertà di circolazione garantita dei Trattati nonché una violazione dell'articolo 85 del trattato CEE".

Per una armonizzazione di queste posizioni contrastanti bisognerà attendere l'emanazione, da parte della Corte di Giustizia Europea, della storica sentenza Bosman e del successivo Accordo di Bruxelles²⁷⁰.

3.1 L'importanza della sentenza Bosman

Nel luglio del 1990 il calciatore belga *Jean Marc Bosman*, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale offertagli dal suo *club*, l'*RFC Liège*, era andato in scadenza di contratto. Nell'agosto '90, lo stesso era in procinto di essere ceduto, a titolo temporaneo, al club francese del *US Dunkerque*. Tale trasferimento era condizionato sia dal rilascio del necessario certificato di trasferimento internazionale, il CTI, sia dal pagamento da parte del club cessionario, l'*US Dunkerque*, dell'indennità di preparazione e

²⁷⁰ v. *supra*, p. 49

promozione²⁷¹. Il club belga, dubitando della solvibilità della società di Dunkerque, non chiese mai all'U.R.B.S.F.A.²⁷² di trasmettere il CTI alla F.F.F., *Fédération française de football*, di conseguenza il trasferimento di Bosman non si perfezionò²⁷³.

In virtù di ciò, il calciatore adì il *Tribunal de première instance de Liège*, ravvisando plurime violazioni nel comportamento del club di Liegi e contestualmente chiese al giudice di sottoporre alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali²⁷⁴; in particolare il problema era la compatibilità delle normative U.E.F.A. e U.R.B.S.F.A. sui trasferimenti con il dettato degli artt. 48, 85 e 86 del Trattato CEE²⁷⁵. A tal riguardo si dubitava che l'IPP dovuta dal club cessionario al cedente, fosse dovuta anche in caso di calciatore con contratto scaduto, e della legittimità di norme che limitassero l'utilizzo di giocatori stranieri, comunque cittadini di Paesi Membri, in campo, la c.d. regola del "3+2".

Dopo la *Court d'Appel de Liège*, il caso giunse dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea.

Essa dichiarò in primo luogo che le norme sui trasferimenti, in particolare quelle relative all'indennità di preparazione e promozione, costituissero un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori vietato dall'art. 48 del Trattato CEE, poiché, *"prevedendo, come fanno, che un calciatore professionista può*

²⁷¹ Sentenza Bosman, 15/12/1995, Causa C-415/93, pag. I-5051, par. 31 *"Il 27 luglio 1990 è stato del pari stipulato, fra il RCL e la società di Dunkerque, un contratto che prevedeva il trasferimento temporaneo del signor Bosman per un anno, contro il versamento, da parte della detta società al RCL, di un'indennità di 1 200 000 BFR, esigibile al momento in cui la Fédération française de football (in prosieguo: la «FFF») avesse ricevuto il certificato di trasferimento rilasciato dall'URBSFA. Il contratto accordava inoltre alla società di Dunkerque un'opzione irrevocabile per il trasferimento definitivo del calciatore in cambio della somma di 4 800 000 BFR"*

²⁷² *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association*, la Federcalcio belga

²⁷³ *Ivi*, par. 33; si aggiunge che *"Il 31 luglio 1990 il RCL ha inoltre sospeso il signor Bosman, impedendogli così di giocare per l'intera stagione"*

²⁷⁴ *Ivi*, par 34; in aggiunta Bosman proponeva *"una domanda di provvedimenti urgenti diretta, in primo luogo, a far ingiungere al RCL e all'URBSFA di versargli una provvisoria di 100 000 BFR al mese fintantoché egli non avesse trovato un nuovo ingaggio, in secondo luogo, a far inibire ai convenuti di ostacolare le sue possibilità di ingaggio, segnatamente mediante la riscossione di una somma di denaro"*

²⁷⁵ La Corte tuttavia si pronuncerà solamente sulla compatibilità delle norme sui trasferimenti con l'art. 48 del Trattato CEE, ritenendo che, sancendone il contrasto, non occorre pronunciarsi anche sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato.

*esercitare la sua attività in una nuova società stabilita in un altro Stato membro solo se quest'ultima ha versato alla società di provenienza l'indennità di trasferimento il cui importo è stato convenuto fra di esse o determinato ai sensi dei regolamenti delle federazioni sportive, le dette norme costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori*²⁷⁶.

Questa circostanza, infatti, impedisce agli atleti di lasciare la precedente società, quandanche i contratti precedentemente firmati, risultino scaduti²⁷⁷. A parere della Corte, inoltre, le giustificazioni²⁷⁸ addotte dalle federazioni non potevano essere accolte, in quanto, gli obiettivi perseguiti dalla disciplina sui trasferimenti, in particolare il mantenimento di un equilibrio finanziario e competitivo fra i *clubs* ed il sostegno ai giovani calciatori, avrebbero potuto essere conseguiti anche con altri strumenti, non costituenti ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori²⁷⁹.

Oltre a ciò, la Corte stabiliva l'illegittimità della regola del "3+2"²⁸⁰ poiché anch'essa di fatto contraria all'articolo 48 del Trattato CEE.

In definitiva, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 15 dicembre del 1995, stabilendo l'illegittimità dell'IPP in caso di trasferimento di un calciatore con contratto scaduto, apriva le porte ai c.d. trasferimenti "a parametro zero".

All'indomani della sentenza Bosman le reazioni dei vertici del calcio europeo ed internazionale²⁸¹ non si fecero attendere; l'allora Presidente U.E.F.A.

²⁷⁶ Sentenza Bosman, 15/12/1995, Causa C-415/93, pag I-5070, par. 100

²⁷⁷ Come si deduce in *Ivi*, pag. I-5064, par. 75

²⁷⁸ *Ivi*, pag I-5071, par. 106

²⁷⁹ *Ivi*, par. 106

²⁸⁰ Tale regola prevede la possibilità, per le federazioni nazionali, di limitare a tre il numero di calciatori stranieri che una società può schierare in una partita di serie A del campionato nazionale, più due calciatori che abbiano giocato nel paese in cui opera la federazione nazionale interessata per un periodo ininterrotto di cinque anni, tre dei quali in squadre giovanili.

²⁸¹ A livello internazionale si può citare la promulgazione, in Brasile, della *Lei n° 9615, de 24 de Março de 1998*, più comunemente nota come *Lei Pelé*, voluta fortemente da "O Rei" allora ministro straordinario per lo sport che abolì il cartellino dei calciatori professionisti, facendo sì che ognuno diventasse "padrone di se stesso" senza più vincoli, trasformando i clubs calcistici in imprese private. Si veda CALCIO: APPROVATA IN BRASILE LA LEGGE PELE', su *adnkronos.com* http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1998/02/12/Sport/CALCIO-APPROVATA-IN-BRASILE-LA-LEGGE-PELE_182700.php

Johannson dichiarò che l'Unione Europea stava "uccidendo il calcio dei clubs in Europa, [...] ci sarebbero stati pochi giocatori ricchissimi ed un esercito di giocatori alla fame"²⁸².

Per contro, la Commissione Europea non perse l'occasione per ricordare agli organi del calcio europeo che le loro *Regulations* dovevano in ogni caso rispettare i principi generali del diritto comunitario.

Con la sentenza *Bosman* si aprirà un quinquennio di confronto tra i vertici del calcio, europeo ed internazionale, e l'UE che porterà, dopo un lungo *iter*, alla stipula, il 5 marzo 2001, dell'Accordo di Bruxelles, e nel successivo settembre all'emanazione delle *F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfer of Players*, con l'obbiettivo di uniformare la materia del trasferimento internazionale dei calciatori.

3.2 La cessione nel F.I.F.A. R.S.T.P.

Il trasferimento del calciatore a livello internazionale viene disciplinato dal *F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfer of Players* che fornisce, in materia, una varietà di articoli che sarà opportuno richiamare ed analizzare. L'analisi di questo istituto può partire con quanto disposto dall'articolo 13 in materia di contratti; esso stabilisce che un contratto può cessare o per sua scadenza o per accordo tra le parti. In merito a questa seconda opportunità, ci si limiterà a richiamare la possibilità, per le parti, di apporre una "clausola rescissoria" che preveda la "liberazione" del calciatore dai suoi obblighi contrattuali e la possibilità, per lo stesso, di sottoscrivere un nuovo accordo con un altro club²⁸³.

La cessione internazionale, come si desume dalla lettura dell'Allegato 3 della, più volte richiamata, normativa *F.I.F.A.*, può essere ricondotta a due differenti modalità di trasferimento: il "*permanent transfer*", ossia il

²⁸² GARCÍA, UEFA and the European Union, from confrontation to co-operation? <http://aei.pitt.edu/7878/1/garcia-b-10i.pdf>

²⁸³ Per le considerazioni circa la natura della clausola rescissoria v. *supra* p. 122

trasferimento definitivo, oppure il *"loan transfer"*, ossia il trasferimento temporaneo, in prestito²⁸⁴.

Entrambe le modalità di trasferimento internazionale richiedono, sulla base del dettato dell'articolo 9 delle *Regulations*, la trasmissione del certificato di trasferimento internazionale, C.T.I., dalla federazione nazionale precedente a quella dello Stato dove ha sede il nuovo club²⁸⁵.

La peculiarità del *Regolamento F.I.F.A. sullo status e sul trasferimento dei calciatori* è quella di essersi saputo adattare ai necessari cambiamenti del sistema calcistico che si sono verificati da dopo la sua entrata in vigore, costituendo pertanto uno degli esempi meglio riusciti di *living law*.

In tal senso, si possono analizzare i vari interventi della *F.I.F.A.* che, dal 2009 ad oggi, hanno cercato di limitare le pratiche abusive, in ambito di trasferimenti, connesse ad un sempre maggiore interesse economico.

In primo luogo si può citare quanto previsto dall'articolo 5*bis* del *F.I.F.A. R.S.T.P.* in tema di divieto di *Bridge Transfer*²⁸⁶. Questa prassi divenuta, nel tempo, comune in alcuni ambienti calcistici, consiste nell'utilizzare come "intermedio" un club che va a costituire una sorta di "ponte" nel trasferimento di un calciatore, al fine di aggirare, sia l'applicazione dei regolamenti *F.I.F.A.*²⁸⁷, sia le norme fiscali. Detta norma vieta tale pratica prevedendo che *"si presume, a meno che non sia stabilito il contrario, che se due trasferimenti consecutivi, nazionali o internazionali, dello stesso giocatore avvengono entro un periodo di 16 settimane, le parti (club e*

²⁸⁴ Per le ulteriori "complicazioni" circa la possibilità di estensione del prestito, trasformazione del trasferimento del calciatore in prestito a definitivo, si veda l'Allegato 3 del *F.I.F.A. R.S.T.P.*.

²⁸⁵ v. *supra*, p. 73

²⁸⁶ *F.I.F.A. R.S.T.P.*, Art. 5*bis* "Bridge transfer":

"No club or player shall be involved in a bridge transfer.

It shall be presumed, unless established to the contrary, that if two consecutive transfers, national or international, of the same player occur within a period of 16 weeks, the parties (clubs and player) involved in those two transfers have participated in a bridge transfer.

The FIFA Disciplinary Committee, in accordance with the FIFA Disciplinary Code, will impose sanctions on any party subject to the FIFA Statutes and regulations involved in a bridge transfer."

²⁸⁷ Soprattutto delle norme in tema dell'indennità di formazione, meccanismo di solidarietà e *Third Party Ownership (TPO)*

giocatore) coinvolte in questi due trasferimenti hanno partecipato ad un *bridge transfer*²⁸⁸.

La F.I.F.A. ha posto il divieto di questa pratica solamente nel marzo del 2020²⁸⁹; pertanto, si possono citare numerosi esempi di pratiche ricollegabili ai *bridge transfers*: uno dei casi più eclatanti è il trasferimento agli svizzeri dell'*F.C. Locarno*, dell'allora diciannovenne, *Gonzalo Higuaín* per la cifra record di 6 milioni di euro²⁹⁰. Questa pratica ha trovato terreno fertile soprattutto in Sud America, dove numerose società si sono prestate a fare da *bridge* per il trasferimento dei giocatori, in virtù del fatto che questi Stati possono essere considerati dei veri e propri "paradisi fiscali sportivi". A tal riguardo si ricorda lo "scandalo" che ha coinvolto il club uruguayo del *Deportivo Maldonado* che, sfruttando la poca pressione fiscale dello Stato sudamericano, si è da sempre prestato a queste pratiche: solo per citare alcuni dei campioni che sono passati per il club *verdirrojo* si ricordano i casi di *Jonathan Calleri*, *Alex Sandro* ed *Allan*²⁹¹.

Appare chiaro, dunque, che le squadre professionistiche che fungono da *bridge club* operano in due campi distinti ma al tempo stesso complementari: quello sportivo, per il quale si acquistano e vendono giocatori per la squadra e quello economico-finanziario, dove si acquistano e rivendono giocatori esclusivamente con il fine di ottenere in cambio una

²⁸⁸ F.I.F.A. R.S.T.P., Art. 5bis, comma 2: "It shall be presumed, unless established to the contrary, that if two consecutive transfers, national or international, of the same player occur within a period of 16 weeks, the parties (clubs and player) involved in those two transfers have participated in a bridge transfer."

²⁸⁹ F.I.F.A. Circular no. 1709, 13 febbraio 2020

<https://resources.fifa.com/image/upload/circular-no-1709-amendments-to-the-regulations-on-the-status-and-transfer-of-pla.pdf?cloudid=ywr4rcralhyoqtfrqyai>

²⁹⁰ Secondo quanto emerso in seguito allo scandalo *FootballLeaks*, l'*F.C. Locarno*, modesta squadra della *Challenge League*, non poteva permettersi l'acquisto, per 6 milioni di euro di un calciatore di quel livello; in effetti, al centro delle trattative vi era in realtà la *HAZ Sport Agency* che, secondo *FootballLeaks*, aveva, di fatto, prestato i soldi al club svizzero per acquistare il giovane, salvo poi intascare gran parte dei proventi della vendita dell'argentino, per 18 milioni di dollari, al *Real Madrid*.

²⁹¹ Tutti quanti acquistati per cifre molto elevate per un club del calibro del *Deportivo Maldonado*, e successivamente girati in prestito o ceduti definitivamente, senza mai metter piede in campo.

percentuale dell'ammontare complessivo della trattativa tra il club originario e quello di destinazione²⁹².

Proseguendo con l'analisi degli strumenti posti dalla normativa *F.I.F.A.*, non si può non citare il Titolo V, "Third-party influence and ownership of players' economic rights".

L'articolo 18 *bis*²⁹³ stabilisce il divieto di *Third Party Influence* (TPI), inteso come divieto per i *clubs* di stipulare contratti con terze parti che garantiscano a queste di acquisire la capacità di influenzare, in materia di impiego e trasferimento, il club stesso, la propria indipendenza, le proprie politiche ed il proprio rendimento. L'intento di quest'articolo, succeduto alla vicenda *Tevez-West Ham*²⁹⁴, era quello di frenare l'ingerenza di società di capitali, o singoli agenti, nella trattativa e nella sottoscrizione di contratti di trasferimento di calciatori professionisti, lasciando, tuttavia, indefinito cosa si potesse intendere con il termine "influence". L'intento della novellata norma era quello di contrastare non soltanto una generica "influence", ma anche i c.d. "third party investment", individuando come "terza parte" qualsiasi soggetto diverso sia dal club venditore che dal club acquirente dei diritti del calciatore²⁹⁵.

L'articolo 18*ter* sancisce, invece, il più generale divieto di Third Party Ownership of players' economic rights (TPO), cioè il fatto che "Nessun club o giocatore può stipulare un accordo con terzi in base al quale un terzo ha

²⁹² MAZZEI, I Bridge Transfers nel calcio professionistico <https://www.studiocataldi.it/articoli/34226-i-bridge-transfers-nel-calcio-professionistico.asp>

²⁹³ F.I.F.A. R.S.T.P., Art 18*bis* "Third-party influence on clubs":

"No club shall enter into a contract which enables the counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams.

The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this article."

²⁹⁴ Con riferimento a tale vicenda si ricorda che il procuratore di *Tevez*, *Kia Joorabchian*, deteneva attraverso la *Media Sports and Investment*, i diritti sulla cessione del calciatore; in pratica, qualora il calciatore si fosse trasferito, gran parte del denaro proveniente dalla cessione sarebbe finito allo stesso *Joorabchian* anziché al club cedente.

²⁹⁵ In particolare tra le *third party* più ricorrenti si citano: *parent company*, società o persone fisiche collegate in qualsiasi modo ai club, un club terzo, diverso da quelli coinvolti nel trasferimento del giocatore (si veda a tal riguardo il *bridge transfer*).

*il diritto di partecipare, in tutto o in parte, a un compenso pagabile in relazione al futuro trasferimento di un giocatore da un club ad un altro, o gli viene assegnato qualsiasi diritto in relazione ad un futuro trasferimento o ad un compenso di trasferimento*²⁹⁶.

Tale divieto, introdotto il 1° maggio del 2015, è stato più volte violato; si può ricordare il caso *TAS 2016/A/4490 RFC Seraing c. Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.)*, nel quale il CAS condannò il club belga per aver ceduto parte dei diritti economici di diversi giocatori a una parte terza, la *Doyen Sports Investment Limited*, siglando contratti che permettevano alla stessa terza parte di influenzare le decisioni e l'indipendenza del club in tema di trasferimenti, contravvenendo così al dettato degli articoli sopracitati.

Altro strumento che merita menzione è l'art. 19 del Regolamento *F.I.F.A.*, che disciplina il trasferimento internazionale dei calciatori di età inferiore ai 18 anni. Secondo il dettato di quest'articolo sono vietati, di regola, sia i trasferimenti internazionali di calciatori minorenni, sia il primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un paese di cui non è cittadino. Questo divieto ha il fine di proteggere i giovani calciatori da eventuali pratiche speculative nella fase, particolarmente delicata e meritevole di massima tutela, di crescita e formazione; scongiurando in tal modo, pratiche abusive diffuse, soprattutto, nei paesi più poveri del Sud America e dell'Africa.

Il comma 2 stabilisce, tuttavia, una serie di eccezioni, infatti il trasferimento del calciatore minorenne potrà perfezionarsi solo se:

- a) i genitori del minore si trasferiscono, per motivi non legati al mondo del calcio, nella città della squadra che acquista il giocatore;

²⁹⁶ *F.I.F.A. R.S.T.P.*, Art. 18ter, comma 1: "No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation".

- b) il calciatore ha un'età compresa tra i 16 e 18 anni e il trasferimento avviene all'interno della zona UE. In tal caso, il nuovo *club* dovrà adempiere ad una serie di obblighi minimi, tra i quali fornire al giocatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali; garantire al giocatore un'istruzione e/o formazione accademica e/o scolastica e/o professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che gli consenta di intraprendere una carriera, diversa dal calcio, qualora cessi di giocare a livello professionistico; garantire che il giocatore sia assistito nel miglior modo possibile e fornire, al momento della registrazione di questo giocatore, la prova del rispetto dei suddetti obblighi;
- c) il calciatore vive a non più di 50 chilometri dal confine nazionale e il *club* che lo acquista si trova a non più di 50 chilometri da quel confine. La distanza massima tra il domicilio del giocatore e la sede del *club* deve essere, quindi, pari a 100 chilometri;
- d) il calciatore fugge, senza i suoi genitori, dal suo paese d'origine per motivi umanitari, in particolare per motivi legati alla sua vita o alla sua libertà, minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, ed è autorizzato a risiedere, almeno temporaneamente, nel paese d'arrivo;
- e) il calciatore-studente che si trasferisce temporaneamente, senza i suoi genitori, in un altro paese per motivi accademici, intraprendendo il c.d. *exchange programme*. In tal caso la durata dell'iscrizione del giocatore al nuovo *club*, fino al compimento del 18° anno di età o fino alla fine del programma scolastico o accademico, non può superare un anno. Il nuovo *club* del giocatore può essere solo un *club* puramente amatoriale.

Nonostante la chiarezza del disposto, nel corso degli anni molti *clubs*, anche di prima fascia, sono incorsi in violazioni; a tal riguardo si possono portare ad esempio alcuni casi.

Il *club* danese del *FC Midtjylland*, nel 2007, fu condannato dalla *F.I.F.A. Players' Status Committee* con uno "*strong warning*", per aver tesserato giovani giocatori nigeriani, violando la suddetta norma²⁹⁷.

Anche il *club* catalano dell'*FC Barcelona* è stato ritenuto colpevole della violazione dell'art. 19 R.S.T.P. e di alcune altre disposizioni (tra le quali quelle contenute nell'Allegato 2 del medesimo Regolamento) destinate a regolare le procedure di richiesta del primo tesseramento e del trasferimento internazionale di calciatori minori d'età, con riferimento ad alcuni calciatori stranieri minorenni schierati in competizioni ufficiali nel periodo tra il 2009 e il 2013²⁹⁸.

A livello giurisprudenziale un ruolo determinante rivestono le pronunce del TAS riguardo ai casi R.F.E.F., FC Barcelona e FC Real Madrid. Il Tribunale Arbitrale si è espresso ribadendo il ruolo chiave che le federazioni nazionali rivestono nella tutela dei minori; esse sono le principali custodi del Regolamento della F.I.F.A. e assumono un ruolo di supervisione e di controllo, sanzionando qualsiasi comportamento contrario ad esso. In particolare, con riferimento all'articolo 19 R.S.T.P., il T.A.S. sancisce che lo specifico interesse a proteggere i calciatori minorenni dai pericoli sociali, inerenti al loro trasferimento internazionale nel calcio, non può essere compreso dalla libertà di movimento e al diritto al lavoro di un individuo. Tale norma risulta essere di grande rilevanza poiché è volta a proteggere i soggetti più vulnerabili del calcio, vietando la "commercializzazione" dei giovani calciatori, consentendo loro di svilupparsi e crescere nel loro ambiente naturale²⁹⁹.

²⁹⁷ TAS 2008/A/1485, *FC Midtjylland A/S v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)* in SPADINI, La normativa FIFA a tutela dei minori alla luce del "caso Barcellona", in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2/2015

²⁹⁸ *Ibid.*

²⁹⁹ TAS 2014/A/3813

Nell'analizzare la cessione del calciatore in ambito internazionale è doveroso, visto il loro ruolo cruciale nel favorire, sviluppare e promuovere il calcio giovanile e la crescita dei giovani calciatori, soffermarsi su due "istituti" disciplinati rispettivamente dall'art. 20 del Regolamento, "Training compensation" e dall'art. 21, "Solidarity mechanism".

La *training compensation* consiste in un indennizzo compensativo dovuto all'*ex club* o ai *clubs* di un giocatore; essa viene calcolata prendendo in considerazione i costi che sarebbero stati sostenuti dal nuovo *club* se avesse allenato direttamente il calciatore stesso³⁰⁰. In concreto, questo valore è stabilito su base confederale per ogni categoria di *club* e viene aggiornato alla fine di ogni anno solare³⁰¹.

Per meglio comprendere la divisione operata dalla *F.I.F.A.* si riporta la tabella nella quale le confederazioni vengono suddivise in quattro categorie:

Confederation	Category I	Category II	Category III	Category IV
AFC		USD 40,000	USD 10,000	USD 2,000
CAF		USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
CONCACAF		USD 40,000	USD 10,000	USD 2,000
CONMEBOL	USD 50,000	USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
OFC		USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
UEFA	EURO 90,000	EURO 60,000	EURO 30,000	EURO 10,000

Prendendo a riferimento la U.E.F.A. si nota come questa venga suddivisa in quattro differenti categorie, corrispondenti alle differenti "tipologie" di *clubs*³⁰² ad essa affiliati. Tale suddivisione si basa sulla considerazione dei

³⁰⁰ *F.I.F.A. R.S.T.P.*, Annex 4, art. 5

³⁰¹ Con riferimento all'anno 2019 si veda la *Circular no. 1673* emanata dalla *F.I.F.A.*
<https://resources.fifa.com/image/upload/1673-regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-categorisation-of-clubs-r.pdf?cloudid=qcbsojvmdcvhcsjzfl>

³⁰² All'interno della U.E.F.A. si trovano clubs di prima fascia, come quelli che militano nei massimi campionati nazionali, ma anche clubs dilettanti che militano in campionati inferiori o che militano in massimi campionati non professionistici, come a San Marino.

diversi costi della vita nei singoli Stati europei e sulla differenza delle spese che i *clubs* sostengono per la formazione dei giovani calciatori.

L'indennità di formazione deve essere pagata al *club* o ai *clubs* in cui il giocatore si è formato, nei seguenti casi:

- quando egli è registrato per la prima volta come professionista; in questo caso il *club* che lo tesserava deve corrispondere un indennizzo a tutte le società che hanno contribuito alla sua formazione nel periodo che va tra i suoi 12 e i 21 anni, in misura proporzionale al tempo che le stesse hanno impiegato a farlo crescere³⁰³;
- ogni qualvolta un professionista venga trasferito prima della stagione del suo 23° compleanno. L'obbligo di pagare l'indennità di formazione sorge sia che il trasferimento avvenga o durante o al termine del contratto del calciatore. In questo caso il pagamento spetta al *club* acquirente a favore della società cedente, considerando il numero di stagioni che ha disputato presso quest'ultima³⁰⁴.

A titolo esemplificativo si può analizzare come è stata calcolata l'indennità di formazione, nel caso di primo tesseramento come professionista, del giovane calciatore argentino *Julián Illanes*, diciannovenne, passato nel 2018 dall'*Instituto Atlético Central Córdoba* all'*ACF Fiorentina*. Essendo l'*ACF Fiorentina* appartenente alla *U.E.F.A.*, il parametro di riferimento è stata la categoria 1, pertanto l'*Instituto* che aveva formato il calciatore, nato il 10.03.1997, dal 12° anno di età fino al 19°, avrebbe maturato la somma di €10.000 per le stagioni dal 12° al 15° anno di età, €90.000 per le stagioni dal 16° al 18° anno ed infine €45.000 per la stagione del 19° anno di età, poiché il giocatore si è trasferito a metà stagione. Quindi l'indennità di formazione maturata dal *club* argentino ammonterebbe ad €355.000³⁰⁵.

³⁰³ *F.I.F.A. R.S.T.P.*, Annex 4, art. 5

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ *CASAROLA*, F.I.F.A. - L'indennità di formazione, profili giurico-sportivi e casi pratici <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-02-08/fifa--indennita-formazione-profilo-giurico-sportivi-e-casi-pratici-103932.php>

Il *solidarity mechanism*, disciplinato dall'art. 21 del Regolamento *F.I.F.A.*, stabilisce che, indipendentemente dall'età del calciatore, al momento del suo trasferimento è dovuto un indennizzo; pertanto, secondo questo meccanismo, ogni *club* che ha contribuito all'istruzione e alla formazione del calciatore, fino al suo 23° anno di età, riceverà una porzione del prezzo del trasferimento come contributo di solidarietà.

Questo contributo consiste nel pagamento di un indennizzo del 5% di qualsiasi compenso pagato nell'ambito del trasferimento; questo sarà detratto dall'importo totale e distribuito dal nuovo *club* come contributo di solidarietà al *club* o ai *clubs* coinvolti nella formazione e nell'istruzione del calciatore. L'Allegato 5 del *Regolamento F.I.F.A.* disciplina le modalità di calcolo concreto e procedurale di tale contributo³⁰⁶.

Per meglio comprendere le modalità di calcolo del *solidarity mechanism* si riporta la tabella pubblicata nell'*European Club Association (ECA) Legal Bulletin n. 6* del settembre 2016, dove si analizza il trasferimento di un fittizio giocatore, *Daan Lambrecht*.

³⁰⁶ *Ivi*, Annex 5, art. 1, "Solidarity contribution": "[...] Questo contributo di solidarietà riflette il numero di anni (calcolato pro rata se meno di un anno) è stato registrato presso il/i club di riferimento tra le stagioni del suo 12° e 23° compleanno, come segue:

Stagione del 12° compleanno: 5% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 13° compleanno: 5% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 14° compleanno: 5% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 15° compleanno: 5% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 16° compleanno: 10% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 17° compleanno: 10% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 18° compleanno: 10% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 19° compleanno: 10% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 20° compleanno: 10% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 21° compleanno: 10% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 22° compleanno: 10% del 5% di qualsiasi compenso;
Stagione del 23° compleanno: 10% del 5% di qualsiasi compenso
[...]".

TRANSFER ON 18 AUGUST 2016 - Registration by European Club Association

Registering Club	European Club Association	Player	Daan Lambrecht
Former Club	Club the Netherlands	D.O.B	14.02.86
Transfer Fee	3.500.000.00	Currency	EUR
95% due to Selling Club	3.325.000.00	Solidarity	175.000.00

Season of Birthday	Club	% due	Amount	Season
Season of 12 th Birthday	Club Belgium	5.00%	8.750.00	1997-98
Season of 13 th Birthday	Club Belgium	5.00%	8.750.00	1998-99
Season of 14 th Birthday	Club Belgium	5.00%	8.750.00	1999-00
Season of 15 th Birthday	Club Belgium	5.00%	8.750.00	2000-01
Season of 16 th Birthday	Club Belgium	10.00%	17.500.00	2001-02
Season of 17 th Birthday	Club Belgium	10.00%	17.500.00	2002-03
Season of 18 th Birthday	Club Belgium	10.00%	17.500.00	2003-04
Season of 19 th Birthday	Club Belgium	10.00%	17.500.00	2004-05
Season of 20 th Birthday	Club Belgium (121 days)	3.32%	5.810.00	2005-06
	Club the Netherlands (244 days)	6.68%	11.690.00	2005-06
Season of 21 st Birthday	Club the Netherlands	10.00%	17.500.00	2006-07
Season of 22 nd Birthday	Club the Netherlands	10.00%	17.500.00	2007-08
Season of 23 rd Birthday	Club the Netherlands	10.00%	17.500.00	2008-09

TOTAL 175.000.00

Totals		Pro-rata calculation of days	
Club	Amount		
Club Belgium	110.810.00	Enter Days	365
Club the Netherlands	64.190.00	Enter % due	10
TOTAL	175.000.00	Pro-rata %	6.68

In conclusione, si può ricordare il *Transfer Matching System*, TMS, ossia il sistema di controllo *on line* che la F.I.F.A. ha adottato per sorvegliare il mercato dei trasferimenti internazionali evitando flussi di denaro illeciti e la pratica dei trasferimenti illeciti di minori.

L'utilizzo di questo strumento è obbligatorio per tutti i *club* che effettuino un trasferimento internazionale e, il mancato rispetto, è sanzionato con la nullità della cessione³⁰⁷.

In particolare, per mezzo del TMS viene rilasciato il Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI), ossia il "passaporto" del calciatore, di cui si è già avuto modo di parlare³⁰⁸.

4. Cenni sulla figura del "procuratore" e interventi della F.I.F.A.

Negli ultimi decenni il calcio ma, più in generale, quasi tutto lo sport professionistico, ha visto crescere la fama ed il ruolo dei suoi protagonisti, fino ad elevarli a vere e proprie *star*. Il valore di alcuni di questi campioni va oltre l'eccellenza sportiva e le loro figure diventano un riferimento per un gran numero di persone³⁰⁹, aumentando di fatto anche il loro valore economico a tal punto che possono essere considerati delle vere e proprie aziende³¹⁰.

³⁰⁷ BOSIO, GUARDAMAGNA, GUARDAMAGNA, IUDICA, MARSILIO, PORZIO, RANIERI, ROCCA, TAROLLI, TATARELLA, VALCADA & VENTURI FERRIOLO, *op. cit.*

³⁰⁸ *v. supra*, p. 73 e ss.

³⁰⁹ Queste *sports stars*, grazie ai numerosi contratti di *endorsement* con i *brand* più noti, capaci di creare un binomio indissolubile tra qualità del prodotto e capacità dell'atleta, uniti all'utilizzo massivo dei *social network*, garantiscono a questi campioni facili introiti e milioni di seguaci alla pari di veri e propri *influencer*.

³¹⁰ A tal riguardo si può citare il campione portoghese *Cristiano Ronaldo*, che nel 2019 ha guadagnato 98,5 milioni di € (*dati: Forbes.com*). Tali introiti provengono solo in parte dal faraonico contratto da 31 milioni all'anno firmato con la *Juventus* e dai numerosi contratti di *endorsement*, *Cristiano Ronaldo*, infatti, si è dimostrato un abile imprenditore diversificando i suoi investimenti, tra di essi si possono citare la linea di abbigliamento *CR7*, le omonime palestre e gli *hotels Pestana CR7*, presenti al momento nella natia *Funchal* e a *Lisbona*, ma sono previste altre due aperture a *Madrid* e *New York*.

In questo contesto nasce per lo sportivo l'esigenza di dotarsi di professionisti altamente specializzati che curino i suoi interessi a 360 gradi; una delle figure peculiari in questo panorama è il procuratore sportivo³¹¹.

Nel mondo del calcio moderno, questo soggetto è diventato fondamentale nella gestione del calciatore, soprattutto in relazione alla delicata tematica del trasferimento.

A questo punto, per completezza di trattazione, giova fare un breve cenno sulla particolare attenzione che la *F.I.F.A.* ha posto nei confronti della figura del procuratore sportivo.

La *F.I.F.A.*, con le *Regulations on Working with Intermediaries*, ha definito l'intermediario come una persona fisica o giuridica che, a titolo oneroso o gratuito, rappresenta i giocatori e/o i *club* in trattative per la stipula di un contratto di lavoro o rappresenta i *club* in trattative per la stipula di un contratto di trasferimento.

Tale Regolamento è stato oggetto nel corso degli ultimi anni di numerosi interventi.

Fino al 2015, per diventare procuratore sportivo era necessario rispettare criteri oggettivi e soggettivi ben definiti e superare uno specifico esame di abilitazione; a partire da tale data, per volontà della *F.I.F.A.* è stata emanata una riforma, denominata "*deregulation*", che ha reso queste regole meno stringenti, in particolare è stata eliminata l'obbligatorietà dell'esame per l'abilitazione.

Questo rendeva "più facile" l'accesso alla professione, portando potenzialmente chiunque a poter lavorare come "agente" di calciatori pagando, semplicemente, una quota di iscrizione annuale³¹²; tuttavia, portava anche a potenziali situazioni di ambiguità e di conflitto di interesse,

³¹¹ Prima della riforma del 2015, la *F.I.F.A.* identificava tale figura con il termine "agente *F.I.F.A.*"; successivamente, con l'abolizione dell'albo, si è usato il termine "intermediario". Nella trattazione si utilizzeranno entrambi i termini, affiancando ad essi il termine "procuratore sportivo", come sinonimi tra di loro.

³¹² A tal riguardo si possono citare gli innumerevoli casi in cui un familiare si è "preso la procura" di un calciatore, rappresentandolo, senza avere alcun tipo di formazione di base, con risultati spesso discutibili. Il caso *Wanda Nara-Icardi* può esserne un esempio.

laddove il procuratore prestasse la propria attività sia per la società che per il calciatore³¹³, pratica che era vietata prima della "deregulation".

Il *Regolamento F.I.F.A.*, all'articolo 1, stabilisce che i "minimum standards/requirements" possano essere recepiti e, quindi, implementati dalle singole federazioni nazionali. In Italia, con la Legge di Stabilità del 2018, il legislatore ha reintrodotta l'esame di abilitazione per i procuratori sportivi, a partire dal 2019³¹⁴.

Alcuni tra questi "signori del calciomercato" hanno raggiunto posizioni di grande potere nel mondo del calcio; il loro ruolo spesso li porta ad essere l'ago della bilancia in trasferimenti milionari e si trovano a dover contemperare interessi differenti: da un lato l'esigenza dei *clubs* e dei calciatori di spuntare il miglior accordo e dall'altro la loro esigenza di massimizzazione delle commissioni³¹⁵. Nella loro attività si sono talvolta realizzate situazioni "grigie", sulle quali la *F.I.F.A.* ha posto la sua attenzione³¹⁶ e, negli ultimi tempi, è intervenuta con una proposta di "re-regulation" degli agenti sportivi, a partire dal 2020.

La riforma della *F.I.F.A.* punta a reintrodurre l'albo e l'esame obbligatorio per gli agenti, introducendo specifici limiti (*fee-cap*), che non dovranno essere superati, in tema di *transfer fee* e istituendo una stanza di compensazione, *clearing-house*, dove verranno registrate tutte le operazioni fra agenti, *clubs* e giocatori, vigilando con particolare attenzione il fenomeno dei pagamenti alle famiglie dei giovani calciatori.

³¹³ A tal riguardo si veda il caso *Inter-Joorabchian-Suning* in relazione agli intrighi di mercato tramati dal potente procuratore anglo-iraniano che ha dato assistenza sia alle società che ai calciatori trasferiti.

³¹⁴ Se si vuole assistere i calciatori per professione in Italia, oggi, è necessario, oltre a rispettare alcuni criteri oggettivi e soggettivi, sostenere un esame composto da due prove: una generale presso il *C.O.N.I.* e una speciale presso *F.I.G.C.*.

³¹⁵ Basti pensare che nel solo 2018 le commissioni pagate agli agenti hanno superato i 548 milioni di dollari, dati *calcioefinanza.it*

³¹⁶ A titolo esemplificativo, si può citare il trasferimento di *Paul Pogba* dalla *Juventus* al *Manchester United*, verso il quale la *F.I.F.A.* indagò per presunta violazione delle norme in tema di *TPO* in relazione anche al ruolo che aveva avuto il procuratore del campione francese, *Mino Raiola*. Anche il trasferimento di *Aaron Ramsey* a "parametro zero" alla *Juventus* è stato oggetto di discussione, in relazione all'attività del procuratore del gallese, *David Baldwin*. Entrambe le indagini si sono concluse con un "non luogo a procedere".

Con particolare riguardo all'introduzione di un *fee-cap*³¹⁷, il mondo degli agenti è "insorto" definendo come "*controversa ed inaccettabile*"³¹⁸ la riforma proposta dalla F.I.F.A.. L'intento di tale riforma appare evidente: porre un limite allo strapotere delle maggiori agenzie di intermediazione, evitando così il perpetrarsi di pratiche abusive a danno del sistema e della credibilità del calcio stesso.

In contrapposizione alla linea tracciata dalla F.I.F.A. si può citare la posizione assunta da alcuni tra i più influenti agenti sportivi del panorama calcistico, tra cui Mino Raiola, che ha visto la creazione del Football Agents Forum, F.A.F., una sorta di sindacato degli agenti, nato con il preciso scopo di "regolamentare" la professione attraverso parametri nettamente contrapposti alla prospettata riforma F.I.F.A.. Esso rappresenterebbe un'alternativa, e comunque, un ulteriore passo verso la regolamentazione di un mercato ricchissimo, i cui flussi devono giovare, in ultima istanza, anche e soprattutto allo sviluppo del movimento dello sport³¹⁹.

³¹⁷ Si parla di un tetto massimo pari al 10% del *transfer fee*, se l'agente rappresenta il club che cede il giocatore, ovvero 3% del salario annuale lordo, se l'agente assiste il calciatore stesso.

³¹⁸ *Agenti contro la FIFA: «Riforma controversa e inaccettabile»*, in *calciofinanza.it* <https://www.calciofinanza.it/2020/02/11/agenti-contro-riforma-fifa-inaccettabile/>

³¹⁹ *Raiola: «Vogliamo creare un sistema lontano dalla FIFA»*, in *calciofinanza.it* <https://www.calciofinanza.it/2020/03/09/raiola-attacco-fifa-nuovo-sistema/>

Conclusioni

In premessa alle conclusioni del mio lavoro, vorrei evidenziare le particolari condizioni storico-sociali in cui mi sono trovato a scrivere la tesi. I mesi che ho trascorso in compagnia del mio elaborato sono stati quelli dell'emergenza *Covid-19* che ha visto praticamente tutto il mondo chiuso in casa per la pandemia virale. Le difficoltà che ho incontrato nel reperire materiali e documentazioni potrebbero aver, in parte, limitato lo sviluppo critico del mio approccio tuttavia, grazie all'aiuto del mio relatore, Chiarissimo Professor Cohen, spero che il lavoro sia risultato soddisfacente. Dall'analisi effettuata e dal percorso logico seguito emerge che la figura del calciatore professionista è riuscita nel tempo ad emanciparsi, passando dall'essere soggiogata alle volontà del presidente-padrone della società sportiva, all'essere protagonista attivo, anche in fase contrattuale, confermando in tal senso l'obbiettivo del lavoro.

Determinanti per la progressiva abolizione del vincolo sportivo, avvenuta a cavallo degli anni '80 e '90 del secolo scorso, sono state dapprima la L. 91/81, in Italia, e successivamente la storica *sentenza Bosman* a livello europeo ed internazionale. Il raggiungimento di questo obiettivo si è avuto in un'epoca relativamente recente perché, in quegli anni, l'interesse economico verso il mondo del *football* ha iniziato a crescere, portandolo a diventare oggi una vera a propria *industry*. I grandi interessi economici di questo mondo hanno ben presto evidenziato la necessità per i calciatori di farsi assistere da figure professionali e di fiducia, che ne curino gli interessi. Si è visto così come acquistino un ruolo di sempre maggiore rilievo i procuratori sportivi, intermediari in grado di spostare gli equilibri nel mondo del calcio mettendo, talvolta, lo sport *strictu sensu* in secondo piano.

A questo punto una domanda nasce spontanea: il calciatore è realmente soggetto o rimane comunque "oggetto" della trattativa sportiva?

Se da un lato le normative di riferimento spingono per la prima soluzione, nella prassi spesso accade che sia la seconda accezione a prevalere; ne sono testimonianza i numerosi interventi della *F.I.F.A.* volti a bloccare e meglio disciplinare sia comportamenti ed operazioni lesivi dei diritti del calciatore, come la *Third Party Ownership*, sia quelli che minano la credibilità dell'intero sistema calcistico, come il *Bridge Transfer*.

Grande plauso va alla *F.I.F.A.* che, attraverso i suoi interventi normativi, soprattutto in tema di tesseramento degli atleti minorenni, cerca di tutelare il senso di sportività che si è andato in parte perdendo, sostituito dal forte interesse economico che anima il mondo dello sport.

In ultima analisi, si è visto che l'evoluzione di questa realtà ha portato ad un'inevitabile evoluzione della fattispecie contrattuale che si è dovuta adeguare alle nuove esigenze del calciatore protagonista, sempre più al centro del sistema calcistico; in tal senso si è avuto modo di vedere come la *F.I.F.A.* abbia fronteggiato il problema del recesso anticipato con e, soprattutto, senza giusta causa, introducendo l'istituto della "clausola rescissoria". In tal senso si può affermare che il diritto dello sport, soprattutto in tema calcio, sia uno dei meglio riusciti esempi di *living law*, capace di adattarsi, anche in maniera rapida, alle mutevoli situazioni contingenti.

BIBLIOGRAFIA

Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P. A) e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni,

<https://www.assocalciatori.it/sites/default/files/attachment/pagina/accordo%20collettivo%20AIC%20-%20Lega%20Serie%20A.pdf>

[ultima consultazione 01/06/2020]

Agenti contro la FIFA: «Riforma controversa e inaccettabile», in calcioefinanza.it,

<https://www.calcioefinanza.it/2020/02/11/agenti-contro-riforma-fifa-inaccettabile>

[ultima consultazione 01/06/2020]

BALDINI M., *Le clausole contrattuali più folli nella storia del calcio*, in 90min.com,

<https://www.90min.com/it/posts/6222909-le-clausole-contrattuali-piu-folli-nella-storia-del-calcio>

[ultima consultazione 24/04/2020]

Bayern, Coman non guida l'auto dello sponsor: 50mila euro di multa, in sportmediaset.it,

https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/calcioestero/bayern-coman-non-guida-lauto-dello-sponsor-50mila-euro-di-multa_17369568-202002a.shtml

[ultima consultazione 24/04/2020]

BERARDI G., *Riflessioni sul caso Zubiaurre e il problema dell'assicurazione professionale per gli intermediari*, in sportbusinessmanagement.it,

<https://www.sportbusinessmanagement.it/2015/04/riflessioni-sul-caso-zubiaurre-e-il.html>

[ultima consultazione 08/05/2020]

BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*. in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 21

S.BOSIO, D.GUARDAMAGNA, M.L.GUARDAMAGNA, F.IUDICA, P.MARSILIO, A.PORZIO, M.RANIERI, A.ROCCA, S.TAROLLI, L.TATARELLA, M.VALCADA & F.VENTURI FERRIOLO, *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*. Milano, Altalex editore, 2017

CALCIO: APPROVATA IN BRASILE LA LEGGE PELE', su adnkronos.com,
http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1998/02/12/Sport/CALCIO-APPROVATA-IN-BRASILE-LA-LEGGE-PELE_182700.php

[ultima consultazione 08/05/2020]

CANTAMESSA L., RICCIO G. M., SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*. Milano, Giuffrè Editore, 2008

CASAROLA F., *F.I.F.A. - L'indennità' di formazione, profili giurico-sportivi e casi pratici*, in diritto24.ilsole24ore.it,
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-02-08/fifa--indennita-formazione-profilo-giurico-sportivi-e-casi-pratici-103932.php>

[ultima consultazione 08/05/2020]

Circolare F.I.F.A. n. 769, in fifa.com,
https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/ps_769_en_68.pdf

[ultima consultazione: 08/05/2020]

Circolare F.I.F.A. n. 1625, in fifa.com,
<https://resources.fifa.com/image/upload/1625-amendments-to-the-regulations-on-the-status-and-transfer-of-players.pdf?cloudid=bmkwifiiyexkdnicpsip>

[ultima consultazione: 08/05/2020]

Circular F.I.F.A. n. 1709, in fifa.com,
<https://resources.fifa.com/image/upload/circular-no-1709-amendments-to-the-regulations-on-the-status-and-transfer-of-pla.pdf?cloudid=ywr4rcralhyoqtfrqyai>

[ultima consultazione: 08/05/2020]

Circolare F.I.F.A. n. 1673, in fifa.com,
<https://resources.fifa.com/image/upload/1673-regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-categorisation-of-clubs-r.pdf?cloudid=qcbkskojvmdcvhcysjzfl>

[ultima consultazione: 08/05/2020]

COLANTUONI L., *Diritto Sportivo*. Torino, Giappichelli, 2009

Collegio di Garanzia C.O.N.I., decisione n. 6/2007
https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._6-2017_-_ric._67-2016_-_Sassuolo-FIGC-Pescara.pdf

[ultima consultazione: 24/04/2020]

COLUCCI M., *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in *Lo sport e il diritto* a cura di COLUCCI M.. Napoli, Jovene Editore, 2014, p. 33

COLUCCI M., *Lo sport e il diritto* a cura di COLUCCI M.. Napoli, Jovene Editore, 2014, p. 27-28

COLUCCI M., FAVELLA R., *La stabilità contrattuale nei regolamenti fifa e nella giurisprudenza rilevante*, in *Rdes.it*, p. 44
http://www.rdes.it/RDES_1_11_Colucci_Favella.pdf
[ultima consultazione: 08/05/2020]

Communique of Olympic Summit, 28 October 2017, in olympic.org,
<https://www.olympic.org/news/communique-of-the-olympic-summit>
[ultima consultazione: 03/06/2020]

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 81, (2018), in figc.it,
<https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-81-del-27062018/>
[ultima consultazione: 03/06/2020]

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 135/A, (2019), in figc.it,
<https://figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-135-a-2019-12-16/>
[ultima consultazione: 03/06/2020]

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 155/A, (2019), in figc.it,
<https://figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-155aa/> [ultima consultazione: 03/06/2020]

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A, (2014), in figc.it,
http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/documentazione/documentazione_m/639/files/allegati/649/cu_83_-_tetto_alle_rose.pdf
[ultima consultazione: 03/06/2020]

Comunicato Ufficiale n. 93/A del 17 aprile 2019.
<https://www.figc.it/media/86120/93-criteri-di-tesseramento-calciatori-extracomunitari.pdf>
[ultima consultazione: 03/06/2020]

CONFORTINI M., *Clausole Negoziali*. Torino, UTET, 2019

Contesto legislativo-normativo dell'ordinamento sportivo italiano,
<http://www.csnaces.it/wp-content/uploads/2015/06/Lordinamento-sportivo-italiano.pdf>
[ultima consultazione: 08/04/2020]

DE DIOS CRESPO PÉREZ J., *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*. in Riv. Dir. Econ. Dello Sport, Vol. IV, Fasc. I, 2008

DELLACASA M., *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed antigiuridicità*, Nota a Cass., 8 agosto 2002, n. 12012, in *Danno e responsabilità*, p. 529

DI NELLA L., *Manuale di diritto dello sport*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 14

DURANTI D., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it dir. lav.*, 1983, I, pag. 699-700

European Club Association (ECA) Legal Bulletin n. 6 del settembre 2016, in ecaurope.com,
<https://www.ecaurope.com/media/2729/eca-legal-bulletin-6-2016.pdf>
[ultima consultazione: 01/06/2020]

FERRARA F. Jr, *Teoria dei contratti*. Napoli, 1940, p. 127

FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo professionistico*. Milano, Giuffrè, 2004, p. 6

GALATI A., *La forma del recesso convenzionale*. in *Altalex.it*,
<https://www.altalex.com/documents/news/2010/01/28/la-forma-del-recesso-convenzionale>
[ultima consultazione: 08/05/2020]

GARCÍA B., *UEFA and the European Union, from confrontation to co-operation?*, in aei.pitt.edu,
<http://aei.pitt.edu/7878/1/garcia-b-10i.pdf>
[ultima consultazione: 08/05/2020]

GALGANO F., *La compravendita dei calciatori*, in *Contr. e impr.*, Vol. XVII, Fasc. I, 2001

Germania, sentenza che gela i club: "Dopo 2 anni i giocatori vanno assunti", in [Repubblica.it](http://www.repubblica.it),
https://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2015/03/25/news/germania_sentenza_che_gela_i_club_dopo_2_anni_i_giocatori_vanno_assunti_-110450996/ [ultima consultazione 24/04/2020]

GUIDOLIN R., *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1998, p.73

Juventus College:| La prima scuola per calciatori, in [calcio.com](http://www.calcio.com),
<https://www.calcio.com/news/juventus-college-la-prima-scuola-per-calciatori-919452>
[ultima consultazione: 24/04/2020]

KJÆR K. F., *Substituting at Half-Time: Contractual Stability in the World of Football*, in [law.au.dk](http://www.law.au.dk),
https://www.law.au.dk/fileadmin/Jura/dokumenter/forskning/rettid/Afh_2017/afh1-2017.pdf
[ultima consultazione: 24/04/2020]

LIOTTA G., SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 2018

LUBRANO E., *Note critiche in tema di autonomia dell'ordinamento sportivo (tra sovranità e sudditanza)*, in *Dir. dello Sport*, 2007, p. 612 ss.

LUBRANO E., *I rapporti ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, p. 9
http://www.studiolubrano.it/articolo_sport-stato_giuffre.pdf
[ultima consultazione: 08/04/2020]

MACCHI P., *2020 Amendments to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, in *whiterswordwide.com*,
<https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/2020-amendments-to-the-fifa-regulations-on-the-status-and-transfer-of-players>
[ultima consultazione: 24/04/2020]

MARSILIO P. E., *La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo da recesso ante tempus nel rapporto di lavoro del calciatore professionista: strumenti codicistici e sviluppi processuali*, in *Rdes.it*,
http://www.rdes.it/RDES_1_16_ebook.pdf
[ultima consultazione: 08/05/2020]

MAZZEI L., *I Bridge Transfers nel calcio professionistico*, in *studiocataldi.it*,
<https://www.studiocataldi.it/articoli/34226-i-bridge-transfers-nel-calcio-professionistico.asp>
[ultima consultazione: 01/06/2020]

MODUGNO F., *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport*, 1993, 21
p. 329

NICOLELLA G., *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Altalex.it*,
<https://www.altalex.com/documents/news/2011/12/12/il-contratto-di-lavoro-sportivo>
[ultima consultazione: 24/04/2020]

ONGARO O., *Maintenance of Contractual Stability between Professional Football Players and Clubs – the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players and the relevant Case Law of the Dispute Resolution Chamber*, in *European Sports Law and Policy Bulletin* 1/2011

PEPE G., *Brevi considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni Sportive Nazionali*, in *lavocedeldiritto.it*, 2017,
<https://www.lavocedeldiritto.it/index.php/altri-diritti/item/860-brevi-considerazioni-sulla-natura-giuridica-delle-federazioni-sportive-nazionali>
[ultima consultazione: 24/04/2020]

PERSIANI M., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982

PERTA A., *Il caso Ronaldo*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1998, p. 213

PITTALIS M., *Sport e Diritto l'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*. Milano, Wolters Kluwer, 2019

QUARANTA A., *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale*, in *Riv. dir. sportivo*, 1979, 41 p. 9

Raiola: «Vogliamo creare un sistema lontano dalla FIFA», in *calciofinanza.it*, <https://www.calciofinanza.it/2020/03/09/raiola-attacco-fifa-nuovo-sistema/> [ultima consultazione: 24/04/2020]

RENTI E., *Aspetti giuridici della tragedia di Superga*, in *Giur. It.*, 1951, IV, 49

RIZZI D., *OLIMPIADI: IL CIO PRONTO AD INCORPORARE GLI ESPORTS*, in *sporteconomy.it*, <https://www.sporteconomy.it/olimpiadi-il-cio-pronto-ad-incorporare-gli-esports/> [ultima consultazione: 03/06/2020]

Ronaldo costa tre miliardi in più, in *lagazzettadellosport.it* http://archiviostorico.gazzetta.it/1997/settembre/09/Ronaldo_costa_miliardi_piu_ga_0_9709095259.shtml

SANINO M., *Il diritto sportivo*, Padova, CEDAM, 2002 p. 208

SANINO M., *Giustizia Sportiva*, Padova, CEDAM, 2016, p. 45

SFERRAZZA M., *Società di calcio e divieto di cessione del titolo sportivo*, in *Giust. Sport.it*, 2012, http://www.casarolasportslaw.com/wp-content/uploads/2017/12/numero1_2012.pdf [ultima consultazione: 08/04/2020]

SOTIR A., *Article 17 of FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players and civil responsibility of Players*, in *goldengate-law.com*

SPADAFORA M. T., *Diritto del lavoro sportivo*. Torino, Giappichelli, 2012

SPADINI M., *La normativa FIFA a tutela dei minori alla luce del "caso Barcellona"*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2/2015

THUILLIER J. P., DECKER W., *Le sport dans l'Antiquité. Égypte, Grèce, Rome*. Parigi, Antiqua Picard, 2004

TORTORA M., *Diritto sportivo*. Torino, UTET, 1998 p. 14.

TSAKOS K., *Olimpia, Guida dei monumenti e del Museo*. Atene, ESPEROS, 2005

VALORI G., *Il Diritto nello Sport. Principi, soggetti, organizzazione*. Torino, Giappichelli, 2005, p.6.

VIDIRI G., *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2001, p. 981

VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, 1993, 210

DATI NORMATIVI

Carta Europea dello Sport, CONSIGLIO D'EUROPA – Comitato per lo Sviluppo dello Sport nell'ambito della 7^a Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport in Rodi, 13 – 15 maggio 1992

Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica dell' UNESCO in Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

Carta Olimpica in Comitato Olimpico Internazionale

Codice Civile

Codice di Giustizia Sportiva

Codice Europeo di Etica Sportiva CONSIGLIO D'EUROPA – Comitato per lo Sviluppo dello Sport nell'ambito della 7^a Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport in Rodi, 13 – 15 maggio 1992

Cost. Ita., Art. 2,3, 18, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 117

D. L. 367/78

D. L. 485/1996

D.L. 138/2002

D.L. 220/2003

D. Lgs. 242/1999

D. Lgs. 276/2003

D. Lgs. 15/2004

D.M. 98/1995

F.I.F.A. Regulations

F.I.F.A. Statute

L. 426/1942

L. 264/1949

L. 300/1970

L. 330/1978

L. 91/1981

L. 586/1996

L. 604/1966

L. 178/2002

L. 280/2003

Libro Bianco sullo Sport

Norme Organizzative Interne Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C.

R. D. 1006, 26 giugno 1985

Statuto Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Statuto Federale Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C.

GIURISPRUDENZA

Cass. 4 luglio 1953, n° 2085 in jstore.org

Cass. 21 ottobre 1961, n° 2324

Cass. 2 aprile 1963, n° 811

Cass. 26 gennaio 1971, n° 174

Cass. 11 febbraio 1978, n° 625

Cass. 26 novembre 1987, n° 8776

Cass. 17 novembre 1990, n° 12002

Cass. 4 marzo 1999, n° 1855

Cass. 19 gennaio 1999, n° 5866

Cass. 4 marzo 1999, n° 11462

Cass. 5 gennaio 2000, n° 46

Cass. 11 aprile 2008, n° 9551

Cass. 18 marzo 2010, n° 6558

Cass. ord. n. 5830 del 30 gennaio 2014

Cass. 11 giugno 2016, n° 15170

Comm. Trib. Reg. Lomb. n° 3625 del 4 dicembre 2015

Corte Giust. Fed., Comunicato Uff. n. 237/CGF (2010/2011), in Rdes.it, http://www.rdes.it/RDES_1_11_Pacilli.pdf
[ultima consultazione 24/04/2020]

Corte Giust. UE del 12 dicembre 1974, *B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo*, Causa 36-74

Corte Giust. UE del 14 luglio 1976, *Gaetano Donà contro Mario Mantero*, Causa 13-76

Corte Giust. UE del 15 dicembre 1995, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) contro Jean-Marc Bosman*, Causa C-415/93

Pret. Napoli n. 365/1980

Pret. Prato n. 61/1994

TAS 2003/O/482 *Ariel Ortega v/ Fenerbahçe & Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*

TAS 2005/A/902 *Philippe Mexès & AS Roma c. AJ Auxerre*

TAS 2005/A/903 *AJ Auxerre c. Philippe Mexès & AS Roma*

TAS 2007/A/1298 *Wigan Athletic FC v/ Heart of Midlothian*

TAS 2007/A/1299 *Heart of Midlothian v/ Webster & Wigan Athletic FC*

TAS 2007/A/1230 *Webster v/ Heart of Midlothian*

TAS 2008/A/1485 *FC Midtjylland A/S v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*

TAS 2008/A/1519 *FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) v/ Mr. Matuzalem Francelino da Silva (Brazil) & Real Zaragoza SAD (Spain) & FIFA*

TAS 2008/A/1520 *Mr. Matuzalem Francelino da Silva (Brazil) & Real Zaragoza SAD (Spain) v/ FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) & FIFA*

TAS 2009/A/1856 *Fenerbahçe v. Appiah*

TAS 2009/A/1857 *Appiah v. Fenerbahçe*

TAS 2010/A/2145 *Sevilla FC SAD v. Udinese Calcio S.p.A.*

TAS 2010/A/2146 *Morgan De Sanctis v. Udinese Calcio S.p.A.*

TAS 2010/A/2147 *Udinese Calcio S.p.A. v. Morgan De Sanctis & Sevilla FC SAD*

TAS 2013/A/3091 *FC Nantes v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Al Nasr Sports Club*

TAS 2013/A/3092 *Ismaél Bangoura v. Al Nasr Sports Club & FIFA*

TAS 2013/A/3093 *Al Nasr Sports Club v. Ismaél Bangoura & FC Nantes*

TAS 2014/A/3813 *Real Federación Española de Fútbol (RFEF) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*

TAS 2016/A/4550 *Darwin Zamir Andrade Marmolejo v. Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. & Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*

TAS 2016/A/4576 *Újpest 1885 FC v. FIFA*

TAS 2016/A/4605 *Al-Arabi Sports Club Co. For Football v. Matthew Spiranovic*

TAS 2016/A/4490 *RFC Seraing c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*

Tribunal Civil de Pontevedra, 23 de septiembre de 1998 (AS 1998,3111)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 17 de octubre 2006 (AS 2006, 2321)

Tribunal Supremo de Madrid, 12 de mayo de 2008 (RJ 2009, 2172)